

P A R T E P R I M A

TITOLO I	- norme generali sul demanio marittimo	pag. 1
TITOLO II	- Delimitazione del Demanio Marittimo	
	C a p o 1 - Generalità	pag. 3
	C a p o 2 - Invito (partecipare alle operazioni)	" 3
	C a p o 3 - Esecuzione delle operazioni	" 4
	C a p o 4 - Verbale di delimitazione	" 4
	C a p o 5 - Spese per la delimitazione	" 6
TITOLO III	- Ampliamento del demanio marittimo	" 7
TITOLO IV	- Destinazione di beni del demanio marittimo ed altri beni pubblici	" 8
TITOLO V	- Esclusione di zone del demanio marittimo	" 9
	C a p o 1 - Generalità	" 9
	C a p o 2 - Procedura per la sdemanializzazione	" 9
	C a p o 3 - Consegnà delle aree sdemanializzate	" 11

P A R T E S E C O N D A

TITOLO I	- Poteri dell'amministrazione marittima	" 12
TITOLO II	- Norme generali sulle concessioni dei beni del demanio marittimo - Concessioni ordinarie e speciali	" 13
	C a p o 1 - Concessioni ordinarie - generalità e efficacia secondo lo scopo e secondo la natura dell'atto (atto formale o licenza)	" 13
	C a p o 2 - Presentazione delle domande - Istruttoria	" 15
	Sez. 1 - Presentazione delle domande	" 15
	Sez. 2 - Accertamenti preliminari	" 17
	Sez. 3 - Parere dell'Ufficio Genio Civile	" 18
	Sez. 4 - Parere dell'Intendenza di Finanza	" 18
	Sez. 5 - Parere dell'autorità doganale	" 20
	Sez. 6 - Parere delle autorità militari	" 20
	Sez. 7 - Parere dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione	" 21
	Sez. 8 - Parere del Comune e Ente Provinciale del Turismo	" 21
	Sez. 9 - Altri pareri che devono essere richiesti	" 22
	Sez. 10 - Pubblicazione della domanda	" 23
	C a p o 3 - Concorso di più domande	" 24
	Sez. 1 - Criteri di priorità	" 24

Sez.2-Concessioni per mezzo di pubblica gara o di licitazione privata. pag. 25
 Sez.3-Depositi per l'incanto. " 27
 Sez.4-Spese d'incanto. " 28
 Sez.5-Concorrenza di domande nelle concessioni assentite con licenza " 28
Capo 4 - Subingresso nelle concessioni-modifica e cessazione della concessione " 28
 Sez.1-Subingresso nelle concessioni. " 28
 Sez.2-Modifica ed estinzione della concessione, " 31

TITOLO III - Norme particolari per gli atti formali di concessione " 33

Capo 1 - Procedura per la stipulazione degli atti di concessione-approvazione e registrazione " 33
 Sez.1-Stipulazione " 33
 Sez.2-Approvazione degli atti di concessione " 44
 Sez.3-Registrazione degli atti di concessione " 46
Capo 2 - Esecuzione degli atti di concessione " 47
 Sez.1- Comunicazione agli uffici finanziari-pagamenti del canone e della T.C.G. - Consegna " 47
 Sez.2- Conservazione degli atti " 50
 Sez.3- Osservanza dell'esatta esecuzione delle clausole dell'atto di concessione " 51
 Sez.4- Riconsegna dei beni concessi " 51

Capo 3 - Liquidazione dei depositi " 52
Capo 4 - Svincolo delle cauzioni " 52
Capo 5 - Anticipata occupazione della zona demarziali " 53

TITOLO IV - Concessioni provvisorie per licenza " 57

Capo 1 - Generalità " 57
Capo 2 - Concorrenza di domande nella concessioni assentite con licenza " 5
Capo 3 - Istruttoria per il rinnovo delle licenze di concessione " 1
Capo 4 - Rilascio delle licenze di concessione " 5
Capo 5 - Registrazione delle licenze di concessione " 59

TITOLO V - Concessioni speciali " 60

Capo 1 - Concessioni speciali per Opere Marittime " 60
Capo 2 - Concessioni speciali di pesca " 60
Capo 3 - Concessioni per impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti costieri " 61
 Sez.1- Norme generali " 61
 Sez.2- Competenze " 61

<u>Sez. 3-</u> Norme particolari per le concessioni di esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili ed esplosive	pag. 62
<u>Sez. 4-</u> Particolarità dell'istruttoria relativa a concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili ed esplosive	" 65
<u>Capo 4-</u> Magazzini generali, depositi franchi, punti franchi ecc.	" 69
<u>Capo 5-</u> Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali ed acqua di mare	" 70
<u>Sez. 1-</u> Generalità	" 70
<u>Sez. 2-</u> Formazione delle tabelle	" 71
<u>Sez. 3-</u> Licenza per estrazione di arena ed altri materiali	" 71
<u>Sez. 4-</u> Contravvenzioni per abusive estrazioni	" 72
<u>Sez. 5-</u> Estrazione di acqua di mare	" 73
TITOLO VI - Nulla osta per nuove opere in prossimità del demanio marittimo	" 74
TITOLO VII - Usurpazioni di beni del demanio marittimo ed abusive innovazioni	" 75
<u>Capo 1-</u> Generalità	" 75
<u>Capo 2-</u> Azioni di difesa del demanio marittimo	" 75
<u>Capo 3-</u> Azioni in via amministrativa-autotutela	" 75
<u>Capo 4-</u> Azione penale	" 77
<u>Capo 5-</u> Procedura coattiva	" 77
TITOLO VIII - Piattaforma continentale	" 79

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Istruzioni per l'amministrazione del demanio marittimo

- P A R T E P R I M A -
Beni demaniali marittimi

TITOLO I

Norme generali sul demanio marittimo

Il demanio pubblico destinato a soddisfare gli usi pubblici del mare e gli interessi pubblici riguardanti la navigazione ed il traffico marittimo è denominato "Demanio Pubblico Marittimo" o brevemente, "Demanio Marittimo".

Gli usi pubblici del demanio marittimo non hanno una portata generica ma sono quelli (pur in vasta e larga accezione che rende impossibile ogni precisa catalogazione) che sottintendono attività in connessione diretta col mare e che non si esauriscono nella navigazione, in largo senso e suoi servizi (alaggio, segnalamenti marittimi, pesca ecc.) ma si estendono a tutte quelle specie che presuppongono l'utilizzazione del mare nel senso più lato a favore della collettività per esigenze che possono sorgere e configurarsi ex novo persino con il mutamento dei tempi (es. sicurezza contro gli inquinamenti).

Ovviamente sul demanio marittimo insistono importanti interessi nazionali quali, ad esempio, quelli attinenti alla difesa, al controllo doganale ed alla polizia di frontiera (si richiama la circolare Serie 2° Titolo Demanio Marittimo n. 65 del 19. 9. 1963).

L'indicazione dei beni che formano il demanio marittimo e sue pertinenze è contenuta negli artt. 28 e 29 del C. N. e nell'art. 822 del Codice Civile.

Si ritiene opportuno fare alcune osservazioni su taluni di detti beni.

Il lido, secondo la classica definizione romana ("est litus maris quatenus hibernus fluctus maximus excurrit") può configurarsi in quella zona fino alla quale può giungere per forza della natura l'onda marina nelle mareggiate ordinarie invernali. Tale definizione non incontra in pratica dissensi, mentre quella di "spiaggia" è controversa: quella più comune è la seguente: "Per spiaggia si deve intendere quel tratto di terra, sia esso sabbioso, ghiaioso, argilloso, roccioso, etc. contiguo al lido, un tempo toccato dal mare, e che risulti idoneo ai pubblici usi attuali o potenziali del mare."

La spiaggia comprende quindi anche gli arenili e cioè quei tratti di spiaggia abbandonati dal mare.

La demanialità dei bacini di acqua salata o salmastra, che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare, è una innovazione del Codice della Navigazione.

Per "bacino" s'intende una superficie d'acqua esistente nella terra ferma.

La comunicazione con il mare può esistere anche durante una parte dell'anno e non è necessario che sia naturale la libertà di comunicazione né essere stata creata anche dall'opera dell'uomo.

La comunicazione può non essere diretta può averi anche attraverso un canale. Basta che l'acqua del mare possa liberamente, cioè senza mezzi meccanici e senza l'opera diurna dell'uomo, affluire nel bacino: non è necessario che l'acqua così afflitta costituisca l'unica acqua del bacino, purché la miscela sia almeno salmastra.

Non sembra necessario, almeno secondo una parte della dottrina, l'attitudine del bacino ad essere destinato ai pubblici usi del mare.

Il mare, nei limiti indicati dal Codice della Navigazione, non è considerato espressamente demanio marittimo, però ad esso viene assimilato (vedi ad esempio art. 36 C. N.).

TITOLO II

3) Delimitazione del demanio marittimo

Capo I Generalità

A tenore dell'art. 32 del C. N. il Capo del Compartimento, quando sia necessario o comunque ritenga opportuno di promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni ed i privati che possano avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

E' da tenere presente che una necessità di delimitazione esiste, in linea generale, per il demanio marittimo la cui certezza di confini è "conditio sine qua non" sia per la delimitazione delle zone di esercizio delle attività consentite sul demanio sia per quelle di rispetto (art. 55 C. N.).

E' primaria esigenza persino al fine di evitare usurpazioni ed erosioni lente da parte di privati, ciò che comporta in prosieguo lunghe e defatiganti liti.

L'apparente facoltà discrezionale prevista dal C. N. a favore del Capo di Compartimento ("o se comunque ritenga opportuno") non è, si ritiene, mera facoltà di fare o non fare la delimitazione, ma attiene esclusivamente alla determinazione delle priorità in funzione dei mezzi disponibili, determinazione che implica spesso una vasta e sensibile valutazione di molteplici e vari elementi non sempre evidenti dei quali occorre tener conto nell'esecuzione dell'operazione.

Nelle controversie dinanzi alle Autorità giurisdizionali la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministero delle Finanze.

Per le contestazioni si richiama l'art. 1 del D. P. R. 13 7. 1954 n. 747.

Il provvedimento con il quale il Direttore Marittimo approva l'avvenuta delimitazione o risolve le contestazioni deve essere adottato di concerto con l'Intendenza di Finanza, il quale controfirma il provvedimento stesso.

Resta inteso che se dal provvedimento che risolve la contestazione risulta che non è stato raggiunto l'accordo, il provvedimento medesimo deve essere inviato al Ministero della Marina Mercantile, ai sensi dell'art. 1 sopracitato.

Capo II Invito a partecipare alle operazioni

Il Capo del Compartimento notifica l'invito a coloro che possono avere interesse ad intervenire alle operazioni, esortandoli a produrre i propri titoli e dispone altresì che la Commissione proceda all'a

data stabilita alla delimitazione, anche se non interviene a'cun interessato.

Se in luogo del proprietario del terreno confinante interviene un suo rappresentante, questi deve esibire regolare procura che resterà allegata al verbale di delimitazione.

C a p o III Esecuzione de'le operazioni

Nel giorno stabilito la Commissione si porta sulla zona da delimitare.

Prima del sopralluogo possono essere tenute sedute preparatorie.

Gli elementi da tenere presenti nel compiere le operazioni sono vari, nè in proposito possono stabilirsi a priori norme di massima.

In ogni caso si deve avere riguardo alla natura dei luoghi, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 C. N., tenendo altresì presenti i titoli esibiti dagli interessati.

In proposito si chiama l'attenzione del Capo del Compartimento sull'a necessità di evitare che, nella determinazione delle linee di delimitazione, si faccia riferimento ad elementi che per la loro natura non offrono garanzie di assoluta stabilità (siepi, muretti, frasche, pali telegrafici, linee di filo ariante, etc.).

Quando non si possa far ricorso a dati di sicura stabilità e di facile individuazione, occorre sempre provvedere per l'apposizione di termini lapidei.

In ogni caso occorre fare riferimento nel verbale a punti certi, in modo che sia sempre possibile il controllo della giusta posizione dei termini lapidei per qualsiasi eventualità.

Definite le operazioni di delimitazione, la Commissione provvede provvisoriamente alla fissazione della linea di delimitazione, di solito a mezzo di picchetti provvisori, che saranno sostituiti a suo tempo con termini lapidei.

C a p o IV Verbale di delimitazione

L'espletamento delle operazioni di delimitazione deve risultare da apposito processo verbale che deve essere corredato dal piano della località e, quando ve ne sia l'opportunità, dagli altri atti o documenti che si riferiscono alle operazioni compiute.

Il verbale di delimitazione deve essere redatto in due originali su fogli di carta bollata.

Per la bollatura dei piani, dei disegni e degli allegati, si devono seguire le disposizioni riguardanti gli atti di concessione.

I vari fogli dei due originali e gli allegati, salvo che questi non siano documenti autentici, pubblici o registrati, devono essere sottoscritti in margine, anche con il solo cognome, da tutti gli intervenuti.

La firma finale va estesa per intero.

Per la immaginatura dei verbali e degli atti allegati, valgono le disposizioni per gli atti pubblici a termine del R. D. L. 27 Ottobre 1927, n. 2092.

Il verbale è vistato dal Capo del Compartimento Marittimo ed è approvato con Decreto del Direttore Marittimo di concerto con l'Intendente di Finanza.

I verbali devono essere iscritti nel Registro di repertorio degli atti soggetti a registrazione, esistente presso ciascuna Capitania, non appena redatti.

I verbali devono essere inoltre registrati presso l'Ufficio del Registro (Atti pubblici) competente per territorio, nel termine di legge.

Deve essere anche istituito un registro delle delimitazioni, nel quale, per ordine cronologico, verranno elencati i suddetti verbali con le seguenti indicazioni:

- numero d'ordine;
- data del verbale;
- località delimitata;
- estremi della pratica cui si riferisce la delimitazione;
- proprietario confinante;
- estremi della registrazione.

Alla sommità della prima facciata dei due originali del verbale devono essere segnati il numero del repertorio e quello del registro delle delimitazioni.

Copia del verbale viene trasmessa alla Direzione Marittima, la quale, emesso il Decreto, di concerto con l'Intendente di Finanza, trasmette la copia di detto decreto alla Capitania. Degli estremi del decreto si deve far menzione in calce ai due originali del verbale, con opportuno cenno della data in cui sia pervenuto alla Capitania il decreto di approvazione; entro 20 giorni da tale data i due originali sono trasmessi all'Ufficio del Registro per la registrazione; l'Ufficio del Registro restituisce un originale in carta da bollo, trattando l'altro.

Presi nota nel repertorio e nel registro delle delimitazioni dell'avvenuta registrazione, devono essere inviate alla Direzione Marittima due copie del verbale in carta libera ad uso amministrativo, certificate conformi all'originale dal Capo del Compartimento marittimo. Altre due copie del verbale devono essere inviate al Ministero della Marina Mercantile.

Viene quindi rilasciata al proprietario confinante una copia del verbale certificata conforme dal Capo del compartimento, redatta in

fogli di carta bollata secondo le leggi sul bollo già menzionate.

Reso completo il verbale, la Capitaneria interessa l'Ufficio Tecnico di Finanza e l'Ufficio del Genio Civile, C.C. MM. per l'apposizione dei termini lapidei definitivi.

C a p o V : Spese per la delimitazione

La spesa per le delimitazioni è ripartita in parti uguali fra lo Stato ed il proprietario confinante, il quale, quindi, sarà invitato ad eseguire un congruo deposito.

La quota spettante allo Stato fa carico per intero all'Amministrazione Finanziaria. In conseguenza, dopo che sia stata decisa l'esecuzione delle operazioni di delimitazione, i compartimenti marittimi sono tenuti a prendere accordi con le Intendenze di Finanza per lo stanziamento dei fondi, comunicando alle Intendenze stesse un preventivo di spesa.

TITOLO III

5) Ampliamento del demanio marittimo

La materia dell'ampliamento del demanio marittimo è disciplinata dall'art. 33 C. N.

Il Codice della Navigazione non parla di misure, ma solo di estensione "limitata" e di lieve valore, da cui si potrebbe dedurre che la conseguente espropriazione del bene privato non deve pregiudicare sostanzialmente la destinazione del bene ed il godimento della restante proprietà privata. Il Consiglio di Stato (Sez. IV - 2.5.1949, n. 30) ha ritenuto che la zona non dovrebbe superare la misura massima dei 500 m.q.

TITOLO IV

b) Destinazione di beni del demanio marittimo ad altri fini pubblici
Costruzione di opere di interesse pubblico.

La materia è disciplinata dagli articoli 34 C. N. e 36 del relativo regolamento.

Sulla richiesta delle Amministrazioni interessate (comprese le Aziende Autonome statali e la Cassa per il Mezzogiorno) e sempre che non esista possibilità di altre soluzioni, va provocato, ove occorre, il parere del Genio Civile OO. MM. e quindi dovrà essere richiesta l'autorizzazione del Ministero, ottenuta la quale, viene consentita l'occupazione della zona richiesta mediante semplice verbale conforme all'unito modello.

Nel verbale deve essere normalmente sancito che quando la zona non sia più necessaria per l'Amministrazione consegnataria, la zona stessa dovrà essere restituita all'Amministrazione Marittima insieme con le opere erette.

Nel verbale inoltre viene stabilito che le eventuali costruzioni sulla zona consegnata verranno, non appena collaudate favorevolmente, incamerate come pertinenze demaniali marittime.

In pratica, quando siano realizzate opere si procede come segue:

una volta ultimati i lavori di costruzione dell'opera destinata a fini pubblici ed effettuate le operazioni di collaudo, l'area demaniale marittima che ha formato oggetto di consegna ad altra Amministrazione dello Stato nonché l'opera ivi realizzata devono essere consegnate alla Capitaneria di Porto mediante la compilazione di apposito verbale (in 10 esemplari, corredati della planimetria della zona e dei piani dell'opera nella prescritta carta quadrettata - Mod. B- Nuovo Catasto Edilizio Urbano e del Mod. 1 Cat. E. U.)

Tale verbale deve essere firmato anche da un rappresentante dell'Intendenza di Finanza affinché la stessa Intendenza sia posta in grado di provvedere, nella propria competenza, alla iscrizione dell'immobile realizzato sia in catasto e sia nel registro di consistenza Mod. 23/D1 (quest'ultimo tenuto dalla Ragioneria Provinciale dello Stato).

Per tali formalità vengono inviate 5 copie del predetto verbale all'Intendenza ed una copia all'Ufficio Tecnico Erariale.

Adempite le incombenze dell'accatastamento e della iscrizione nel registro inventario Mod. 23/D1, la Capitaneria, previa autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile, procede alla formale consegna dell'immobile demaniale all'Amministrazione usuaria mediante la compilazione di un nuovo verbale di consegna in 4 esemplari di cui 2 vengono rimessi al Ministero ed uno alla predetta Amministrazione usuaria.

TITOLLO V

4) Esclusione di zone dal demanio marittimo

C a p o I : Generalità

A norma dell'art. 35 del C. N. le zone demaniali che dal Capo del Compartimento non siano ritenute utilizzabili per i pubblici usi del mare, sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con quello delle Finanze.

Il passaggio dei beni dal demanio marittimo al demanio patrimoniale è regolato anche dall'art. 829 del C. C.

L'accertamento da parte delle Autorità marittime della non necessità agli usi pubblici delle zone di demanio marittimo, proposte per la scassifica, deve essere rigoroso, ad evitare che si scassifichino zone anche potenzialmente necessarie agli usi marittimi.

In linea di massima non si deve provvedere alla scassifica di beni demaniali marittimi, che non siano stati richiesti preventivamente in acquisto, ad evitare che tali beni, perduto il loro carattere demaniale marittimo e quindi la caratteristica dell'imprescrittibilità acquisitiva, possano essere suscettibili di usucapione secondo le norme del C. C.

Le autorità marittime sono tenute ad esercitare la massima prudenza in relazione all'esatta definizione dei confini fra demanio marittimo e proprietà privata ad evitare eventuali vortenze giudiziarie susseguenti alla vendita delle zone scassificate.

C a p o II : Procedura per la sdemanializzazione

L'esclusione di zona dal demanio marittimo prende anche il nome di sdemanializzazione o di scassifica.

Chi chiede in acquisto una zona di demanio pubblico marittimo deve avanzare istanza tramite la Capitaneria di Porto competente al Ministero della Marina Mercantile su carta da bollo.

La domanda deve essere corredata da un estratto di mappa catastale con eventuale tipo di frazionamento approvato dalla II Sezione dell'Ufficio Tecnico Erariale (Catasto Terreni) e da una planimetria in sette copie su scala 1/500 o 1/1000 delle quali una debitamente bollata ed in cui deve essere indicata chiaramente la zona con i punti cardinali, in modo che si rilevi anche l'ubicazione di questa rispetto al mare ed alla zona circostante.

La domanda deve indicare l'uso cui si intenderebbe destinare la zona richiesta.

Il Capo del Compartimento marittimo, ricevuta l'istanza dell'interessato, quando non si rilevi a prima vista che la richiesta non può essere accolta, invita il richiedente ad effettuare un deposito, per l'impiego e la liquidazione del quale si devono seguire le stesse disposizioni che valgono per le concessioni.

Il Capo del Compartimento dispone quindi per gli accertamenti preliminari secondo le norme esistenti per le concessioni, provvedendo anche alla compilazione del previsto modello (78) e riferisce al Ministero.

Ottenuta l'autorizzazione a compiere l'istruttoria, questa viene eseguita provocando il parere dell'Intendente di Finanza e quello dell'Ufficio Genio Civile OO. MM. che, previ opportuni controlli, deve vistare i piani uniti alla domanda, facendo conoscere le eventuali condizioni cui ritenga debba essere subordinata la sclassifica.

Per le zone con vincoli militari è opportuno richiedere anche il parere della competente Autorità Militare, comunicando con precisione le generalità del richiedente, la sclassifica e l'uso cui verrà destinata la zona richiesta.

Quando occorra, deve essere provocato il parere delle altre Amministrazioni, eventualmente interessate.

Ultimata l'istruttoria, l'istanza deve essere trasmessa al Ministero con tutti gli atti relativi, con la planimetria bollata e con una delle copie di questa; una copia non bollata viene trattenuta dalla Capitaneria per proprio uso.

Nel proporre la sdomanializzazione i Capi di Compartimento non debbono disinteressarsi completamente della destinazione che le aree demaniali e relative pertinenze potranno avere dopo la dichiarazione di sclassifica, in relazione alla prevedibile utilizzazione dei beni rimasti a far parte del demanio marittimo, e pertanto nel corso dell'istruttoria debbono attentamente esaminare se non sia il caso di subordinare la dismissione ad eventuali condizioni.

In particolare, quando le zone da sclassificare riguardano lunghi tratti di litorale, ed in genere quando sia opportuno, deve essere imposta a favore del demanio marittimo la costituzione di una servitù di passaggio in uno o più punti della zona da sclassificare, di guisa che possa essere garantito l'accesso alla spiaggia, evitando lunghi percorsi da compiere lungo i bordi delle proprietà confinanti con il demanio marittimo.

Ricevuti gli atti relativi all'istruttoria compiuta, il Ministero della Marina Mercantile procede con quello delle Finanze alla emanazione di un decreto interministeriale da pubblicarsi sulla G. U.

Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Capitaneria di Porto.

Il Ministero trattiene la copia del piano, per avere la possibilità di individuare in ogni tempo la zona sclassificata.

Naturalmente la stessa procedura viene eseguita, quando, in casi speciali, alla sclassifica si addivenga a prescindere della presentazione di domande di acquisto, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato (per esempio per costruire strade, linee ferroviarie, etc.) nell'intesa che in tali casi i piani debbono essere forniti dall'Amministrazione che richiede la sdemanializzazione; altrimenti i piani stessi saranno richiesti al Genio Civile CC. MM.

C a p o III : Consegna delle aree sdemanializzate

I beni demaniali sclassificati devono essere consegnati alle Intendenze di Finanza dalle Capitanerie di Porto le quali, pertanto, ricevuta la notifica della pubblicazione del Decreto di cui sopra, devono prendere contatti con l'Intendenza competente.

Si richiama la particolare attenzione dei Capi di Compartimento sulla necessità che siano apposti i termini atti ad indicare i nuovi confini del demanio marittimo, e ciò anche ad evitare le contestazioni che sorgono con tanta frequenza.

Del verbale dell'avvenuta consegna all'Intendenza di Finanza deve essere inviata duplice copia al Ministero della Marina Mercantile.

Il provvedimento formale per l'eventuale reintegra al demanio marittimo di beni già trasferiti al patrimonio dello Stato è costituito da Decreto interministeriale (Ministero della Marina Mercantile e Ministero delle Finanze) da pubblicare sulla G. U.

- PARTE SECONDA -
Amministrazione del demanio marittimo

TITOLO I

Poteri dell'Amministrazione marittima

Il potere dell'amministrazione marittima, per quanto ampio, non è esclusivo; l'estrinsecazione dei poteri delle altre amministrazioni interessate deve essere in ogni caso sottoposta ad un'opera di coordinamento e di armonizzazione a cura della predetta Amministrazione.

Spetta all'Amministrazione della Marina Mercantile, in via principale, regolare e disporre, nei casi previsti di concerto con altre amministrazioni, circa:

- 1) - La concessione dei beni costituenti il demanio marittimo (art. 36 C. N.);
- 2) - La determinazione dei limiti del demanio marittimo (art. 31 C. N.);
- 3) - La delimitazione di zone del demanio marittimo (art. 32 C. N.);
- 4) - La sdemanializzazione di zone del demanio marittimo (art. 35 C. N.);
- 5) - L'ampliamento del demanio marittimo (art. 33 C. N.);
- 6) - La destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (art. 34 C. N.);
- 7) - Il ripristino di zone demaniali marittime, qualora queste siano state abusivamente occupate o su di esse siano state eseguite in novazioni non autorizzate (art. 54 C. N.);
- 8) - L'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci e materiali eccedente quella necessaria alle ordinarie operazioni portuali, con la determinazione dei canoni relativi (art. 50 C. N.);
- 9) - L'esecuzione di nuove opere entro una determinata zona di rispetto oltre i limiti del demanio marittimo e dal ciglio dei terreni elevati sul mare (art. 55 C. N.);
- 10) - L'estrazione e raccolta di arena, alghe, ghiaia od altro materiale (art. 51 C. N.);
- 11) - La raccolta di acqua di mare (art. 16 della legge 4. 7. 1929, n. 1315).

TITOLO II

1) Norme generali sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. Concessioni ordinarie e concessioni speciali.

Capo I: ~~Concessioni ordinarie~~ - generalità e classificazioni: 1^a) secondo lo scopo;
b) secondo la natura dell'atto (atto formale o licenza).

L'uso pubblico dei beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale non presume un carattere assoluto di continuità e di esclusività ed è quindi consentito che, quando non derivi danno per la collettività, alcuni beni o zone di mare territoriale siano temporaneamente destinati ad utilizzazioni diverse mediante concessioni (art. 36 C. N. - I^o Comma).

Il carattere demaniale del bene concesso presume, peraltro, la revocabilità della concessione (artt. 42 e 43 C. N.).

La competenza delle singole Autorità dell'Amministrazione della Marina Mercantile, circa la concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché la forma dell'atto di concessione sono fondati su due elementi complementari: la durata della concessione e la natura delle opere da costruire, secondo che esse siano facilmente amovibili o inamovibili (o di difficile rimozione).

Si riporta il parere espresso in merito dal Consiglio Superiore dei LL. PP. nell'adunanza del 16. 5. 1962 (voto della Sez. 3^a n. 835); secondo detto parere le opere possono essere definite:

- 1) - Permanenti: si tratta degli edifici costruiti col sistema tradizionale, a struttura unita a fondazione profonda ed isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;
- 2) - Inamovibili: quelli a struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, con elementi di prefabbricazione di notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto;
- 3) - Amovibili o di facile rimozione o a carattere transitorio o semi-permanente: quelle le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, anche prefabbricate, a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o di altro materiale leggero, con o senza muri di compagno, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.

Le concessioni relative alle opere aventi le caratteristiche di cui ai nn. 1) e 2) dovranno essere regolate - qualunque sia la loro du-

ratà - con atti formali.

Le concessioni relative alle opere aventi le caratteristiche di cui al n. 3) potranno essere regolate con licenza.

Potranno essere però regolate con licenza tutte quelle concessioni per costruzioni, le quali non rivestono una loro ben definita individualità, dal lato giuridico, economico e commerciale, individualità che, sola, potrebbe giustificare come agevole e proficua la acquisizione dello stesso allo Stato, al termine della concessione. A titolo meramente esemplificativo, e non vincolante, tra le opere del genere suddette potrebbero citarsi: cabine balneari in mattoni, solette in cemento per l'appoggio di elementi in legno od in prefabbricato o muratura leggera, costruzioni in muratura in piano sabbia, scalette ed opere varie per una migliore utilizzazione delle proprietà retrostanti.

Le concessioni ordinarie di beni demaniali a seconda delle finalità della concessione sono:

1) - a carattere commerciale

a) - per impianto ed esercizio di opere destinate all'incremento del traffico marittimo.

Queste concessioni, pur sottraendo temporaneamente le aree demaniali all'uso pubblico, per un interesse privatistico, giovano, nel contempo, all'interesse pubblico generale (magazzini generali, capannoni, punti franchi, depositi, attrezzature di carico e scarico, etc.);

b) - per impianto ed esercizio di opere non strettamente connesse con il traffico marittimo (depositi merci non collegati con i traffici marittimi, autorimesse, locali adibiti ad attività commerciali in genere, etc.).

Le concessioni di cui alla precedente lettera b) avranno carattere di eccezionalità, dovendo, in casi di comparazione di istanze concorrenti, darsi in linea di massima la preferenza alle concessioni connesse con gli usi pubblici del mare;

2) - a carattere industriale

a) - cantieri navali di costruzione, riparazione, all'estinzione o demolizione, officine meccaniche navali, impianto ed esercizio di opere destinate all'incremento del traffico e dell'industria marittima (silos, frigoriferi, fabbriche etc.);

b) - impianto ed esercizio di opere non strettamente connesse con il traffico marittimo. Per queste concessioni valgono le osservazioni fatte per il precedente n. 1 lett. b).

3) - opere attinenti al trasporto e cioè:

viali, strade, ferrovie - comprese stazioni, ponti opere di contenimento terreni, colmate, etc. - canali e corsi d'acqua, condutture elettriche e relative cabine di trasformazione, acquedotti, oleodotti, gasdotti, cnodotti, fognature, prese d'acqua, teleferiche, etc.;

(REGIONE)

4) - a carattere turistico-balneare:

- a) per stabilimenti balneari pubblici, piscine, etc.
- b) per ristoro e sosta del pubblico (bar, ristoranti, etc.)
- c) per campoggi con tende
- d) per terrazze panoramiche, piazzali, belvederi, giardini pubblici, piste da ballo, cinema all'aperto, parcheggi, etc.

5) - a carattere agricolo

Il rilascio di tali concessioni deve essere limitato alle zone per le quali non sono prevedibili a breve o medio termine possibilità di diversa utilizzazione.

Le concessioni per le colture di tipo arboreo (compresi oliveti, agrumeti e vigneti) o che comportino lavori di bonifica, canalizzazione, erezione di manufatti, etc. devono essere di massima regola te con atti formali.

Tale tipo di concessioni, sottraendo aree demaniali marittime alla loro naturale destinazione, deve rivestire sempre carattere di eccezionalità.

6) - varie

in tale categoria verranno raggruppate tutte quelle concessioni che non possono essere classificate nei gruppi precedenti.

Le concessioni ordinarie di specchi acquei non riguardanti la pesca, concernono principalmente:

- a) specchi acquei necessari a fini industriali (bacini di decantazione etc.)
- b) specchi acquei necessari ad opere di difesa della costa per interventi pubblici (colmata, scogliere, etc.)
- c) specchi acquei necessari per opere di difesa di proprietà private costiere
- d) imbonimenti di specchi acquei.

Capo II. Presentazione delle domande -Istruttoria-

Sez. I

(Presentazione delle domande)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, ovvero apportarvi innovazioni o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio (art. 5 Reg. al C. N.), anche se la concessione è di competenza della Direzione Marittima o del Ministero.

La domanda, in carta da bollo, potrà essere firmata anche da un legale procuratore, provvedendosi in tal caso, ad allegarvi la

procura.

La domanda deve indicare con precisione e non genericamente, oltre il bene richiesto, anche l'uso a cui questo vuol destinarsi, le opere da compiere, la durata richiesta per la concessione essa deve essere corredata dal piano della località, normalmente in scala da 1 a 500 e dai disegni delle opere da eseguire, normalmente in scala da 1 a 100, nonché da una relazione tecnico-finanziaria e computo metrico-estimativo. Piani e disegni dovranno essere bollati e firmati da un professionista abilitato.

Quando le richieste riguardino impianti di tonnare, le domande dovranno essere corredate da un grafico disegnato sulla carta nautica costiera dell'Istituto Idrografico della Marina Militare.

E' buona norma annotare su ciascun allegato della domanda gli estremi della domanda stessa (allegato alla domanda in data... presentata dal Sig. per ottenere la concessione di.....) annotando altresì sulla domanda il numero ed il tipo degli allegati da cui essa è corredata.

Potranno essere accettati tipi planimetrici e disegni in scala diversa da quelle sopra indicate, quando essi, per la ampiezza delle aree da riprodurre, potessero riuscire di eccessive dimensioni ed in quei casi nei quali la diversa scala non possa nuocere alla chiara visione della località e delle opere progettate.

Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali o su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi (art. 7 Reg. C. N.) oltre alla firma ed alla data della domanda deve riportare anche il domicilio del richiedente.

Per le concessioni da assentire con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

Nel presentare la domanda, il richiedente deve effettuare presso la Cassa della Capitaneria di Porto, a termini dell'art. 11 del Reg. C. N., un deposito in numerario nella misura stabilita dal Capo del Compartimento per le spese d'istruttoria che rimangono a suo carico - comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne nonché spese di ogni genere relative alla stesura, alla copiatura, alla registrazione degli atti ed ogni altra spesa conseguente alla domanda di concessione.

Di ogni deposito il Capo del Compartimento rilascerà regolare ricevuta. Sarà tenuto un conto corrente nelle singole pratiche nel quale saranno registrati i vari prelevamenti.

Le istanze ed i depositi possono essere consegnati anche agli Uffici di Porto nella cui giurisdizione è situata la zona richiesta: tali Uffici provvederanno a trasmettere il tutto al Capo del Compartimento.

mento marittimo fornendo le notizie del caso relativamente alla concessione richiesta.

Sez. II.

(Accertamenti preliminari)

L'istruttoria per la concessione di beni demaniai marittimi e di soecchi acquei è eseguita dal Capo del Compartimento.

Questi, effettuati i preliminari accertamenti sull'idoneità tecnico-finanziaria e morale dei richiedenti e sulla disponibilità della zona richiesta è vagliata positivamente la compatibilità della domanda con gli usi pubblici marittimi, alla luce anche della specifica situazione ambientale, procede all'istruttoria prescritta.

Per le concessioni che si ritiene debbano essere negate o che presentino aspetti del tutto peculiari o comunque particolari difficoltà o dubbi, il Capo del Compartimento riferisce al Ministro od alla Direzione Marittima, ove si tratti di concessioni di loro competenza, attendendo disposizioni circa il prosieguo dell'istruttoria.

I capi di compartimento, sempre quando le concessioni sono di competenza del Ministero o della Direzione Marittima, devono avere particolare cura nel proporre la durata delle concessioni stesse, tenendo conto anche del periodo idoneo a consentire l'ammortamento delle spese preventivate per l'esecuzione dell'opera.

Il Capo del Compartimento, ricevute le istanze, le trasmette agli Uffici di Porto del luogo, perchè facciano conoscere se, nei riguardi del traffico e delle industrie marittime, del commercio e della navigazione, nulla osti all'assentimento della concessione. Quando si tratti di concessioni di competenza del Ministero e della Direzione Marittima ad essi sarà inviato, secondo i casi, un apposito formulario, nel quale sono condensate le notizie raccolte, allegato in appendice (vedi circolare n. 197 del 30. 12. 1968).

In casi eccezionali, quando si tratti di concessioni di speciale importanza, i Capi di Compartimento possono disporre sopra luoghi, ovviamente a spese degli interessati, per raccogliere gli elementi necessari.

Effettuati gli accertamenti preliminari e nulla ostando all'accoglimento della domanda, il Capo del Compartimento dovrà, contemporaneamente, procedere ad

- a) acquisire i pareri di tutte le Autorità interessate, inviando loro copie della domanda con relativa documentazione.
- b) ordinare la pubblicazione della domanda di concessione, quando questa sia di particolare importanza per l'entità e lo scopo (art. 18 Reg. C. N.) a giudizio discrezionale del Capo del Compartimento.

Sez. III

(Parere dell'Ufficio del Genio Civile per le OO, MM.)

Il Capo del Compartimento trasmette l'istanza con i documenti da cui essa è corredata all'Ufficio Genio Civile OO, MM. per gli accertamenti tecnici di sua competenza, fornendo a detto Ufficio tutti quei chiarimenti che possono essere utili per l'esame tecnico.

Detto Ufficio deve esaminare la pratica sotto tutti i punti di vista a carattere tecnico, visare la relazione tecnica, i piani ed i progetti, dopo averne accertata l'esattezza, dettare le norme tecniche di esecuzione anche per quanto riguarda i termini iniziali, intermedi e finali per la realizzazione delle opere.

Detto Ufficio dovrà esprimere inoltre il proprio parere in merito alla durata della concessione ed all'importo della cauzione.

Quando la costruzione debba essere effettuata in cemento armato, ai progetti dovrà essere allegato un quadro dei calcoli di carico e di stabilità del cemento, firmato da un Ingegnere regolarmente iscritto nell'albo dei professionisti ed il cui numero di iscrizione deve apparire in calce ai documenti da esso firmati.

Il concessionario, inoltre, deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel R. D. 16. XI. 1939, n. 2229 e successive modificazioni.

Per le concessioni per licenza il parere dell'Ufficio Genio Civile per le OO, MM. deve essere richiesto soltanto quando per la attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime (art. 12 del Reg. C. N.)

Sez. IV

(Parere dell'Intendenza di Finanza)

Il Capo del Compartimento richiede, per le domande relative a concessioni superiori al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione, il parere della competente Intendenza di Finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale ed alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone.

Nella G. U. n. 27 in data 31 Gennaio 1962 è stata pubblicata la legge 21. 12. 1961, n. 1501, recante norme sull'adeguamento di canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali.

Tale legge, entrata in vigore il 1° Febbraio 1962, ha fissato in L. 30 ed in L. 50 per mq. e per anno i canoni minimi di cui al primo comma dell'art. 2 del R. D. L. 25. II. 1924, n. 456. L'ammontare mi

nimo dei canoni ricognitori è stato elevato a L. 5.000 annue.

L'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge n. 1501, recita testualmente: "I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno, e quelli per l'utilizzazione di spiagge e di arenili concessi per ville private, alberghi o pensioni, sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero delle Finanze".

Tale disposizione innova relativamente alla procedura di cui all'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione del C. N.

Si deve tener presente che:

-Nella dizione "suoli" devono essere compresi sia gli specchi di acque marittime, sia le zone di mare territoriale (parere del Consiglio di Stato in data 29. X. 1964);

-Per costruzioni di durata superiore ad un anno, si deve fare riferimento alla durata fisica del manufatto in correlazione all'esercizio dell'attività cui è destinato e non alla difficoltà di sgombero degli impianti (con la tecnica moderna, infatti, si possono avere impianti di lunghissima durata -prefabbricati- e di facile sgombero);

Nella normativa della legge (ultimo comma art. 2 della legge n. 1501) si devono comprendere anche le costruzioni già passate in proprietà dello Stato (stesso parere del Consiglio di Stato in data 29. X. 1964).

Il canone è il corrispettivo delle facoltà accordate con l'atto di concessione; per quanto nelle concessioni di beni demaniali i criteri economico-sociali abbiano la prevalenza su quelli fiscali, occorre tener conto, giusta quanto prescrive il IV comma dell'art. 16 del Reg. al C. N. anche dei profitti o in genere dell'utilità economica che possa ricavarne il concessionario, anche ai sensi dell'art. 2 della legge 1501. Occorre in ogni caso tener presente che se, oltre alle aree, vengono dati in uso fabbricati o manufatti di proprietà dello Stato, il canone deve essere commisurato anche al valore dell'immobile concesso. Si deve tener conto peraltro, a favore del concessionario, della futura acquisizione allo Stato dell'immobile, nell'ipotesi di cui all'art. 49 del C. N.

Fuori dei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21. 12. 1961, n. 1501, la determinazione del canone è di competenza del Capo del Compartimento Marittimo di concerto con l'Intendente di Finanza. In caso di reclamo o di dissenso sulla misura del canone la decisione è di competenza del Ministro della Marina Mercantile in accordo con quello delle Finanze (ultimo comma art. 15 Reg. al C. N.).

Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 1501 e nei casi previsti dall'art. 15 del Reg. al C. N. il Ca-

po del Compartimento, per la fissazione del canone, dovrà trasmettere il parere dell'Intendenza di Finanza al Ministero della Marina Mercantile; qualora l'Intendenza stessa non abbia trasmesso, per opportuna conoscenza, il proprio parere al Ministero delle Finanze, detto parere deve essere inviato in doppia copia. Il Capo del Compartimento dovrà esprimere in ogni caso il proprio motivato parere sulla misura di canone che egli ritiene più congrua.

Per le concessioni per uso diverso da quello di cantieri navali il limite minimo normale del canone è di L. 50 al mq. Tale minimo però, come è detto nella relazione al R. D. L. 25. 2. 1924, n. 456, non deve essere adottato obbligatoriamente in tutti i casi, per cui la amministrazione può anche non raggiungerlo, quando trattasi di concessioni che convenga agevolare nell'interesse pubblico o che non im- portino una occupazione esclusiva incompatibile con altri usi o servizi o quando a favore di esse esistano altre particolari circostanze (e sempio: concessioni terreni da bonificare o sistemare con ingenti spese).

Per le concessioni per i cantieri navali il canone è stabilito in L. 30 al mq., sempre che si tratti di cantieri destinati alla costruzione di scafi, salva la facoltà dell'Amministrazione "di estenderlo a seconda delle circostanze a quelle parti di cantiere destinate a industrie e lavorazioni sussidiarie" (art. 2 comma 1 R. D. L. citato, richiamato dall'art. 2 della legge 21. 12. 1961, n. 1501).

Sez. V

(Parere dell'Autorità Doganale)

Il parere dell'Autorità Doganale deve essere provocato per tutte le concessioni, comprese quelle da assentirsi nell'ambito dei Porti, con le ovvie eccezioni (esempio: occupazione di suolo con attrezzature scoperte quali ombrelloni e sedie a sdraio).

Sez. VI

(Parere dell'Autorità Militari)

Quando si tratti di zone militarmente importanti il Capo del Compartimento deve chiedere anche il parere dell'Autorità Militare. Si fa richiamo alla legge del 1° Giugno 1931, n. 886 (pubblicata sulla G. U. n. 164 del 18 Luglio 1931) che sostituisce ed abroga la legge 23 Maggio 1924 n. 1122. La legge n. 886 è stata modificata dalla legge 15. 12. 1932 n. 1836, mentre le tabelle A e B sono state sostituite con legge 27. 1. 1941 n. 285 (pubblicata sulla G. U. n. 105 del 3 Maggio 1941).

Con decreto ministeriale del 5 Aprile 1933 (pubblicato sulla G. U. n. 225 in data 27. 9. 1933) sono state fissate le norme per l'applicazione della legge 1° Giugno 1931, n. 886.

Per tutte le costruzioni da eseguirsi in prossimità di aeroporti si dovranno osservare le disposizioni della legge 4 Febbraio 1963 n. 58 e richiedere i pareri delle Autorità competenti (Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile o Militare della Difesa-Aeronautica).

Per quanto riguarda invece le servitù militari, occorre tener conto della legge 20. 12. 1932 n. 1849 e del relativo regolamento approvato con R. D. 4 Maggio 1936, n. 1386, nonché del decreto interministeriale 13. 8. 1940 concernente l'approvazione delle norme tecniche per l'imposizione o modificazione di servitù militari, e successive modifiche.

Sez. VII

(Parere dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione)

Agli effetti dell'applicazione della legge 29. 6. 1939, n. 1497, in sede d'istruttoria delle istanze relative a concessioni di aree demaniali marittime e specchi acquei delle località indicate con decreti interministeriali (art. 13 della legge suddetta) quali soggette ai vincoli della legge medesima, deve essere richiesto il parere delle Sovrintendenze ai Monumenti competenti e ciò anche in relazione ai fini perseguiti dall'art. 15 della legge 29. 6. 1939 n. 1497 e dall'art. 734 del Codice Penale (distruzione e deturpamento delle bellezze naturali).

La collaborazione tra le capitanerie di Porto e gli Organi periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione dovrà comunque essere mantenuta anche quando non esistono vincoli panoramici o di altra specie, il parere di tali organi dovrà, quindi, essere richiesto oltre che, ovviamente, per le zone già soggette a vincolo panoramico, anche per quelle località che, anche se non vincolate, presentano indubbio interesse paesaggistico o panoramico o particolari caratteristiche ambientali.

Dovrà essere tenuto conto altresì della legge 1° Giugno 1939 n. 1089, avente per oggetto la tutela delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico.

Sez. VIII

(Pareri del Comune e dell'Ente Provinciale del Turismo)

Tenuto conto della legislazione urbanistica (legge 17. 8. 1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6. 8. 1967 n. 765)

secondo la quale la pianificazione e la normativa dei Comuni in materia urbanistica interessano non solo le situazioni locali ma anche gli interessi nazionali, tutte le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le modifiche esterne, le demolizioni di quelle esistenti o l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno sono soggette alla preventiva licenza edilizia del sindaco, allorchè i lavori debbano essere intrapresi da privati sul demanio marittimo, qualunque sia la destinazione delle opere (turistico-balneare, industriale, commerciale etc.) e ciò in base all'art. 10 della citata legge n. 765.

In questi casi l'esibizione a cura dell'interessato all'autorità marittima della licenza edilizia in originale o della copia fotostatica di essa (quest'ultima da conservare agli atti) prende il posto del parere del Comune.

Nelle more del rilascio della concessione, il Capo del Compartimento proseguirà l'istruttoria avvertendo però l'interessato che la concessione non potrà essere assentita senza la prescritta licenza edilizia.

Per qualsiasi costruzione, ampliamento, modifica esterna, demolizione o esecuzione di opere da eseguirsi da parte di Enti pubblici dovrà essere richiesto il parere del Comune anzichè la licenza edilizia (art. 10 della legge n. 165)

I Capi del Compartimento debbono tenere contatti con i Comuni costieri che hanno in corso la formazione dei piani regolatori dei rispettivi territori affinchè siano sottoposte al loro preventivo esame e parere le previsioni dei piani stessi per quanto riguarda il demanio marittimo.

Dovrà essere altresì tenuto presente il disposto dell'art. 9 della legge urbanistica n. 1160 del 1942 secondo la quale le amministrazioni interessate possono presentare osservazioni sul progetto del piano regolatore generale del Comune sino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di esso nella segreteria comunale.

Sulle domande di concessione per scopi turistico-balneari deve essere richiesto il parere dell'Ente provinciale per il Turismo. *della Regione*
In caso di discordanza il parere con l'Autorità marittima il Capo del Compartimento riferisce al Ministero.

Sez. IX

(Altri pareri che devono essere richiesti)

Quando disposizioni di legge o di regolamento o speciali condizioni lo richiedano, deve essere provocato il parere di altre amministrazioni interessate a particolari aspetti della concessione in corso di istruttoria (amministrazione FF. SS., ANAS, Ispettorato della Motorizzazione Civile, Ispettorato Compartimentale delle Foreste demaniali, etc.) Regioni, Province, Camere di Commercio



possono essere interpellate quando la concessione abbia particolare interesse sotto l'aspetto industriale o commerciale ed in genere per l'economia della Regione, Provincia o Comune.

Sez. X

(Pubblicazione della domanda)

A termini dell'art. 18 R. C. N. quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, si deve provvedere alla pubblicazione della domanda, mediante affissione nell'albo del Comune in cui è situata la località e mediante inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia.

La pubblicazione deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta simultanea dei pareri delle Autorità precedentemente indicate.

La durata della pubblicazione, comunque, non deve essere, di massima, inferiore a 20 gg. e di pari durata deve essere il periodo di tempo susseguente utile per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni.

Il provvedimento del Capo del Compartimento che dispone la pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda di concessione (scopo preciso della domanda di concessione, durata della stessa, superficie ed esatta ubicazione dell'area o del bene richiesto, entità e caratteristiche principali dei manufatti e delle opere da costruire, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione onde evitare reclami per pubblicazioni di contenuto generico ed impreciso), indicare il giorno di inizio e fine della pubblicazione ed invitare coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto entro il termine indicato, eventuali opposizioni e reclami.

L'avviso per il Municipio va steso in carta legale secondo il modello allegato.

E' opportuno che la pubblicazione della domanda nell'albo del Comune abbia luogo contemporaneamente a quella fatta nel foglio annunci legali della provincia.

All'atto dell'invio dell'avviso al Sindaco, questi deve essere interessato a restituirlo a suo tempo con dichiarazione in calce di data posteriore alla scadenza del periodo di pubblicazione, che attesti l'avvenuta effettiva pubblicazione senza però far cenno della presentazione o meno di opposizioni, le quali rientrano nella competenza dell'Amministrazione marittima. Il Capo del Compartimento, ricevuto in restituzione l'avviso, fa constare, mediante dichiarazione scritta di seguito a quella del Sindaco, l'esistenza di eventuali opposizioni.

L'avviso da inserirsi nel foglio annunci legali della provincia deve essere anch'esso in carta legale secondo il modello allegato.

Ove vengano presentate opposizioni, il Direttore Marittimo od il Capo del Compartimento, a seconda delle competenze, ne riferiscono al Ministero per la decisione comunicando anche il proprio parere.

C a p o . III : Concorso di più domande

Sez. I
(Criteri di Priorità)

In caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Quando non ricorrono tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiori al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata.

Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile rimozione, la preferenza è data al concessionario precedente, ed, in mancanza, si procede a licitazione privata (art. 37 C. N. modificata dall'art. 3 del D. P. R. 13 Luglio 1954, n. 747).

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente - a giudizio più vite espresso dal Consiglio di Stato - deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione.

Gli usi che rispondono ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 C. N.), in via di massima ed a titolo orientativo e non tassativo per gli uffici dipendenti, possono essere i seguenti nell'ordine:

- usi direttamente connessi con la navigazione ed il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con le prescrizioni dei piani regolatori generali, particolareggiati e di coordinamento;
- usi il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani regolatori di cui sopra e delle direttive della programmazione economica.

Nella valutazione delle maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di cui al primo comma dell'art. 37 C. N., si terrà conto dei seguenti elementi prioritari:

- a) Concessioni per impianti industriali:
 - 1) Volume degli investimenti richiesti e dimensioni previste della produzione con relativo volume produttivo preventivato;
 - 2) Quantità della manodopera di probabile impiego;
 - 3) Necessità per il richiedente di sviluppare la stessa attività (od altra strettamente connessa) svolta su zona finitima e ciò sempre che l'ampliamento risponda ad effettive esigenze di continuità e di potenziamento nell'interesse generale;
 - 4) Precedente attività svolta dal richiedente su zona demaniale marittima resasi inutilizzabile per scopi industriali, e ciò per sopravvenute esigenze di carattere paesistico, urbanistico e per costruzione di opere da parte dello Stato o da parte di altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse;
- b) Concessioni per scopi turistico-balneari:
 - 1) Prove di capacità tecnica e finanziaria, andamento o risultati della gestione offerti da precedenti concessionari per concessioni assentite per gli stessi scopi;
 - 2) Progetti di stabilimenti balneari pubblici, senza recinzioni in legno od altro materiale prefabbricato di facile rimozione o in muratura leggera senza fondazioni e con possibilità per il pubblico di accedere liberamente e gratuitamente all'arenile; verrà data la preferenza, a parità di condizioni, alle domande di concessioni di durata più breve;
 - 3) Progetti di stabilimenti balneari pubblici non aventi le caratteristiche di cui al n. 2;
 - 4) Progetti di bar, ristoranti, impianti sportivi, campeggi di facile rimozione, ritrovi, etc.;
- c) A carattere commerciale:
 - 1) Attività in connessione con quelle marittime;
 - 2) Altre.

Sez. II

(Concessioni per mezzo di pubblica gara o di licitazione privata)

Si richiama il II° Comma dell'art. 37 C. N.

Alla pubblicazione degli incanti precede la compilazione del capitolato d'onori. Tale compilazione viene eseguita previa l'istruttoria prescritta per le domande di concessione. Il capitolato va steso in carta libera e deve comprendere, senza alcuna premessa, le condizioni a cui è subordinata la concessione secondo le stesse forme prescritte per le bozze di atto di concessione, salvo naturalmente la diversa speciale intestazione.

Nella formazione dei capitolati d'oneri sono da tenere presente le due circostanze che seguono:

- a) che quando si tratti di concessioni da farsi nel prevalente interesse del deliberatario, l'aggiudicazione deve essere dichiarata a favore di chi offre il maggiore aumento sulla cifra del canone annuo stabilito in corrispettivo della concessione;
- b) che quando si tratti di concessioni rilasciate nell'interesse prevalente della navigazione e del traffico marittimo, o che comunque riflettano un interesse pubblico, l'aggiudicazione può essere deliberata in base ad altri elementi, quali ribassi di tariffa, maggiore efficienza dei mezzi, incremento delle opere da compiere, etc.

Quando sia stato deciso che la concessione debba assegnarsi per mezzo di pubblici incanti, i Capi di Compartimento trasmettono al Ministero o alla Direzione Marittima, per la preventiva approvazione, i capitolati d'oneri compilati, unendovi a corredo tutti gli atti di istruttoria, a norma anche della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Se gli atti sono regolari, il Ministero provoca, quando sia necessario, il parere degli altri Dicasteri interessati e quindi li restituisce al Capo del Compartimento con invito a procedere agli incanti.

In casi speciali anche quando concorrano varie richieste, analogamente a quanto dispongono la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato, il Ministero potrà, sentite le altre Amministrazioni interessate ed il Consiglio di Stato, disporre che alla concessione si avvenga per mezzo di licitazione od anche di trattativa privata.

Il Ministero o la Direzione marittima, quando si debba addivenire a pubblici incanti, decidono anche quale delle forme prescritte dal Regolamento sulla contabilità dello Stato debba adottarsi.

I Capi di Compartimento marittimo e gli Ufficiali roganti seguono, per quanto attiene alla procedura da adottarsi, sia nei pubblici incanti che nelle licitazioni private o trattative private, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In applicazione dell'art. 16 della legge di contabilità predetta, i processi verbali di aggiudicazioni sono formati dagli Ufficiali designati dai Capi di Compartimento, i quali vengono così ad assumere le mansioni che le disposizioni in vigore attribuiscono agli Ufficiali roganti, tenuto presente che tali processi verbali hanno anch'essi, secondo l'art. 16 citato, valore di atti pubblici.

I processi verbali relativi agli incanti ed alle licitazioni, salvo quelli di diserzione d'incanto, dovranno essere stesi in carta da bollo legale ed a cura dell'ufficiale rogante dovranno essere immediatamente iscritti a repertorio e registrati entro 20 gg. dalla loro data.

A tali processi verbali devono essere allegati un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali su cui esso fu inserito. Tali allegati devono essere bollati con bollo straordinario presso l'Ufficio del Registro; a tergo dell'avviso d'asta l'Ufficiale rogante appone l'annatazione dell'avvenuta pubblicazione prescritta dall'art. 66 del Regolamento di contabilità nella seguente forma:

"Il sottoscritto dichiara che il presente avviso venne regolarmente pubblicato nei (Indicare i luoghi in cui fu pubblicato e le date di pubblicazione documentando tali elementi dai certificati di pubblicazione) a termine dell'art. 66 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato come consta dai certificati originali che si conservano in archivio (e se del caso) e venne inserito nel foglio annunci legali della provincia n. del e nella Gazzetta Ufficiale n. del (art. 82 Regolamento citato)."

I processi verbali di inserzione di incanto che vanno in carta libera non devono essere iscritti a repertorio nè registrati, ad essi vanno allegati, in carta libera, gli stessi atti di cui al comma precedente.

Gli originali dei processi verbali relativi alle aste ed alle licitazioni devono essere custoditi nelle stesse forme prescritte per gli atti di concessione, rivestendo essi, come si è detto, i caratteri di atti pubblici.

Si dà avvertenza che le offerte a schede segrete nei pubblici incanti e nelle licitazioni private devono essere soggette alla tassa di bollo, ai sensi della legge sul bollo, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata, ovvero mediante impiego di moduli di stampa muniti di marche da bollo da annullarsi col timbro d'ufficio.

Le offerte di miglioria che siano presentate nel corso della licitazione privata possono redigersi sullo stesso foglio contenente la prima offerta.

Si allegano in appendice i modelli relativi alle concessioni rilasciate con il sistema della pubblica gara ed ai diversi sistemi di procedure d'incanto o di licitazione privata.

Sez. III

(Depositi per l'incanto)

I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono - a tenore dell'art. 83 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato - di regola, ricevuti dalle sezioni di Tesoreria Provinciale della Repubblica, debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta.

/.

Chiuso l'incanto i depositi vengono restituiti ai concorrenti ad eccezione degli aggiudicatari; i depositi effettuati da questi ultimi vengono trasferiti alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Per il versamento e la restituzione di tali depositi si seguiranno le disposizioni indicate negli articoli da 592 a 601 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità Generale dello Stato.

Sez. IV

(Spese d'incanto)

E' opportuno che in ogni caso l'Amministrazione sia garantita del rimborso delle spese incontrate per l'esperimento degli incanti e delle licitazioni considerato che tali spese derivano da richieste di concessioni avanzate da privati.

Quando in seguito alla gara o alla licitazione, si avviene all'aggiudicazione della concessione, l'aggiudicatario deve versare un deposito per le spese d'incanto, dell'atto di concessione, etc.

Se l'esperimento va deserto o comunque non si addiende all'aggiudicazione, l'Amministrazione si troverebbe nella situazione di non poter ottenere il rimborso delle spese che ha incontrato; è quindi opportuno che, in ogni caso, coloro i quali hanno presentato le istanze che danno luogo alla gara o alla licitazione, siano invitati, prima che inizi l'istruttoria per tale esperimento, a versare una congrua somma destinata a rimborsare l'amministrazione delle spese incontrate, nel caso appunto che non si addienga all'aggiudicazione della concessione.

Sez. V

(Concorrenza di domande nelle concessioni assentite con licenza)

In materia si rimanda all'art. 37 del Codice della Navigazione.

Capo IV: Subingresso nelle concessioni - modifica e cessazione della concessione.

Sez. I

(Subingresso nelle concessioni)

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l'autorizzazione dell'Auto-

rità concedente (1° Comma art. 46 C. N.) e la relativa licenza è rilasciata dal Capo del Compartimento (2° Comma art. 30 R. C. N.).

Il concessionario deve presentare domanda al Capo del Compartimento marittimo. Contemporaneamente colui che intende subentrare al concessionario deve presentare altra istanza nella quale dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

Il subingresso deve essere autorizzato, secondo i limiti di competenza, dal Ministero o dalla Direzione marittima; esso deve risultare da una licenza di subingresso conforme al mod. in appendice.

La licenza di subingresso viene redatta in unico originale su carta legale. Essa deve portare in calce la seguente dichiarazione; che deve essere sottoscritta da colui che subentra nella concessione e da due testimoni:

"Il sottoscritto alla presenza degli infrascritti testimoni dichiara di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni stabilite nell'atto di concessione in data, sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Sig. e gli obblighi dell'atto di concessione derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresì di eleggere domicilio, agli effetti di questo atto, in via,

(Data,

(Seguono le firme)

Detta licenza deve essere iscritta nel repertorio degli atti e registrata nel termine di 20 gg. dalla data di emissione, mediante presentazione all'Ufficio del Registro di copia in carta da bollo legale, certificata conforme dal Capo di Compartimento, con l'applicazione della tassa di registro prevista in merito.

Gli atti che evidenziano i rapporti tra cedente e concessionario devono essere però tassati a parte, per cui nella licenza di subingresso deve essere fatta in proposito apposita riserva come indicato nel modello. Sulla stessa licenza viene presa nota, dopo la stipulazione dell'atto di concessione, degli estremi di questo e della sua registrazione come è indicato anche nel modello.

L'originale viene conservato insieme con l'atto di concessione cui si riferisce, dopo averne preso nota nel registro delle concessioni e sulla pandetta alfabetica dei concessionari.

Alla parte interessata può essere rilasciata copia su carta da bollo legale con intercalari, anch'essi nel dovuto bollo.

La licenza di subingresso ~~non~~ ^{anche} può essere accordata per le concessioni assentite con licenza.

La stessa procedura viene seguita quando il titolare intenda associare altri nella concessione, divenendo così contitolare di essa.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente (II comma Art. 46 C. N.); e nel caso in cui l'Amministrazione non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano, in caso di vendita, le disposizioni sulla decadenza ed in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca (III e ultimo comma dell'art. 30 R. C. N.).

In caso di vendita occorrono le due istanze, una del concessionario ed una dell'acquirente, le quali seguiranno lo stesso iter indicato sopra prima del rilascio della licenza di subingresso.

In caso di esecuzione forzata per fallimento, che è preceduta da una dichiarazione dello stato fallimentare del concessionario, il Capo del Compartimento, se non sussistono motivi per opporsi, può essere autorizzato dal Ministero o dalla Direzione Marittima a far continuare la concessione a favore della massa dei creditori, previa opportuna istanza del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato.

In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne conferma entro sei mesi sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca (III ed ultimo comma dell'Art. 46 C. N.).

Una copia in carta libera, per uso amministrativo, della licenza di subingresso, viene trasmessa al Ministero o alla Direzione Marittima, altra copia alla competente Intendenza di Finanza agli effetti della riscossione del canone fissato dall'atto di concessione, ed infine, quando occorre, una terza copia è trasmessa all'Ufficio del circondario marittimo nella cui circoscrizione cade la concessione, per la dovuta vigilanza.

L'originale di detta licenza dovrà essere in ogni caso trasmessa, per le annotazioni di competenza, alla Ragioneria centrale di questo Ministero che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alla Corte dei Conti, in quei casi in cui i Decreti di approvazione degli atti formali di concessione siano stati registrati da detto organo di controllo.

L'originale della licenza dovrà essere corredato da due copie della stessa, dalle domande dei richiedenti, da copia dell'atto di concessione, dal dispaccio ministeriale o direzionale che ha autorizzato il rilascio della licenza stessa e dagli eventuali pareri citati nelle premesse.

carta
autografa

Sez. II

(Modifica ed estinzione della concessione)

La modifica della concessione è disciplinata dagli articoli 42 C. N. (revoca parziale) 44 -I^a e II^a Comma C. N. e 45 I^a Comma C. N.

L'estinzione della concessione è regolata dagli artt. 44 -III^a Comma e 45 III^a Comma C. N. e può avvenire:

- a) per cause naturali (vedi art. 45 C. N.);
- b) per fatto dell'Amministrazione (vedi art. 44 -II^a e III^a Comma C. N.);

Per la scadenza dei termini della concessione vedi art. 25 R. C. N.

Si raccomanda che periodicamente venga verificato sulla base dello scadenziario quali siano gli atti di concessione di prossima scadenza, per modo che possano tempestivamente essere disposte le azioni da svolgersi secondo le condizioni contrattuali, e provvedere, ove sia richiesto e possibile, per il rinnovo della concessione.

La revoca delle concessioni è disciplinata dagli articoli: 44 C. N. (Modificato dall'art. 3 del D. P. R. 13 Giugno 1954, n. 747), 48 C. N. e 26 R. C. N.

Il decreto di revoca da notificarsi in via amministrativa è ovviamente del Ministero, del Direttore marittimo o del Capo di Compartimento (vedi art. 48 C. N. e 26 R. C. N.).

Prima di emanare il decreto è opportuno sentire le altre Amministrazioni interessate e, specialmente, l'Ufficio Genio Civile OO. MM. e l'Intendenza di Finanza.

Il decreto di revoca deve essere sempre opportunamente motivato. Esso è redatto secondo lo schema allegato. Nei casi previsti è registrato dalla Corte dei Conti. Copia del decreto di revoca deve essere inviata dal Ministero della Marina Mercantile al Ministero delle Finanze; dalle Direzioni marittime o dai Capi di Compartimento in ogni caso all'Intendenza di Finanza. A detta Autorità la comunicazione dell'avvenuta revoca serve per l'annullamento della partita di credito previa liquidazione del conto. Si provvederà quindi per gli atti conseguenti.

L'art. 43 C. N. detta che quanto una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente assentita per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'art. 42 C. N.

Si fa presente che detta procedura deve essere applicata anche quando la concessione precedente sia stata assentita mediante licenza, naturalmente non ancora scaduta.

Il decreto di decadenza, di competenza del Ministero, Direttore Marittimo o Capo del Compartimento e da notificarsi in via amministrativa, deve essere redatto secondo l'allegato modello, sulla base di un certificato in carta libera ad uso amministrativo del Capo del Compartimento attestante chiaramente l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'atto di concessione, certificato redatto anch'esso secondo il modello allegato.

Normalmente, in relazione alle disposte condizioni degli atti di concessione, nel decreto che dichiara la decadenza, deve essere disposto per l'incameramento della cauzione. Per la registrazione, la notifica, l'invio di copia di tale decreto si seguiranno le norme valevoli per la revoca.

Anche il decreto che pronuncia la decadenza, deve essere motivato.

Si provvede alla risoluzione quando il concessionario rinunci alla concessione e l'Amministrazione marittima accetti la richiesta.

La risoluzione viene pronunciata con decreto, seguendo, in via di analogia, le disposizioni previste per la revoca degli atti di concessione.

TITOLO III

Norme particolari per gli atti formali di concessione

Capo I: Procedura per la stipulazione degli atti di concessione - Approvazione e registrazione -

Sez. I (Stipulazione)

Ultimata favorevolmente l'istruttoria per la concessione richiesta, il Capo del Compartimento marittimo redige la bozza dell'atto da stipulare che viene trasmessa al Ministero od alla Direzione Marittima, a seconda della competenza, con tutti gli atti d'istruttoria in originale, salvi gli atti pubblici relativi all'espletamento di incanti o di licitazioni, se eventualmente siano state espletate le gare, che vengono trasmessi in copia autentica.

La bozza dell'atto deve essere fatta preventivamente sottoscrivere dal concessionario in ogni pagina per accettazione.

Il Ministero o la Direzione Marittima verificano la regolarità degli atti e l'esatta redazione dello schema di atto di concessione; se del caso anche nella fase di prima istruzione il Ministero provoca il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate.

Il tutto viene restituito al Capo del Compartimento marittimo con autorizzazione a stipulare l'atto.

In allegato alle presenti istruzioni trovasi un atto tipo che servirà di guida per la redazione dei singoli atti formali.

Gli atti di concessione, ai sensi dell'art. 9 R. C. N., hanno carattere di atti pubblici e pertanto sono soggetti alle norme vigenti in materia. Al riguardo si richiama l'attenzione, oltre che sulle norme di cui al C. N. e relativo regolamento di esecuzione, anche sulle seguenti:

- a) Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (legge 16.2.1913 n. 89 con relativo regolamento approvato con R. D. 10.9.1914 n. 1326 con successive modificazioni;
L. 31 Ottobre 1955 n. 1064 (disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni dell'ordinamento dello Stato civile;
D. P. R. 2 Maggio 1957 n. 432 (regolamento di attuazione della legge 31 Ottobre 1955 n. 1064);
L. 4 Gennaio 1958 n. 121 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme);
D. Pres. Cons. Ministri 3 Agosto 1962 (determinazione delle modalità tecniche per la redazione a macchina di atti pubblici), il quale resta in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dagli artt. 12 e

14 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 contenente norme sulla documentazione amministrativa e legalizzazione ed autenticazione di firme;

b) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato (R. D. 18. XI. 1923 n. 2440 e relativo regolamento approvato con R. D. 23 Maggio 1924 n. 827, con successive modificazioni);

c) D. P. 25 Giugno 1953, n. 492 che reca nuove norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;

L'imposta di bollo si corrisponde, secondo l'indicazione apposta per le singole voci della tariffa in tre modi:

-in modo ordinario: mediante impiego dell'apposita carta filigranata e bollata;

-in modo straordinario:

I -mediante applicazione di marche da bollo;

II -mediante applicazione di visto sul bollo;

III -mediante applicazione di bollo a punzone;

-in modo virtuale: senza materiale apposizione di bollo o visto per bollo, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio del registro o ad altri Uffici debitamente autorizzati;

d) R. D. 30 Dicembre 1923 n. 3269 -che approva la legge sul registro e successive modificazioni.

L'Ufficiale rogante non può rilasciare copia dell'atto, se prima questo non è stato registrato, a meno che non si tratti di atto richiesto d'ufficio ai fini di un procedimento penale o di atto che si trasmette per l'approvazione superiore o per la omologazione, purchè si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale e la copia o l'estratto.

L'Ufficiale rogante non può inserire nei suoi atti o ricevere in deposito atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero emanare provvedimenti in base ad essi; il trasgressore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro e delle soprattasse.

e) Legge tributaria sulle concessioni governative: T. U. approvato con D. P. R. 20 Marzo 1953 n. 112 e successive modificazioni.

Il Capo del Compartimento marittimo deve destinare un ufficiale suo dipendente a ricevere gli atti di concessione, a formare i processi verbali delle aste e delle licitazioni nonchè ad esplicare tutte le altre funzioni notarili connesse.

L'Ufficiale designato assume le vesti di ufficiale rogante ed allo stesso compete la responsabilità della ricezione e della conservazione degli atti e delle altre operazioni che riguardano la materia.

La responsabilità dell'Ufficiale rogante è una responsabilità diretta, derivante dalle funzioni notarili che gli sono affidate, ma il Capo del Compartimento dovrà svolgere anche su tale servizio la necessaria vigilanza.

./.

La designazione dell'Ufficiale rogante è fatta con decreto del Capo del Compartimento a termine dell'art. 95 del Regolamento sulla contabilità dello Stato.

L'Ufficiale rogante deve essere di grado non inferiore a Capitano di porto. Mutando l'Ufficiale rogante, deve redigersi regolare verbale di consegna degli atti e dei registri conservati; alla consegna deve assistere il Capo del Compartimento che deve vistare il verbale.

Il Decreto Legge n. 998 del 13 Maggio 1929 stabilisce che anche gli atti relativi a concessioni assentite dagli Enti portuali, ai quali è affidata l'Amministrazione dei beni del demanio marittimo, debbono essere ricevuti e formati da un ufficiale di porto designato dal Capo del Compartimento marittimo quale Ufficiale rogante.

In base a tale disposizione, su conforme indicazione del Presidente dell'Ente, il Capo del Compartimento designa, nelle forme volute, quale Ufficiale rogante degli atti affidati alla competenza delle Autorità suddette, un ufficiale di porto che sia destinato a prestare servizio presso l'Ente medesimo.

Per gli atti di concessione, che debbono essere stipulati dagli Enti presso i quali non prestano servizio Ufficiali di porto, ha veste di Ufficiale rogante quello destinato a ricevere ed a formare gli atti relativi alle concessioni assentite dalla Capitaneria di Porto e lo stesso provvede, una volta che l'atto sia perfetto, a trasmettere copia conforme dello stesso al Presidente dell'Ente.

L'atto di concessione non può essere ricevuto dall'Ufficiale rogante se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, da due testimoni.

Spetta all'Ufficiale rogante di accertare quale sia la volontà delle parti e presiedere personalmente alla compilazione integrale dell'atto.

L'Ufficiale rogante deve inoltre essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

L'atto di concessione, oltre alla formula, in titolo "Repubblica Italiana" deve sempre contenere:

- a) -l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, del mese, del giorno e della sede della Capitaneria in cui viene ricevuto;
- b) -nome, cognome dell'Ufficiale rogante ed estremi del decreto del Capo di Compartimento relativo alla sua nomina;
- c) -nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio del concessionario.

Se il concessionario od i concessionari intervengono per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni saranno osservate anche rispetto a costui. La procura deve essere annessa all'atto medesimo.

mo o in originale o in copia, a meno che l'originale e la copia non si trovi già negli atti dell'Ufficiale rogante.

In caso di richiesta di concessione da parte di società occorre tener presente che la durata della concessione non può essere superiore a quella della società medesima.

d) - la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo di fidejacenti;

e) - le indicazioni contenute nell'art. 19 R. C. N.

In caso di concessione di opere già passate in proprietà dello Stato ciò dovrà risultare ben chiaro nell'atto; la concessione in tal caso deve avere per oggetto sia il suolo demaniale che le opere demaniali, ed il canone deve essere determinato con riferimento sia al suolo che alle opere ora di proprietà dello Stato.

In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate dovrà essere inserita la clausola per cui l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nè alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto delle erosioni.

Si deve avere cura poi che vi sia sempre preciso ed esatto riferimento tra le indicazioni contenute nell'atto ed i piani adesso allegati, per modo che sia sempre agevole l'esatta individuazione sul piano del bene concesso, onde evitare ogni contestazione.

In ogni caso i piani devono essere visti dal Genio Civile 00. MM. che ne controlla l'esattezza.

Quando vengono dati in concessione fabbricati, capannoni od altri manufatti di proprietà dello Stato, deve essere allegato all'atto, oltre ai piani ed ai disegni dei manufatti medesimi, anche il testimoniale di stato di essi.

Ai fini di quanto contenuto nella lettera a) dell'art. 47 del C. N. devono essere specificamente previsti i termini di inizio, intermedi e di ultimazione dei lavori, le modalità di sorveglianza e di controllo degli stessi e quanto altro si riferisca alla esecuzione delle opere.

- il termine d'inizio della gestione, sempre ai fini di quanto contenuto nella lettera a) del predetto art. 47 C. N.;

- lo scopo della concessione, per cui devono essere con esattezza indicate le facoltà attribuite al concessionario, precisando l'uso cui debbono essere destinati i beni concessi e stabilendo il divieto assoluto di una diversa destinazione;

- la durata della concessione: influiranno oltre all'elemento ammortamento anche le esigenze pubbliche e l'importanza delle opere.

La durata deve essere stabilita tenendo presente che in via di massima non si debbono superare i 20 anni, salvo casi particolari (approdi per il diporto nautico e concessioni per scopi industriali di grande portata. La decorrenza delle concessioni deve essere stabilita normalmente dalla data di approvazione dell'atto. Se il bene sia stato già consegnato a tale data, con atto di sottomissione, la decorrenza si deve stabilire dalla data di questo. Quando si tratti di rinnovazione deve essere tenuto presente il dettato dell'art. 10 del R. C. N.;

- le modalità di esercizio della concessione ed i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti ai fini di quanto stabilito nella prima parte della lettera b) dell'art. 47 C. N.;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero delle rate del canone, il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione ai fini di quanto stabilito nella lettera d) dell'art. 47 C. N.;
- le condizioni che determinano il buon uso dell'esercizio (seconda parte lettera b) dell'art. 47 C. N.);
- l'importo della cauzione: si ricorda che in nessun caso detto importo può essere inferiore a due annualità di canone (art. 17 R. C. N.). Qualora la cauzione sia depositata in titoli, il valore complessivo nominale di questi deve essere pari all'ammontare reale della cauzione stabilita dall'atto di concessione, secondo il listino di borsa del giorno precedente il versamento. Il versamento della cauzione ed il deposito dei titoli deve essere effettuato presso la sezione di Tesoreria Provinciale - Serv. Cassa Depositi e Prestiti e non presso la stessa Tesoreria a titolo di depositi provinciali amministrati dal Tesoro (validi questi solo per gli atti di sottomissione);
In luogo della cauzione in numerario o in titoli dello Stato, viene, a volte, presentata una polizza fidejussoria ovvero una fidejussione bancaria. Mentre è da escludere la possibilità di accettare polizze fidejussorie in sostituzione delle cauzioni realitate che tali forme di garanzia sono previste solo in alcuni determinati casi contemplati da particolari provvedimenti legislativi - è ammissibile, invece, l'accettazione di fidejussioni bancarie prestate dagli Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena ed Istituto Bancario S. Paolo di Torino) e dalle banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma). Ciò in base alle modificazioni apportate dal D. P. R. 26 Luglio 1948, n. 1309 agli artt. 54, 55, 56 e 57 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Dette fidejussioni possono altresì essere accettate, in virtù del successivo D. P. R. 22 Maggio 1956, n. 635, se prestate dalle A-
/.

ziende di credito ordinario aventi un patrimonio non inferiore a 300 milioni di lire, dalle Casse di Risparmio, dai Monti di credito su pegno di 1^a categoria e dalle Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire,

Al riguardo si avverte che le fidejussioni bancarie rientrano fra le forme accessorie di cauzione e potranno essere accettate solo in casi particolari - esplicitamente autorizzate dalla autorità competente al rilascio della concessione (Ministero o Direzione Marittima) - a favore di società, enti o privati di particolare fiducia (Magazzini generali, Consorzi agrari, ecc.) e che ne facciano espressa richiesta.

Comunque l'accettazione della fidejussione bancaria deve essere subordinata alla corresponsione, da parte dei richiedenti e per il tempo in cui la cauzione dovrebbe essere vincolata, di un interesse pari alla differenza fra la misura del tasso, fissato nel minimo del 5%, per il pagamento degli interessi nel caso di esonero da versamento della cauzione e quello di provvigione dovuto dalle ditte stesse agli Istituti di credito, ovvero - preferibilmente - all'aumento del canone demaniale per una aliquota pari alla differenza suddetta;

Sia in numerario, sia in titoli di Stato, sia sotto forma di fidejussione bancaria l'ammontare della cauzione deve essere congruo; l'ultimo comma dell'art. 17 R. C. N. fissa un limite minimo, ma non è detto che a tale limite minimo l'Amministrazione debba attenersi; essa deve poter contare su una disponibilità che possa assicurare il soddisfacimento di tutti i suoi crediti, il rimborso delle spese anticipate e, soprattutto, la possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente si dovessero rendere necessari per avere il concessionario con travvenuto ai propri obblighi. Pertanto benchè l'ammontare della cauzione venga proposto dall'Ufficio del Genio Civile, spetta a questa Amministrazione valutare la proposta ed apportarvi tutte quelle varianti che ritenesse opportuno.

L'ammontare della cauzione in sostanza, può variare a seconda dell'importanza degli obblighi assunti dal concessionario, del valore del bene concesso e della particolarità della concessione.

Deve sempre determinarsi che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nell'atto di concessione, prelevi somme dalla cauzione, questa dovrà essere reintegrata entro congruo termine. L'interessato viene invitato a versare la cauzione secondo il modello allegato.

Quando il deposito sia stato eseguito, il Capo del Compartimento ritira dall'interessato la dichiarazione provvisoria di versamento e completa degli estremi di questa l'articolo che si riferisce alla cauzione.

Quando ogni formalità per il perfezionamento dell'atto di con-

cessione sia stata ultimata, viene restituita al concessionario la dichiarazione provvisoria di versamento. Il concessionario, ottenuta la polizza definitiva, deve esibirla alla Capitaneria che ne estrae copia ad uso amministrativo da tenersi insieme con l'atto originale, dispone per l'annotazione su questo dell'avvenuta emissione della polizza, restituendo quindi la polizza all'interessato, che deve custodirla ed esibirla quando necessario;

le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione demaniale marittima. Dette condizioni possono essere di varia specie in relazione alla varietà delle concessioni medesime. In ogni atto devono essere incluse le condizioni dettate dalle altre Amministrazioni interessate e concordate con le stesse. Si deve aver cura di imporre, previa accordi con il Genio Civile OO. MM., anche quelle condizioni inerenti alla sicurezza ed alla polizia marittima ed in primo luogo quelle atte ad evitare incendi.

Fra le condizioni va, in particolare, rammentata quella relativa all'approvazione dell'Autorità marittima delle tariffe per l'uso della concessione, anche ai fini di quanto disposto dagli artt. 30 e 68 C. N. e 27 e 59 R. C. N.

Per gli stabilimenti balneari dovrà essere prescritta, prima dell'inizio di ogni stagione balneare, l'esibizione della licenza di esercizio della Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco.

L'articolo 47 C. N. stabilisce la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la decadenza se il concessionario contravvenga agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, per cui è applicabile la dichiarazione di decadenza per ogni inadempienza, anche se non sia prevista di volta in volta;

la corresponsione dell'indennizzo, qualora sia prevista, in caso di revoca: tale indennizzo dovrà, ove non sia disposto altrimenti, essere pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. Occorre quindi inserire la clausola relativa alla determinazione del costo effettivo (escluso ogni aumento per spese generali), avvalendosi dell'opera del Genio Civile OO. MM. ed in contraddittorio con il concessionario, sulla base delle fatture e dei documenti di spesa che questi dovrà presentare.

l'ammontare dell'assicurazione o, quanto meno, i criteri per determinarlo, qualora si preveda l'obbligo di assicurare le opere presso le compagnie di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione: le spese dovranno porsi a carico del concessionario e le polizze dovranno essere vincolate a favore dell'amministrazione. Normalmente i danni coperti sono il fulmine e gli incendi, ma possono essere previsti altri danni.

Si deve stabilire di solito che, in caso di totale distruzione delle opere, il concessionario avrà facoltà di ricostruire e rimettere in efficienza il suo stabilimento o di rinunciare alla concessione. Nel primo caso l'indennizzo corrisposto dagli assicuratori sarà per intero devoluto al concessionario, nel secondo caso l'indennizzo sarà ripartito tra il concessionario e lo Stato, con lo stesso criterio stabilito per il pagamento dell'indennizzo in caso di revoca per motivi di pubblico interesse, nel senso che spetteranno al concessionario tante quote parti dell'indennizzo quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione, mentre il resto spetterà allo Stato.

Nei casi di semplice danneggiamento, l'indennizzo andrà al concessionario, ma questi sarà obbligato a riparare i danni;

- manutenzione del bene demaniale e delle opere erette. Deve in ogni caso essere sancito l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria a spese del concessionario, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere di ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare l'art. 47 (lettera f) del C. N.

L'incameramento deve essere considerato come un implicito diritto spettante allo Stato, ferma la facoltà dell'Amministrazione, alla scadenza, di rinunciare all'incameramento e di ordinare la demolizione delle opere, ben inteso a spese del concessionario. Il Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, n. 450 del 4 Luglio 1962, che si allega, si è espresso in merito, alla interpretazione degli articoli 802 e 803 del passato Regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina Mercantile - approvato con R. D. 20 Novembre 1879, n. 5166;

f) - l'indicazione di tutti i documenti allegati che si inseriscono nell'atto e la menzione che dell'atto stesso è stata data lettura dall'Ufficiale rogante;

g) - la menzione che l'atto è stato scritto dall'Ufficiale rogante o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

h) - la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidejacenti, dei testimoni e dell'Ufficiale rogante. Negli atti contenuti in più fogli la sottoscrizione deve avvenire in margine a ciascun foglio anche con il solo cognome, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali devono essere apposte anche su ciascun foglio dei documenti allegati, a meno che non si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, cedono il numero di sei, si potrà apporre in margine a ciascun fo

glio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale dell'Ufficiale rogante non è necessaria quando l'atto è stato scritto di suo pugno.

Gli originali degli atti di concessione devono essere scritti in carattere chiaro, distinto e facilmente leggibile, senza lacune, senza abbreviazioni, aggiunte, correzioni, alterazioni o abrasioni nel corpo degli atti.

Occorrendo togliere, variare, aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti e dei testimoni l'Ufficiale rogante deve:

- a) cancellare le parole che si vogliono togliere o variarle in modo che si possano sempre leggere;
- b) portare le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla prima delle sottoscrizioni;
- c) fare menzione in fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni tanto del numero delle parole cancellate quanto delle postille nonchè della lettura delle postille stesse, se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Le aggiunte e variazioni che le parti volessero fare dopo le loro sottoscrizioni e quelle dei testimoni, ma prima che l'Ufficiale rogante abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti, si considerano non avvenute.

A norma dell'art. 12 della legge 4. I. 1968 n. 15 gli atti pubblici sono redatti a stampa o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione. Fino all'emanazione di detto decreto resta in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Agosto 1962.

Gli atti devono nell'originale essere scritti sulla carta filigranata e bollata; i tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli degli ingegneri, archetti, misuratori, periti, le liquidazioni, dimostrazioni ed altri lavori dei liquidatori e dei ragionieri, da allegarsi all'atto, devono essere debitamente bollati.

Gli altri atti allegati all'originale dell'atto di concessione, quali relazioni, perizie, deleghe, etc. devono anche essere esposti in carta da bollo. L'avviso di pubblicazione della domanda e l'esemplare del foglio annunci legali che contiene tale pubblicazione

ne da allegarsi all'atto di concessione, saranno anch'essi soggetti al bollo.

~~Ad ogni atto devono di massima essere allegati i seguenti documenti da contrassegnare con lettera dell'alfabeto, quando siano molto numerosi con un numero progressivo:~~

- 1) ~~finanziaria del concessionario (in originale);~~
- 2) ~~tipi planimetria;~~
- 3) ~~relazioni di carattere tecnico e finanziario presentate;~~
- 4) ~~alibrazioni comunali, fatti costitutivi e statuti delle Società, documenti relativi al conferimento delle facoltà e alla direttiva delle Società, atto-enti, procure e delibere ecc.~~

Quando intervengono funzionari delegati da altre Amministrazioni dello Stato, devono essere allegate all'atto le copie delle lettere ufficiali di delega;

- 5) documenti relativi alla pubblicazione della domanda;
- 6) (Qualora la concessione abbia avuto luogo per mezzo di pubblici incanti): copie, nella prescritta carta da bollo, autenticate dall'Ufficiale rogante, del capitolato, dell'avviso d'asta, del verbale di deliberamento definitivo e dell'offerta del concessionario.

A tergo degli avvisi d'asta l'Ufficiale rogante deve apporre la seguente dichiarazione:

" Il sottoscritto dichiara che il presente avviso venne regolarmente pubblicato in (Indicare i luoghi e le date in cui fu pubblicato) a termine dell'art. 66 del Reg. per l'Amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato come consta dai certificati originali che si conservano nell'archivio (se del caso) e venne inserito nel foglio annunci legali della provincia di in data e nella G. U. n. in data

- 7) ~~gli altri documenti che si riferiscono prettamente alle condizioni dell'atto e che si ritiene opportuno allegare all'atto medesimo.~~

I testi originali degli atti, quando siano costituiti da più fogli, devono essere legati fra loro e con foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori fatti nel dorso dei fogli stessi, e gli estremi del nastro, riuniti fra loro, vanno fermati con corallacca su di una pagina del foglio esterno, e ciò prima che gli atti stessi siano sottoposti alla firma. Sulla corallacca viene apposto un timbro costituito dal sigillo dell'Amministrazione di diametro non superiore a cm. 3.

La firma finale deve essere stesa per intero, quella dell'Ufficiale rogante deve essere munita del timbro di ufficio.

Prima di firmare, il concessionario.

Quando il firmatario sia un rappresentante del concessionario od intervenga nell'interesse di una Società o Ente, deve far precedere la firma dell'indicazione della sua qualità con opportuna dizione variabile a seconda dei casi.

Dopo di concessionario firma il rappresentante dell'Amministrazione marittima, quindi i rappresentanti delle altre amministrazioni, ove siano intervenuti, poi i testimoni, i quali alla firma devono fare seguire tale loro qualità ed infine l'Ufficiale rogante.

Nei casi in cui si dovesse variare qualche disposizione dell'atto dopo che questo è stato firmato dall'Ufficiale rogante, si dovrà stipulare un atto suppletivo.

Appena l'atto di concessione è stato stipulato, esso deve essere iscritto a repertorio negli atti soggetti a registrazione. Per la tenuta del repertorio stesso, la sua presentazione all'Ufficiale del registro ed ai funzionari dell'Amministrazione del Registro, si devono osservare le norme contenute nella legge del registro, che commina anche le penalità per le irregolarità nella tenuta del repertorio e nello svolgimento delle mansioni che si riferiscono all'operazione della registrazione.

Prima di essere messo in uso dall'ufficio, il repertorio deve essere presentato al Pretore del mandamento, il quale segnerà e numererà i fogli di cui si compone. L'iscrizione a repertorio deve avvenire il giorno stesso nel quale l'atto viene stipulato.

A tenore dell'art. 130 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 3269, che approva la legge di registro, il repertorio deve essere presentato semestralmente, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno al ricevitore del registro del distretto, il quale ne rilascia ricevuta. Il ricevitore appone il "visto" a repertorio, e nunciando il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna registrazione.

I funzionari dell'Amministrazione del Registro possono eseguire ispezioni dei registri, repertori ed atti depositati in pubblici uffici, ma devono farne preventiva richiesta; non possono compiere ispezioni nei giorni festivi; la durata dell'ispezione non può superare le quattro ore giornaliere.

Chi si opponga a dette ispezioni è soggetto a pene pecuniarie, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dal Codice penale, qualora nel fatto si ravvisino elementi che configurino reato ed indipendentemente dalle pene disciplinari prescritte dai singoli

li ordinamenti delle varie Amministrazioni.

L'Ufficiale rogante deve rilasciare ai funzionari della Amministrazione del registro richiedenti, in forma autentica, gratuitamente ed in carta libera, gli estratti dei registri e le copie degli atti da lui custoditi, entro il termine di giorni 8 dalla richiesta ufficiale o entro un termine più breve nei casi di urgenza. Non ottemperando, l'Ufficiale rogante incorre nelle pene pecuniarie previste.

Il ricevitore di registro non può frattenere il repertorio a lungo ed appena questo sarà restituito, vi verranno iscritti, secondo ordine di data, gli atti ricevuti durante il tempo in cui il registro stesso è rimasto in deposito.

~~l'atto di concessione deve essere iscritto anche nel registro delle concessioni prescritte dall'art. 21 R.C.N.~~

~~Alla sommità della prima rubrica dell'atto stipulato deve essere segnato il numero del repertorio ed il numero d'ordine della rubrica delle concessioni.~~

Deve essere inoltre tenuta ~~una rubrica alfabetica dei concessionari, nella quale devono essere segnati sequenti:~~

- 1) ~~il cognome e nome del concessionario, se si tratta di persona fisica, o la ragione sociale, o la denominazione se si tratta di persona giuridica;~~
- 2) ~~il numero di iscrizione nel registro delle concessioni;~~
- 3) ~~la data dell'atto di concessione;~~
- 4) ~~la scadenza.~~

Deve essere altresì tenuto ~~un calendario annuale, nel quale, all'atto della stipulazione dell'atto di concessione, vengono segnati nella pagina corrispondente all'anno di scadenza, i dati indicati nella rubrica alfabetica, per modo che sia agevole prendere tempestivamente l'iniziativa degli atti prescritti in previsione della scadenza.~~

Sez. II

Approvazione degli atti di concessione

~~Le requisite registrazioni necessarie, viene trasmessa, secondo i casi, al ministero od alla Direzione provinciale, una copia in carta libera, anche dattilografata, dell'atto di concessione autenticata dall'Ufficiale rogante e vistata dal Capo del Compartimento.~~

Tutte le copie di tutti i documenti e gli atti annessi all'atto di concessione, devono essere trascritti per intero, uno di seguito all'altro, col solo intervallo di una linea, cominciando subito dopo la firma dell'Ufficiale rogante, previa la dizione: "Segue copia degli atti allegati". Si deve trascrivere anche un estratto del foglio degli annunzi legari della provincia.

La copia inviata al Ministero dovrà essere autenticata con la seguente formula:

"Dichiaro io sottoscritto, (grado, cognome, nome,) Ufficiale rogante designato con decreto n. in data, dal Capo del Compartimento marittimo, a ricevere gli atti di concessione, che la suesposta copia, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo, è conforme all'originale che si conserva fra gli atti di archivio.

Il, di porto Ufficiale rogante,
Visto il, di porto Capo del
Compartimento marittimo di,"

Anche sui tipi planimetrici allegati alla copia deve essere apposta annotazione che attesti essere il tipo conforme a quello allegato all'originale.

Intesa con la copia dell'atto, vengono trasmessi al Ministero od alla Direzione Marittima gli atti istruttori e la bozza approvata, oltre alla ricevuta provvisoria del deposito della cauzione della sezione della tesoreria provinciale. Qualora sia già stata emessa, viene trasmessa la polizza definitiva.

Il Ministero o la Direzione Marittima provvedono per l'approvazione dell'atto mediante decreto e per l'eventuale registrazione del decreto stesso presso la Corte dei Conti, dando quindi avviso dell'avvenuta approvazione dell'atto, mediante invio della copia del relativo decreto, al Ministero delle Finanze ed al Capo del Compartimento marittimo, al quale vengono resti tutti anche tutti gli atti d'istruttoria e la copia dell'atto.

I decreti di approvazione devono indicare anche le singole somme che nei vari esercizi finanziari devono essere imputate ai capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento di contabilità. Si rammenta che vanno registrati presso la Corte dei Conti i decreti di approvazione degli atti di importo superiore a L. 1.200.000. complessive per tutta la durata della concessione. Qualora l'atto debba essere registrato presso la Corte dei Conti, a corredo dei decreti di approvazione, dovrà essere inviato alla Corte predetta l'originale dell'atto di concessione ed una copia dello stesso, che sarà trattenuta dal citato organo di controllo. Avvenuta la registrazione dell'atto presso la Corte dei Conti, l'originale verrà ritrasmesso alla Capitaneria competente.

Handwritten notes:
L. 1.200.000
L. 1.200.000

Non possono essere registrati presso la Corte dei Conti atti con canone provvisorio; pertanto, al fine di evitare il diniego della Corte, bisogna astenersi dal procedere all'approvazione ed all'invio per la registrazione di quegli atti per i quali non sia stato ancora fissato il canone definitivo di concerto fra il Ministero della Marina Mercantile e quello delle Finanze, ai sensi della legge 21. 12. 1961, n. 4501.

Si allega in appendice il modello di decreto di approvazione.

Il Capo del Compartimento marittimo, appena ricevuto il dispaccio che dà notizia dell'avvenuta approvazione dell'atto di concessione, trasmette il testo all'Ufficiale rogante, il quale appone, in calce all'atto stesso, le seguenti annotazioni:

"Il suesposto atto è stato approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile (o del di porto, Direttore marittimo di) in data registrato alla Corte dei Conti il al Registro del Bilancio di entrata foglio come da di spaccio del n. del pervenuto alla Capitaneria il"

Tale annotazione è firmata dall'Ufficiale rogante e vista dal Capo del Compartimento marittimo.

Sez. III

(Registrazione degli atti di concessione)

Secondo l'art. 80 n. 4 della Legge sul Registro, l'obbligo di richiedere la registrazione degli atti e di provvedere al pagamento della tassa incombe ai Funzionari delegati a ricevere gli atti.

~~La registrazione, secondo quanto prescrive l'art. 81 della citata legge, deve essere richiesta entro 20 giorni da quello in cui perviene all'Ufficio la notizia dell'avvenuta approvazione.~~

~~All'Ufficio del Registro devono essere consegnati l'originale dell'atto di concessione e una copia autenticata dall'Ufficiale rogante e vista dal Capo del Compartimento, nelle stesse forme indicate per la copia da inviare al Ministero, con la variante che deve essere precisato che tale copia è rilasciata per uso dell'Ufficio del Registro. La copia è redatta in carta legale.~~

Per la bollatura straordinaria dei piani, disegni, etc. annessi a tale copia, per uso del Registro, si provvede secondo tariffa. Le copie degli atti devono essere stese sempre su carta legale.

Insieme con l'originale e copia dell'atto di concessione viene consegnata all'Ufficio del Registro copia autenticata del dispaccio ministeriale o direzionale che comunica l'avvenuta approvazione dell'atto, avendo cura di far risultare, su tale copia, gli estremi del protocollo.

L'Ufficio del Registro provvede per l'esazione della tassa di registro e dei diritti di segreteria e restituisce l'originale dell'atto, trattenendone una copia. Le quietanze relative ai suddetti diritti sono trattenute dall'Ufficiale rogante ed allegate all'atto originale.

Ottenuta la restituzione dell'atto originale, l'Ufficiale rogante provvede per l'annotazione sul repertorio dell'avvenuta registrazione.

C a p o II : Esecuzione degli atti di concessione

Sez. I

(Comunicazione agli Uffici finanziari. Pagamenti del canone e della tassa di concessione governativa. Consegna)

Secondo la normativa sulle concessioni governative, le concessioni di demanio marittimo non hanno effetto ove non con sti il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta.

E' altresì necessario che non siano iniziati gli atti per l'esecuzione degli atti di concessione, ed in primo luogo che non si provveda alla consegna dei beni, se il concessionario non abbia pagato la prima rata del canone o comunque le rate dovute, secondo quanto determina l'atto di concessione.

E' da tenere anche presente che la copia dell'atto ad uso del concessionario non può essere consegnata se prima questi non abbia provveduto al pagamento dei diritti di segreteria che ad essa si riferiscono.

Per quanto riguarda quindi la tassa di concessione governativa e la prima rata di canone, è necessario che i Capi di Compartimento, prima di procedere alla consegna delle zone concesse, abbiano la prova dell'avvenuto pagamento delle suddette somme.

X Appena compiute le operazioni di registrazione, il Capo del Compartimento emette ordine d'introito per il pagamento a carico del concessionario, da effettuarsi presso l'Ufficio del Registro, della tassa di concessione stabilita e della prima rata di canone o delle rate dovute, se il bene demaniale sia già in possesso del concessionario.

Tale ordine d'introito deve contenere sulla madre e

sulla figlia i seguenti dati:

- 1^ Ufficio che ha stipulato l'atto di concessione;
- 2^ Località e Comune ove si trovano le aree concesse;
- 3^ La data dell'atto di concessione;
- 4^ Cognome, nome e domicilio del concessionario;
- 5^ Bene demaniale concesso e scopo della concessione;
- 6^ Durata, decorrenza e scadenza dell'atto di concessione;
- 7^ Canone stabilito nell'atto di concessione, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- 8^ Ammontare del canone da versare;
- 9^ Altre eventuali notizie.

La tassa di concessione governativa si corrisponde con versamento su c/c postale al 1^ Ufficio IGE Roma.

~~Il Capo del Compartimento notificando per iscritto, al concessionario, avendo cura di fare risultare la data dell'avvenuta notifica, che l'atto di concessione è stato approvato e che il concessionario stesso è tenuto, a termine dell'atto stesso, a versare entro 15 giorni l'ammontare del canone dovuto e della tassa di concessione governativa risultanti dall'ordine d'introito, che gli viene trasmesso con la notifica, e a presentarsi, entro 30 gg. dalla notifica medesima, per prendere in consegna i beni demaniale concessogli, esibendo la bolletta attestante il avvenuto pagamento dei suddetti dritti.~~

Qualora il concessionario sia già in possesso dei beni concessigli, si deve parlare di "consegna definitiva".

Presentandosi il concessionario per la presa in consegna dei beni demaniale, viene ritirata la bolletta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa e le rate di canone dovute. Sull'atto originale al quale è allegata tale bolletta, viene fatta la seguente annotazione:

"Pagata la tassa di concessione governativa di L. giusta quanto risulta dalla bolletta n. del. rilasciata dall'Ufficio del registro di.

"Pagata la prima rata (o le. rate) di canone in L. giusta quanto risulta dalla bolletta n. del. rilasciata dall'Ufficio del registro di.

L'Ufficiale rogante.

Visto il Capo del Compartimento marittimo.

Il Capo del Compartimento (o suo delegato) effettua

quindi la consegna della zona, che deve risultare da apposito verbale secondo l'allegato modello e che poi è consegnato all'Ufficiale rogante, il quale lo unisce all'atto di concessione. Il verbale di consegna è redatto in doppio originale in carta da bollo di cui uno per uso dell'Ufficio del registro. Il verbale deve essere registrato entro 20 gg. dalla sua data con tassa fissa a termine della legge sul registro. (Sull'originale dell'atto Mo di concessione viene fatta la seguente annotazione:

Effettuata dal Capo del Compartimento marittimo (oppure da..... per sua delegazione) la consegna di beni demaniali concessi col presente atto il..... giusta quanto risulta dal verbale.....

L'Ufficiale rogante

Visto il Capo del Compartimento marittimo".

Ove sia riconosciuto necessario, può essere richiesto per la consegna l'intervento di un rappresentante del Genio Civile OO. MM.

La consegna si esegue sulla scorta dell'atto di concessione, dopo riconosciuta la località e fatte le misurazioni valevoli a stabilire la precisa entità del terreno. Occorrendo, si procede ad apposizione di termini a spese del concessionario.

Quando la consegna sia stata eseguita precedentemente in via provvisoria con atto di sottomissione, essa deve ripetersi in forma definitiva e deve altresì ripetersi in caso di rinnovazione della concessione. Quando si tratta di rinnovazione dell'atto di concessione, è opportuno rinnovare la consegna per accertare a distanza di molti anni l'effettivo stato della zona concessa; inoltre nei casi in cui le opere erette dal concessionario siano passate al termine della concessione in proprietà dello Stato, la consegna deve riguardare non solo le aree ma anche le opere dette.

Oltre che al concessionario, la consegna può essere fatta ad un suo legale rappresentante, munito di procura da allegarsi, previo opportuno accenno, al verbale, salvo che essa sia già allegata all'atto di concessione e contempli anche la consegna in specie, od in genere ogni operazione relativa alla concessione.

Copia legale del verbale di consegna può essere rilasciata al concessionario per suo uso.

Prima di effettuare la consegna dei beni demaniali, vengono preparate due copie dell'atto di concessione originale, una in carta libera ad uso dell'Intendenza di Finanza, e l'altra in carta da bollo, ad uso del concessionario.

I piani, tipi, disegni, modelli etc. devono essere bollati anche essi come prescritto.

La copia viene consegnata solamente dopo che il concessionario abbia corrisposto tutto quanto deve, compresi i diritti di segreteria inerenti alla copia stessa.

Il Capo del Compartimento provvede a trasmettere d'urgenza all'Intendenza di Finanza, per l'iscrizione della partita di credito, la copia in carta libera, già preparata.

~~Dall'originale dell'atto di concessione vengono quindi estratte le copie autentiche in carta libera, che occorressero eventualmente, per l'Ufficio Genio Civile CC. NN.~~

Viene restituita inoltre al Ministero od alla Direzione Marittima, per loro dotazione, debitamente completata, la copia dell'atto. Si tenga presente che le copie devono essere tutte perfettamente conformi all'originale e pertanto esse devono riportare tutte le annotazioni relative alla registrazione, alla approvazione, al pagamento dei diritti dovuti, alla effettuata con segna.

Tutte le autenticazioni delle copie saranno eseguite dall'Ufficiale rogante e saranno vistate dal Capo del Compartimento con la formula già riportata, nella quale dovrà essere indicato ad uso di quale Amministrazione o di quale persona la copia è destinata.

Quando il versamento della cauzione risulti dalla ricevuta provvisoria, all'atto della conversione in polizza definitiva di tale ricevuta, è opportuno che sia annotata sull'atto originale l'avvenuta conversione e ne sia data comunicazione al Ministero o alla Direzione marittima per il riporto dell'annotazione sulla copia dell'atto di concessione.

Sez. II

(Conservazione degli atti)

L'Ufficiale rogante deve provvedere ai sensi dell'art. 20 R. C. N., sotto sua responsabilità, all'ordinata custodia degli atti pubblici originari, che devono essere legati in volume per ordine cronologico, che non possono essere rilasciati ad alcuno, presentati o depositati, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Tali atti non sono poi da comprendersi tra le carte da vendere o da distruggere (art. 100 Regolamento sulla contabilità di Stato).

Essi debbono essere conservati in apposito armadio chiuso, da custodire in locale adatto.

Per l'invio all'Ufficio del Registro od il ritiro da questo degli atti originali, deve essere impiegato personale

che dia sicuro affidamento di capacità, e dovrà adoperarsi custodia chiusa a chiave.

In caso di smarrimento della copia consegnatagli, il concessionario, previo anticipato deposito delle occorrenti spese, può ricevere altra copia dell'atto compilato nella stessa guisa della prima. La medesima è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Cve simili copie siano chieste da persone od Amministrazioni non governative estranee alla concessione, si osserveranno le disposizioni stabilite dal Codice di procedura civile, e principalmente quelle contenute negli artt. 743 e seguenti del Codice stesso, osservate sempre le leggi sul registro, sul bollo e sulle concessioni governative.

Le copie richieste per uso di altre Amministrazioni dello Stato sono rilasciate su carta libera. In ogni caso nella autenticazione si deve far cenno dell'uso al quale le copie stesse sono destinate.

Sez. III

(Osservanza dell'esatta esecuzione delle clausole dell'atto di concessione)

Dopo la consegna al concessionario del bene oggetto dell'atto di concessione divenuto perfetto, è indispensabile, durante tutto il periodo della concessione, e specie nel primo periodo della stessa, sorvegliare accuratamente perchè siano osservate tutte le clausole dell'atto medesimo.

Occorre evitare che i concessionari eseguano opere maggiori o diverse da quelle stabilite, che non rispettino i termini iniziali, intermedi e finali di esecuzione, che alterino il regime delle zone concesse, etc., intervenendo con tempestività ad eliminare eventuali abusi che possono porre l'Amministrazione di fronte al fatto compiuto. Occorre sorvegliare altresì che le concessioni non siano oggetto di illecite speculazioni.

Sez. IV

(Riconsegna dei beni concessi)

Cessata la concessione, il Capo del Compartimento provvede, con le stesse formalità prescritte per la consegna al concessionario, alla ripresa in consegna dei beni demaniali.

Quando le opere erette debbano essere devolute allo

Stato, alle operazioni di presa in consegna (che, come si è detto, devono svolgersi anche se la concessione viene rinnovata, potendosi provvedere in tal caso a redigere un unico verbale di consegna e riconsegna) deve intervenire un rappresentante dell'amministrazione finanziaria e devono redigersi i testimoniali di Stato delle opere che passano in proprietà dell'Erario e che sono iscritte, a cura dell'Amministrazione finanziaria, nello inventario dei beni di demanio pubblico marittimo.

Per le concessioni di scarsa importanza, quando le zone concesse siano state ridotte in pristino, può farsi a meno di provvedere alla formale ripresa in consegna, bastando che l'Autorità marittima locale accerti l'avvenuta riduzione in pristino.

C a p o III : Liquidazione dei depositi.

Compite le formalità di rito, il Capo del Compartimento fa preparare la nota delle spese sostenute con le somme depositate, come da allegato modello.

Se il deposito è insufficiente, il concessionario deve corrispondere la differenza.

La nota è compilata in carta libera e deve essere firmata dal Capo del Compartimento e, per accettazione, dal concessionario; se il residuo viene consegnato al concessionario, costui fa dichiarazione di quietanza e viene applicato il bollo.

Si avrà in ogni caso cura che le spese d'istruttoria siano contenute in giusti limiti, o siano proporzionate all'importanza della concessione.

C a p o IV : Svincolo delle cauzioni.

La restituzione delle cauzioni, versate in garanzia degli obblighi assunti dai concessionari con gli atti di concessione di beni demaniali marittimi, viene disposta con decreto ministeriale o del Direttore marittimo, secondo la competenza nel rilascio della concessione stessa.

A tale restituzione si può procedere solo quando il concessionario, terminata la concessione, abbia esattamente adempiuto a tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione.

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'interessato deve presentare, per il tramite della Capitaneria di Porto, istanza in carta da bollo indirizzata al Ministero od alla

Direzione marittima, corredando tale istanza della polizza relativa alla cauzione stessa e di due fogli di carta da bollo in bianco.

Il Capo del Compartimento, accertato che il concessionario ha esattamente adempiuto agli obblighi inerenti all'atto, e che non esistono vincoli od opposizioni alla restituzione della cauzione, redige apposito certificato secondo l'allegato modello, e trasmette quindi l'istanza, la polizza, i due fogli bollati in bianco, il certificato con un estratto del libro debitori (da chiedersi all'Ufficio del Registro per dimostrazione dello stato di pagamento dei canoni) al Ministero od alla Direzione marittima per l'emanazione del Decreto di svincolo, il quale deve essere conforme all'allegato modello e redatto in doppio originale.

E' d'obbligo comunicare ad ogni effetto al Ministero tutti gli atti di opposizione, sequestri, cessioni, etc. che siano stati notificati alle Capitanerie o da queste comunque ricevuti.

Quando il decreto è perfetto, vengono consegnati dalla Capitaneria di porto all'interessato i due originali in carta da bollo. Il decreto di svincolo è soggetto alla registrazione presso l'Ufficio del Registro entro il termine fisso di venti giorni dalla sua data; la registrazione deve essere eseguita a cura dell'interessato, il quale, poi, provvederà per suo conto alle ulteriori incombenze per il ritiro della cauzione.

Considerato che il termine dei venti giorni decorre dalla data del decreto, è necessario che le Capitanerie provvedano con la massima sollecitudine alla consegna del decreto stesso, ad evitare che il suddetto termine scada senza che, per colpa dell'Amministrazione, l'interessato possa provvedere, nei termini, alla prescritta registrazione.

All'atto del ritiro del decreto, l'interessato deve firmare una ricevuta da conservarsi agli atti della Capitaneria, dalla quale risulti la data del ritiro del decreto stesso.

Capo V: Anticipata occupazione delle zone demaniali.

Gli artt. 38 C. N. e 35 R. C. N. disciplinano la materia dell'anticipata occupazione di zone demaniali marittime.

Occorre tener presente che non possono essere incamerate le opere costruite in virtù di atto di sottomissione. ()

L'art. 35 R. C. N. prevede le modalità per l'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi.

L'atto di sottomissione va steso secondo l'allegato modello.

Le condizioni essenziali che devono concorrere perché da parte del Ministero o della Direzione marittima o degli enti autonomi, a seconda della competenza, possa consentirsi l'occupazione dei beni demaniali e l'esecuzione di opere mediante atto di sottomissione, sono le seguenti:

- a) che esista o sia riconosciuta l'effettiva ed obbiettiva urgenza.

Una volta rilasciato l'atto, non si deve frapporre indugio al successivo rilascio dell'atto definitivo, accelerando lo espletamento di tutte le operazioni necessarie allo scopo;

- b) che l'interessato dichiari di accettare tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto definitivo; inoltre dovrà essere inserita la clausola che i lavori non devono subire interruzioni salvo casi riconosciuti di forza maggiore.

Fra la data d'inizio e quella di ultimazione dei lavori dovranno essere fissati i termini intermedi, ordinariamente non superiori a mesi sei, precisando quale sia la percentuale di avanzamento che i lavori debbono aver raggiunto alla scadenza del termine intermedio. *

Le Capitanerie di porto, se del caso, in ogni fattispecie si avvarranno dei pareri degli Uffici del Genio Civile OO. MM. ;

- c) che il richiedente presti congrua cauzione, la quale dovrà garantire, oltre che il versamento delle somme dovute per qualsiasi titolo, anche l'osservanza delle condizioni accettate con l'atto di sottomissione; la cauzione deve comprendere comunque l'importo di almeno due annualità di canone; resta fermo comunque l'obbligo del richiedente di integrare i depositi con versamenti suppletivi, su semplice richiesta della Capitaneria, per i canoni provvisori dovuti.
- d) che il richiedente si obblighi a riconsegnare le zone occupate riducendole in pristino, con conseguente demolizione delle opere erette, allorché la concessione sia negata con provvedimento motivato. In caso di inadempienza è in facoltà dell'Amministrazione di demolire d'ufficio le opere a spese dell'interessato, rivalendosi in primo luogo sulla cauzione;
- e) che concorrano i pareri favorevoli delle Amministrazioni interessate a seconda dei casi;
- f) che venga esibita la licenza edilizia;
- g) che siano state fatte le pubblicazioni con definizione positiva;

./.



-h) che il canone sia stato proposto in loco dai competenti organi (in attesa della determinazione ai sensi della legge n. 1501 del 21. 12. 1961) e che la misura sia stata incondizionatamente accettata dagli interessati;

< -i) che la richiesta riguardi concessione da assentirsi per atto formale. >

Eccezioni alla procedura di cui sopra potranno essere esclusivamente autorizzate di volta in volta dal Ministero della Marina Mercantile.

Gli atti di sottomissione, i quali non sono soggetti alla superiore approvazione, sono anch'essi atti pubblici, e pertanto per essi devono seguirsi le stesse formalità indicate per gli atti di concessione, sia per quanto attiene al bollo, all'iscrizione a repertorio alla registrazione, etc., sia per quanto riguarda la loro custodia, nell'intesa che il termine dei 20 gg. per la registrazione dell'atto, prescritto dalla legge sul registro, decorre dalla data dell'atto di sottomissione, data da cui viene fatta decorrere la concessione stessa. Gli atti di sottomissione sono soggetti alla ^{imposta} tassa fissa di registro ed ai diritti di segreteria; per essi non va riscossa la tassa di concessione governativa, che viene corrisposta dopo l'approvazione dell'atto definitivo cui l'atto di sottomissione si riferisce.

Le cauzioni, che gli interessati devono versare a garanzia degli obblighi assunti con gli atti di sottomissione, devono considerarsi depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del Tesoro. Tali depositi devono essere versati alle sezioni di Tesoreria Provinciale che devono essere autorizzate a riceverle dalla delegazione del Tesoro. E pertanto il Capo del Compartimento marittimo con lettera richiede alla competente delegazione del Tesoro l'autorizzazione a che la sezione di Tesoreria riceva il deposito, precisandone i motivi. Per la restituzione del deposito, i Capi del Compartimento comunicano con lo stesso mezzo alle delegazioni del Tesoro il nulla osta dell'Amministrazione marittima a che il deposito sia restituito, sempre che non vi siano vincoli od opposizioni.

X

C a p o . VI. Concessioni provvisorie.

L'art. 10 R. C. N. prevede che la concessione, per il periodo intercorrente tra la scadenza del relativo atto formale e la sua rinnovazione, è regolata con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità d'istruttoria nei modi prescritti per gli atti di sotto

missione (dinanzi all'Ufficiale rogante).

Il rilascio di detto atto è subordinato sempre, e quindi anche quando si tratti di concessione di competenza della Direzione Marittima, alla preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile.

Il secondo comma del citato articolo 10 detta norme relativamente al canone, in attesa della determinazione di quello definitivo.

L'atto di concessione provvisorio deve essere limitato al periodo di tempo strettamente necessario. Tenendo presente che l'atto formale deve essere stipulato con la massima celerità.

TITOLO IV

Concessioni per licenza

Capo I : Generalità

Le licenze di concessione sono rilasciate dal Capo del Compartimento marittimo. Il concessionario deve sottoscrivere in calce all'atto, presenti due testimoni, una dichiarazione da cui consti che egli accetta tutte le condizioni impostegli.

La durata della licenza non può oltrepassare i quattro anni.

Per la revoca delle concessioni per licenza, si richiama l'articolo 42 del C. N., l'art. 48 C. N. e l'art. 26 R. C. N.

Il regolamento al C. N., cui si rinvia, prevede in parti colare la costituzione di un deposito per le spese d'istruttoria, la sua liquidazione (art. 11) il rilascio di licenze suppletive in caso di variazione dei limiti di spazio e di tempo, di usi e di facoltà (art. 24), i doveri del concessionario nei riguardi della vigilanza delle varie autorità competenti (artt. 27 e 28), nonché l'obbligo del concessionario di produrre la licenza ogni qualvolta ne venga richiesta dall'Amministrazione e dagli agenti della Forza Pubblica (art. 33).

Fossono anche assentirsi con licenza le concessioni per l'utilizzazione di manufatti di proprietà demaniali, quando tale utilizzazione abbia carattere precario e di scarsa importanza e non prevede la effettuazione di modifiche sostanziali nei manufatti stessi.

Per le concessioni da assentirsi con licenza, il Capo del Compartimento può richiedere il versamento presso la Cassa dell'Ufficio di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Capo II : Concorrenza di domande nelle concessioni assentite con licenza.

Si rimanda in materia all'art. 37 C. N.

C a p o III : Istruttoria per il rinnovo delle
licenze di concessione.

Le concessioni per licenza possono essere rinnovate senza formalità d'istruttoria, salvo il parere dell'Intendenza di Finanza sulla misura del canone e successive determinazioni dei Ministeri competenti a norma dell'art. 2 della legge 21. 12. 1961, n. 1501.

Anche per le concessioni per licenza deve provocarsi il parere delle Autorità militari e della Sovrintendenza ai Monumenti nelle zone vincolate.

Valgono anche per le licenze le istruzioni circa il parere dell'Ente Provinciale del Turismo e l'obbligo di esibire preventivamente la licenza edilizia. Valgono altresì le norme previste dalla legge 21. 12. 1961, n. 1501 (Canoni).

C a p o IV : Rilascio delle licenze di concessione.

Per quanto riguarda il contenuto delle licenze, vedi l'art. 19 R. C. N., il quale prevede che per le licenze vanno omesse le indicazioni non necessarie.

Il canone deve essere versato anticipatamente, salvo che per le licenze di durata superiore al biennio per le quali il pagamento è previsto in due rate.

La cauzione è facoltativa e viene effettuata presso la cassa della Capitaneria.

Nelle licenze di concessione occorre inserire la seguente clausola, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato:

"Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite allo Stato senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta".

La licenza di concessione deve essere redatta in doppio originale, secondo il modello allegato.

Non si deve mai consentire l'occupazione del bene demaniale, fino a che non sia stata perfezionata la licenza stessa.

Gli stampati devono essere preventivamente sottoposti al bollo legale presso l'Ufficio del Registro, secondo quanto stabilito dalla legge sul bollo.

Prima di sottoporre l'atto alla firma del concessionario, deve emettersi a carico di questi ordine di intollo per il

pagamento del canone dovuto e della tassa di concessione governativa.

Soddisfatto il pagamento, il richiedente presenta alla Capitaneria le bollette rilasciategli dall'Ufficio del Registro, le quali vengono allegate all'originale della licenza e con questa conservate, dopo averne fatto cenno nell'apposito spazio del modello.

Completato così l'atto, questo alla presenza dei testimoni, viene sottoscritto dal concessionario, quindi dai testimoni ed infine viene controfirmato dal Capo del Compartimento.

Capo V : Registrazione delle licenze di concessione.

Nel giorno stesso in cui la licenza viene sottoscritta e controfirmata, deve essere iscritta nel repertorio degli atti soggetti a registrazione e nel registro concessioni di cui all'art. 21 R. C. N.

Alla sommità della prima facciata della licenza deve essere segnato il numero del Registro di concessioni ed il numero di repertorio.

La registrazione ha luogo a termine fisso normale (20 gg. dalla data e l'importo è determinato dalle leggi sul registro).

Il concessionario può ottenere copia della licenza da sottoporsi al bollo legale; tale copia deve essere certificata conforme dal Capo del Compartimento.

Le licenze di concessione non sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.

Gli originali delle licenze di concessione devono essere conservati, divisi per anni, in apposita cartella ben custodita.

TITOLO V

Concessioni speciali



C a p o I: Concessioni speciali per opere marittime.

Considerato che le opere marittime sono caratterizzate da impianti di difficile rimozione, ne consegue che le relative concessioni non possono essere basate che su atti formali, di competenza, a seconda della loro durata, del Direttore Marittimo o del Ministro per la Marina Mercantile.

Si elencano, di seguito, solo a titolo esemplificativo le opere che formano oggetto di concessioni speciali:

- a) -Porti industriali;
- b) -Approdi per il diporto nautico (vedi circolare Serie II- Titolo Demanio Marittimo n. 121 del 28. 7. 1970);
- c) -Banchine, moli, pennelli per fini industriali;
- d) -Pontili per fini commerciali;
- e) -Campi di boe con terminali fissi;
- f) -Terminali con piattaforme girevoli;
- g) -Piattaforme fisse e mobili per ricerca nella piattaforma continentale.

C a p o II : Concessioni speciali di pesca.

Le concessioni di pesca sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 219 e seguenti del C. N. ;
- b) testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. D. 8. X. 1931 n. 1634, modificato con D. L. 11. 4. 1938 n. 1183 convertito in legge, con modificazioni, il 18. 1. 1939 n. 285;
In detto testo unico sono di particolare rilievo gli artt. 48 (lettera E) e 52. Nei casi ed alle condizioni previste da dette disposizioni dovrà essere applicato il canone ricognitorio nella misura minima di L. 5. 000. - annue così come fissato dalla legge 21. 12. 1961, n. 1501. ;
- c) art. 11 del D. P. R. 13 Luglio 1954 n. 747, che abolisce per la coltivazione, allevamento, ingrassamento, e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, il parere sanitario del Comitato Centrale per la molluschicoltura, sostituendolo con gli accertamenti, effettuati ai fini igienici a cura del Prefetto della Provincia;
- d) legge 14 Luglio 1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e relativo regolamento (D. P. R. 2. X. 1968, n. 1639)

Gli articoli 145-153 di detto regolamento disciplinano l'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 11 del D. F. R. 2 Ottobre 1968 n. 1639 presso il Ministero della Marina Mercantile funziona una Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, la quale dà parere, tra l'altro, sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della Marina Mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinato agli usi indicati nell'art. 222 del Codice della Navigazione nonché di zone portuali destinate ad impianti ed attrezzature per la pesca.

C a p o III : Concessioni per impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti costieri.

Sez. I
(Norme generali)

Si richiamano gli artt. : 52 del C. N. e 5 e seguenti e 40 e 41 del R. C. N.

Sez. II
(Competenze)

A norma dell'art. 42 R. C. N. la competenza per tali tipi di concessione spetta:

a) Al Capo del Compartimento per i distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti (si provvede con licenza).

L'interessato deve esibire all'Autorità marittima l'autorizzazione del :

-Prefetto della Provincia (o Commissario di governo regionale) quando la capacità del relativo deposito di oli minerali non sia superiore a mc. 3000 (L. 7. 5. 1965, n. 460).

Se trattasi di impianti, con relativo serbatoio, di riempimento e travaso di g. p. l. (gas petrolio liquefatti) (come ad esempio il metano) l'autorizzazione del Prefetto è richiesta quando la capacità del serbatoio non sia superiore a mc. 50 (L. 21. 3. 1958 n. 327). L'autorizzazione del Prefetto è richiesta anche per depositi di g. p. l. con capacità di accumulo non superiore ai Kg. 5.000 (L. 21. 3. 1958 n. 327);

-Ministero per l'Industria ed il Commercio per depositi di oli minerali superiori ai mc. 3.000, per impianti di riempimento e travaso di g. p. l. con

- serbatoio di capacità superiore ai mc. 50 e per depositi di g. p. l. con capacità di accumulo ai Kg. 5.000. -;
- b) Direttore marittimo per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacità complessiva non superiore a mc. 1.000 e che non richiedano impianti di notevole entità.

Il Direttore Marittimo provvede con atti di concessione di durata non superiore ai 15 anni e, prima che venga iniziata l'istruttoria, l'interessato dovrà esibire l'autorizzazione del Prefetto o del Ministero per l'Industria e Commercio, a seconda della capacità volumetrica o di accumulo dei serbatoi come alla precedente lettera a).

- c) Ministero della Marina Mercantile per tutte le altre concessioni e cioè per quelle per deposito olii combustibili aventi una capacità complessiva superiori a 1000 mc. e per depositi di g. p. l. o depositi promiscui di qualsiasi capacità, nonché per tutti gli stabilimenti costieri.

Fuori dei casi contemplati dalle lettere a) e b) per quanto riguarda le "autorizzazioni" il Ministero per la Marina Mercantile fornirà il parere scritto a quello per la Industria ed il Commercio ad istruttoria ultimata della concessione definitiva vera e propria e nel parere dovrà essere indicata la durata della ~~concessione~~ concessione. Il parere servirà al Ministero dell'Industria e Commercio per il rilascio della propria autorizzazione, impropriamente chiamata "concessione di esercizio"; detto rilascio avviene con decreto firmato di concerto fra i due Ministeri suddetti e quello delle Finanze.

Sez. III

(Norme particolari per le concessioni di esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze incombustibili ed esplosive)

Si richiamano in materia le seguenti disposizioni:

- R. D. L. 2. XI. 1933 n. 1741 - convertito nella legge 8. 2. 1934 n. 367 - disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (vedasi in particolare l'art. 11).
- R. D. L. 8. X. 1936 n. 2018 -
- L. 23 Febbraio 1950 n. 170 -
- D. P. R. 28. 6. 1955 n. 620 -

-L. 7 Maggio 1965 n. 460 -

-R. D. 20. 7. 1934 n. 1303 -Regolamento del R. D. L. 2. XI. 1933 n. 1741 (vedansi in particolare gli artt. 1, 5, 22, 29, 31, 43, 44, 45, 46, 51, 52) -

-D. M. 31. 7. 1934 e 12. 5. 1937 -approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, lo impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi.

-Circolare n. 132 in data 22. XII. 1962 del Ministero dell'Interno con la quale sono state, com'è noto, stabilite le seguenti ulteriori norme di sicurezza. VV-FF.

1) I serbatoi destinati a contenere petrolio grezzo o prodotti definiti di cat. A e B, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono essere a tetto galleggiante, qualora la loro capacità volumetrica, superi 1500 mc.

Per i serbatoi destinati a contenere i prodotti di cat. C si consiglia l'adozione del tetto galleggiante quando la loro capacità superi 20.000 mc.;

2) Premesso che, in linea di massima, sono preferibili gli argini in terra ai muri di contenimento, l'altezza sul piano di campagna dei muri, di norma, non deve superare 4 m. Solo in casi eccezionali, da giustificare di volta in volta, tale altezza può essere superata.

Gli argini di terra ed i muri di contenimento devono essere stagni;

3) I muri dei bacini a pianta poligonale devono essere calcolati tenendo conto dei seguenti fattori resistenti:

1) -Peso proprio;

2) -Peso del liquido ipotizzato che, riempiendo il bacino, agisce per gravità sull'eventuale suola interna della fondazione del muro.

Peso del terreno che grava su detta suola e su quella eventuale esterna;

Qualunque altro fattore che concorra alla resistenza.

Come fattori ribaltanti devono essere considerati i seguenti:

1) -La pressione idrostatica agente sul muro per tutta l'altezza della sua proiezione verticale comprendente anche la fondazione;

2) -La sottospinta idrostatica, che però potrà essere trascurata in parte o del tutto solo quando il muro è incastrato in roccia sana ed eseguito con ogni accuratezza in modo da assicurare una parziale o totale monoliticità con la fondazione;

./.

3) - Qualunque altro fattore che concorra a provocare il ribaltamento;

4) Il coefficiente di sicurezza, inteso come il rapporto tra i valori del momento resistente e di quello ribaltante deve essere di almeno 1,2. Particolare cura deve essere tenuta nella costruzione dei raccordi di spigolo dei muri di contenimento. In tali zone deve essere assicurata la resistenza agli sforzi di trazione e di flessione;

5) I muri di contenimento a pianta circolare devono essere dimensionati in base ai procedimenti della scienza delle costruzioni, tenendo conto di tutte le forze attive e resistenti agenti su di essi;

6) In ogni caso deve essere curato, con opportuna scelta del terreno di posa, accurata esecuzione ed accorgimenti, che non possa verificarsi il sifonamento del liquido che invadesse il bacino;

7) Per i muri di altezza superiore a 4 m. deve essere previsto un passaggio di coronamento sul muro, largo almeno 1 m., protetto da balaustre ai lati e con scale di accesso dall'esterno del bacino, poste a non più di 80 m. una dall'altra;

8) In ogni caso i serbatoi a tetto galleggiante devono avere, in sommità, un passeggiatoio posto all'esterno del mantello, largo almeno 80 cm. e protetto su entrambi i lati; le scale di accesso a tale ballatoio dovranno distare non più di 60 m. l'una dall'altra;

9) In corrispondenza dei punti di sbocco delle scale, sul passeggiatoio di coronamento dei serbatoi, devono essere costruiti ripari in prosecuzione del mantello, alti 2 m. sul piano di passaggio e larghi almeno 4 m., che consentano l'accesso ai soccorritori nonché lo svolgimento delle operazioni di spegnimento;

10) Tra il passaggio di coronamento del muro di contenimento e quello del serbatoio devono essere costruite passerelle che consentano ai soccorritori di raggiungere direttamente la cima del serbatoio senza scendere nel bacino di contenimento;

11) L'altezza del serbatoio non deve superare per più di 12 m. l'altezza del muro di contenimento.

-D. M. 12. 7. 1966 del Ministero dei Trasporti concernente le norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi infiammabili e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo

Per quelli già in atto viene richiesto l'adeguamento ai nuovi criteri solo per gli attraversamenti con condotte nei casi in cui queste, per deterioramento, debbano essere rinnovate o sostituite, a meno che gli impianti esistenti presentino un evidente grado di pericolosità, per cui sia necessario l'adeguamento di essi alle norme di sicurezza in vigore.

Sez. IV

(Particolarità dell'istruttoria relativa a concessioni per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili ed esplosive)

- 1 - La relazione tecnica ed i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dello art. 6 R. C. N., devono anche indicare gli elementi elencati nell'art. 45 R. C. N.

Nei progetti degli stabilimenti dovranno essere indicati anche gli impianti di depurazione, per evitare gli inquinamenti delle acque e dell'atmosfera, da sottoporre all'esame del Medico provinciale.

Nella planimetria di insieme dell'impianto dovranno essere anche indicate le costruzioni esistenti nelle zone circostanti al fine dell'accertamento dell'esistenza delle prescritte distanze di sicurezza.

Sulla ~~domanda di concessione~~ a norma dell'art. 52 Cod. Nav., per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti dei depositi costieri di cui all'art. 41 R. C. N. sarà svolta l'istruttoria prescritta per le altre istanze di concessione, anche ai fini della concessione delle zone demaniali marittime che dovessero essere impegnate dalla installazione degli impianti. L'estensione, l'ubicazione e l'uso delle zone demaniali chieste in uso dovranno essere indicate nella suddetta domanda.

L'Ufficio del Genio Civile CC. MM. dovrà esprimere il proprio parere sulle domanda, a norma dell'art. 46 R. C. N. con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità ed alla osservanza delle norme di sicurezza.

Sulla domanda sarà anche acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Quando si tratta di domanda sulla quale dovrà essere richiesta, a norma dell'art. 47 R. C. N., il parere del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, le Capitanerie comu-

nicheranno, con la maggiore, possibile sollecitudine, al Ministero della Marina Mercantile i pareri dell'Ufficio del Genio Civile OC. MM. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, inviando doppia copia delle relative lettere affinché possa essere interpellato il citato Ministero dell'Interno. Se non sarà di volta in volta, diversamente stabilito, le Capitanerie invieranno al Ministero della Marina Mercantile anche doppia copia della domanda e della prescritta documentazione.

A tale proposito occorre tener conto che, secondo quanto stabilito dal Ministero della Marina Mercantile d'intesa con il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (cfr. circolari nn. 26 e 44 -serie II- titolo demanio marittimo, rispettivamente in data 8. 6. 1961 ed 1. 8. 1961), può farsi a meno di richiedere il parere del Ministero dell'Interno quando si tratta della installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e dei depositi costieri di soli liquidi combustibili di capacità non superiore al 200 mc., nonché per gli ampliamenti fino ad una capacità complessiva di mc. 1000 dei depositi già esistenti di competenza del Direttore marittimo (art. 42 R. C. N.) ovvero della riduzione di capacità degli stessi depositi, aventi una capacità complessiva non superiore a 1000 mc., purché non siano apportate modifiche di struttura e variazioni alle condizioni di sicurezza dei depositi medesimi.

Occorre, in ogni caso, interessare il Ministero della Marina Mercantile, per la prescritta richiesta di parere del Ministero dell'Interno sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili quando si tratta di domande che prevedono installazione di stabilimenti e di depositi costieri in deroga alle vigenti norme di sicurezza, ovvero quando sarà ritenuto necessario dalle Autorità marittime e dagli altri organi locali interessati per particolari ragioni di sicurezza.

Per quanto riguarda il divieto, stabilito dall'art. 15 delle Norme di sicurezza di cui al citato decreto 31 Luglio 1964, di costruire depositi di oli minerali e loro derivati sulle calate dei porti, a meno che queste non appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, occorre tener presente che apposita deroga è già stata concessa limitatamente all'installazione di distributori automatici di carburanti, purché collegati a serbatoi di capacità complessiva di mc. 10 per liquidi di cat. A e B, di mc. 20 per liquidi di cat. C anche promiscui, di mc. 60 per i distributori di solo gasolio (con serbatoi interrati metallici di capacità singola fino a mc. 30, a condizione che sia particolarmente curata la costruzione e l'ancoraggio delle casse di contenimento dei serbatoi stessi) e di mc. 50 per gasolio e benzina promiscua restan-

do fermo, in tal caso, il limite di mc. 10 per la benzina.

Per l'installazione dei suddetti distributori sulle calate dei porti, il Ministero della Marina Mercantile ha stabilito, d'accordo con il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, le seguenti prescrizioni:

- 1) - La località dell'impianto deve essere scelta in accordo tra il Genio Civile OO. MM. e la Capitaneria di Porto, in modo da non arrecare disturbo al traffico delle navi ed ai lavori del predetto Genio Civile OO. MM. sulle calate. I lavori di adattamento dei serbatoi e del distributore potranno essere eseguiti dallo stesso Genio Civile OO. MM., a spese della Ditta richiedente e ciò quando i lavori stessi siano in stretta relazione con i lavori di competenza dell'Ufficio del Genio Civile medesimo;
- 2) - I serbatoi devono avere la consueta forma cilindrica dei serbatoi per distributori stradali. Devono essere interrati con le stesse norme di questi ed essere protetti da cassa di isolamento in cemento (cassa di contenimento); i serbatoi per benzina devono avere un dispositivo di sicurezza di primo grado;
- 3) - La distanza di rispetto tra i serbatoi, misurata dalla parete della cassa di contenimento e la sponda della banchina o del molo o di fognie che scaricano nel porto deve essere inferiore a m. 10;
- 4) - La distanza di rispetto tra i serbatoi di due distinti impianti misurata tra le pareti delle casse di contenimento dei serbatoi stessi non deve essere inferiore a m. 10; non è prescritta alcuna distanza di rispetto per i serbatoi di uno stesso distributore, anche se contenuto in una sola o più casse di contenimento;
- 5) - Ogni distributore deve essere provvisto di un estintore per liquidi infiammabili della capacità di 2 lt. nonchè di cassette con sabbia;
- 6) - Nella notte dovranno essere ritirati i tubi e chiusi con chiavi speciali gli sportelli;
- 7) - Dovrà essere cura dell'esercente di raccogliere diligentemente il liquido caduto casualmente in mare.

I Capo di Compartimento dovranno curare che negli atti di concessione sia fatto esplicito richiamo alle disposizioni predette.

Per i distributori automatici da sistemare fuori del-

./.

l'ambito dei porti ma in area di pertinenza del demanio pubblico, marittimo, dovranno osservarsi le norme di sicurezza ordinarie, stabilite con Decreto Ministeriale del 31. 7. 1934, tenendo presente che in base a dette norme i distributori di benzina sono considerati come depositi di classe VI e quelli per gasolio o nafta come depositi di classe X e che per essi non vige l'indice di capacità massima.

a) Ai verbali dei collaudi degli impianti, effettuati a norma dell'art. 48 R. C. N., ed a quelli relativi alle visite triennali ed alle ispezioni eseguite a norma del successivo art. 49 R. C. N. dovrà essere sempre allegata la planimetria del deposito e dello stabilimento con l'indicazione degli impianti oggetto della visita o del collaudo, aggiornata in base alla reale costituzione degli impianti stessi e delle costruzioni esistenti sulle zone ubicate all'esterno del deposito o dello stabilimento.

Per gli impianti da sottoporre a collaudo da parte della Commissione interministeriale prevista dal 2° Comma del citato art. 48 R. C. N. le Società, allo scopo di mettere la citata Commissione in condizione di conoscere tempestivamente l'esatta consistenza dei suaccennati impianti, devono allegare alla domanda di collaudo la predetta planimetria dalla quale risultano, in diversa colorazione, gli impianti da collaudare nella loro effettiva costituzione.

b) I verbali delle visite triennali dei depositi e stabilimenti costieri, da effettuarsi, normalmente, nel mese di Ottobre, devono essere trasmessi al Ministero della Marina Mercantile in doppia copia.

c) Al momento in cui viene presentata domanda di concessione per depositi e stabilimenti costieri di oli minerali, le Capitanerie inviteranno i richiedenti a presentare analoga istanza al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o alla Prefettura od alle altre Amministrazioni cui compete il rilascio della concessione a norma del R. D. L. 2 Novembre 1933, n. 1741.

E' opportuno che i pareri richiesti all'Amministrazione marittima, per il rilascio di detta ultima concessione, vengano comunicati alle Amministrazioni interessate soltanto dopo che sia stata ultimata, con esito favorevole, l'istruttoria di rito della domanda, anche ai fini della concessione delle zone demaniali marittime eventualmente impegnate dalla costruzione degli impianti e mai prima di avere acquisiti i pareri favorevoli dell'Ufficio del Genio Civile OO. MM. del Comando Provinciale dei VV. FF. e di quello del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili da richiedersi (quando prescritto) tramite il Ministero della Marina Mercantile.

La durata della concessione da rilasciarsi a norma del R. D. L. 2 Novembre 1933 n. 1741, per gli stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, deve coincidere con quella della relativa concessione demaniale marittima.

Pertanto occorre che tale durata venga concordata con le Amministrazioni cui compete il rilascio della suddetta concessione a norma del R. D. L. n. 1741/1933 o quanto meno che nei relativi decreti sia stabilito che la durata della concessione stessa è uguale a quella della concessione demaniale marittima accordata dall'Amministrazione della Marina Mercantile.

Per le concessioni di competenza delle Prefetture, le Capitanerie provvederanno al riguardo, nel comunicare alle Prefetture stesse il proprio parere sulle domande.

Nei suaccennati decreti dovrà essere sempre stabilito, con apposita clausola, l'obbligo del collaudo degli impianti a norma dell'art. 48 R. C. N.

Le concessioni demaniali marittime per i depositi e stabilimenti costieri di oli minerali dovrà essere rilasciata soltanto dopo che l'interessato avrà ottenuto il decreto di concessione, a norma del R. D. L. 2. XI. 1933, n. 1741.

Per l'eventuale rilascio di autorizzazioni provvisorie all'installazione ed all'esercizio di impianti di depositi o stabilimenti costieri di oli minerali, occorre sempre il benestare delle Amministrazioni competenti a rilasciare la concessione di cui al R. D. L. 2. XI. 1933, n. 1741, nonché il nulla osta dell'Autorità cui spetta di assentire la relativa concessione di competenza dell'Amministrazione della Marina Mercantile secondo quanto stabilito dall'art. 42 R. C. N.

Capo IV: Magazzini generali, depositi franchi, punti franchi, etc.

La concessione da parte dell'Amministrazione marittima di zone demaniali per l'impianto e l'esercizio di magazzini generali è subordinata al parere del Ministero dell'Industria e del Commercio e Artigianato al quale compete, a termine del R. D. L. 1° Luglio 1926 n. 2290 e successive variazioni e del R. D. L. 16 Gennaio 1927 n. 126 e successive variazioni, la facoltà di autorizzare con proprio decreto emanato di concerto con il Ministero delle Finanze, l'esercizio dei depositi a regime di magazzini generali. Ai sensi del D. P. R. 28. 6. 1955 n. 260 le tariffe devono essere approvate dalla Camera di Commercio d'intesa con le Autorità portuali.

Sulle concessioni per impianti di depositi franchi, sarà provocato dal Ministero per la Marina Mercantile il parere del Ministero delle Finanze, nonché del Ministero per l'Industria e Commercio (vedi T. U. leggi depositi franchi approvato con R. D. 17. 3. 1938 n. 726 e regolamento approvato con R. D. 17. 6. 1938 n. 856, legge doganale 25. 9. 1940 n. 1424).

L'impianto di stabilimenti industriali entro l'ambito dei porti franchi non può essere concesso se non con il previo consenso dei Ministeri per le Finanze, per l'Industria, Commercio e Artigianato ed alle condizioni da essi stabilite.

C a p o V: Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali ed acqua di mare.

Sez. I
(Generalità)

La materia è disciplinata dall'art. 51 del C. N. e dagli artt. 53-54-55-56-57 del R. C. N.

Si richiama l'attenzione sull'importanza e delicatezza delle valutazioni che portano all'assentimento od al diniego della concessione, avendo particolare riguardo al fenomeno di erosione che talvolta ha conseguenze imprevedibili in quanto altera pericolosamente un punto di equilibrio nel regime del litorale e di vasta portata anche di ordine economico (es. industria turisticobalneare).

Le concessioni pertanto debbono essere accordate con estrema cautela, in relazione alla situazione dei luoghi, nel minimo indispensabile, e per quantitativi limitati e facilmente controllabili, acquisendo sempre preventivamente il parere dell'Ufficio Genio Civile OO. MM. sull'opportunità di assentire o meno alla concessione, subordinandola alle prescrizioni tecniche suggerite da detto Ufficio.

Al fine di prevenire abusi è buona norma assicurarsi circa la moralità e serietà del concessionario, specie quanto a mantenimento di impegni e attuare ogni possibile azione di sorveglianza in collaborazione con la Guardia di Finanza, Carabinieri e Comuni, tenendo altresì presente che l'intervento repressivo in caso di abuso, con i mezzi previsti dal Codice della Navigazione e Codice penale, può costituire anch'esso indirettamente, se energico, adeguato e soprattutto immediato un potente fattore di prevenzione (vedi, del resto, circolare Serie II - Titolo Demanio Marittimo n. 113 del 21. 11. 1969).

Sez. II

(Formazione delle tabelle)

Al fine di evitare ogni possibile disguido, tutte le tabelle di estrazione di arena o d'altri materiali devono essere numerate con numero progressivo ed elencate in apposito registro, nel quale devono essere riportati i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- data della tabella;
- località alla quale si riferisce;
- dispositivo della tabella;
- annotazioni.

Per le successive variazioni si deve fare sempre riferimento alla numerazione delle tabelle variate.

Sez. III

(Licenza per estrazione di arena ed altri materiali)

Le licenze per estrazione di arena ed altri materiali devono essere richieste, anche per il tramite dell'ufficio di porto locale, che in tal caso appone in calce alla domanda il proprio parere, al Capo del Compartimento marittimo con istanza redatta su carta da bollo.

Deve richiedersi la licenza anche se l'arena estratta debba essere adoperata nei pressi del luogo di estrazione.

Per le licenze di estrazione di arena e di altri materiali valgono tutte le norme stabilite per le licenze di concessione; per esse devono seguirsi, altresì, nei riguardi del bollo e del registro, le stesse norme indicate per le licenze di concessione.

L'estrazione è subordinata, oltre che al pagamento del canone, anche alla corresponsione della tassa di concessione governativa.

I canoni ai sensi dell'art. 56 C. N. sono determinati in accordo con l'Intendenza di Finanza.

La nota apposta al n. 180 della tabella A del T. U. delle tasse di concessione governative approvato con D. P. R. 1° Marzo 1961, n. 121, esonera dal pagamento le estrazioni fatte nell'interesse diretto di un proprietario di terreni e fabbricati per lavori murari ed agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i metricubi 50.

Naturalmente tale disposizione va applicata con opportu-

ne cautele ed importa la sorveglianza sulla destinazione della sabbia asportata, sorveglianza che normalmente deve effettuarsi a cura della Guardia di Finanza.

La licenza viene redatta secondo il modello allegato.

All'interessato viene consegnata una copia conforme della licenza in carta da bollo per l'esibizione agli agenti incaricati della sorveglianza.

All'Intendenza di Finanza è data notizia dell'avvenuta concessione.

Le licenze di estrazione devono essere annotate in apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- località alla quale si riferisce;
- tabella alla quale si riferisce;
- quantità consentita;
- annotazioni.

Le licenze di estrazione sono conservate con le stesse norme stabilite per le licenze di concessione.

Da parte dei Capi di Compartimento è buona norma comunicare ai sindaci dei comuni rivieraschi ed ai competenti Comandi della Guardia di Finanza gli estremi delle concessioni assentite; ricade sui concessionari, a norma dell'ultimo comma dell'art. 54 del R. C. N., prima di iniziare l'estrazione o la raccolta, l'obbligo di denunciare ai predetti Comandi gli estremi della concessione in questione.

Per la raccolta di altri materiali e merci abbandonati sul fondo del mare territoriale, vedasi l'art. 57 del C. N.

Per quanto attiene ai criteri tecnici da seguire per l'estrazione di sabbia in genere, vedasi la circolare n. 113 serie II del 21. XI. 1969, da integrare nel senso che oltre agli organi menzionati nella circolare stessa, è opportuno sentire in merito alle singole richieste anche il Comune, la Suvrintendenza ai Monumenti e l'Ente Provinciale del Turismo.

Per l'estrazione di sabbie ferrifere o minerali occorre anche l'autorizzazione o concessione del Ministero dell'Industria e Commercio.

Sez. IV

(Contravvenzioni per abusive estrazioni)

Con sentenza n. 1350 -R. G. n. 18154/57 del 16. 7. 1960 la Sez. II Penale della Corte di Cassazione stabiliva il principio che nei casi di abusiva asportazione di sabbia dagli

arenili demaniali marittimi si concretizza il delitto di furto previsto dagli artt. 624 e 625 del Codice Penale, ove l'esportazione conduca all'impossessamento del materiale. Pertanto coloro che estraggono e s'impadroniscono di sabbia, ghiaia od altro materiale nell'ambito del demanio marittimo, senza la concessione prevista dall'art. 51 del C. N., sono perseguibili oltre che contravvenzionalmente, anche ai sensi dei predetti articoli del Codice Penale.

Per l'esportazione abusiva di arena o di altro materiale dal mare territoriale, secondo recente sentenza della Corte di Cassazione, non si configura reato di furto perchè il mare territoriale è "res communis omnium", rimanendo fermo l'eventuale reato contravvenzionale ove l'estrazione avvenga senza licenza.

Siano tenute presenti inoltre le disposizioni di cui ai nn. 5 e 7 del citato articolo 625 del Codice Penale, le quali prevedono aggravanti se il reato è commesso da più persone o su cose destinate a pubblico servizio od alla pubblica utilità.

L'abusiva estrazione di sabbia, inoltre, può configurare il reato previsto dall'art. 635 del Codice Penale -danneggiamento- qualora le escavazioni ed i prelievi di materiali siano di natura ed entità tali da turbare e danneggiare il regime delle spiagge.

In materia di estrazione di sabbia dovrà essere osservata la più scrupolosa vigilanza al fine di evitare responsabilità personali da parte dei titolari degli Uffici marittimi, per omessa denuncia di reato, oltre che al fine di raggiungere i risultati positivi nell'azione intrapresa e diretta ad eliminare i gravissimi danni derivanti alle spiagge demaniali ed alla proprietà privata dalle lamentate continue estrazioni abusive.

La circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, Divisione I, protocollo n. 10387 in data 23. 3. 1962, contraddistinta con il n. 214, diretta anche a questo Ministero, alle Direzioni Marittime ed ai Capi di compartimento, a pag. 10 si rifà alla precedente circolare n. 205 del 27. X. 1961 per le abusive estrazioni di sabbia dagli arenili demaniali e fa rilevare, fra l'altro, l'opportunità della costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione finanziaria per il risarcimento del danno. Ne consegue, quindi, che l'Autorità marittima dovrà comunicare gli estremi della denuncia, sempre in caso di furto, anche alle competenti Intendenze di Finanza.

Sez. V

(Estrazione di acqua dal mare)

In materia si rimanda alle leggi sul monopolio e sulla coltivazione dei molluschi (L. 4 Luglio 1929 n. 1315 e L. del 17 Luglio 1942 n. 907.

Il permesso viene redatto secondo l'allegato modello.

TITOLO VI

Nulla osta per nuove opere in prossimità del demanio marittimo

C. N. Si rimanda in materia a quanto disposto dall'art. 55

Occorre ricordare che in sede di pubblicazione dei piani regolatori rivieraschi o che comunque possano interessare il demanio marittimo, l'Autorità Marittima deve avanzare al Comune le proprie osservazioni, le quali saranno trasmesse anche al Ministero della Marina Mercantile affinché un suo rappresentante in sede di discussione del piano presso il Consiglio Superiore dei LL. PP. ne possa tener conto.

I Comuni devono essere preventivamente avvertiti dell'obbligo di sottoporre le previsioni dei piani al preventivo esame dell'Autorità Marittima per quanto attiene al demanio marittimo ed alla sua zona di rispetto e per quanto comunque possa interessare detto demanio.

L'autorizzazione all'esecuzione di nuove opere nelle zone in questione viene rilasciata con dichiarazione di nulla osta del Capo del Compartimento, salvo sempre a tenore del combinato discorso del II° Comma dell'art. 5 e dell'art. 22 del R. C. N. - il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano arretrate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

Prima di rilasciare il nulla osta il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, potrà interpellare le altre Amministrazioni che siano interessate.

Il nulla osta deve essere redatto, secondo l'unito modello, in unico originale, in carta da bollo, ed iscritto al repertorio lo stesso giorno. Entro venti giorni dalla sua data, deve essere registrato.

Per la registrazione deve essere presentato all'Ufficio del Registro l'originale ed una copia certificata conforme dal Capo del Compartimento in carta da bollo.

All'interessato può essere rilasciata copia certificata conforme dal Comandante del Compartimento marittimo, in carta da bollo.

I nulla osta non sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria; sono soggetti alla tassa di concessione governativa.

TITOLO VII

Usurpazione di beni del demanio marittimo ed abusive innovazioni

Capo I : Generalità.

La materia è disciplinata dagli artt. 54 e 1161 del C. N. (con le modifiche di cui alla legge 12. 7. 1961 n. 603).

Per l'abusiva esecuzione di nuove opere entro il limite previsto dall'art. 55 C. N. si provvede ai sensi degli artt. 54 e 1161 del C. N.

Capo II : Azioni di difesa del demanio marittimo.

Si richiama il secondo comma dell'art. 823 del C. C., il quale detta: "Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà del possesso regolati dal presente Codice".

Capo III : Azioni in via amministrativa - Autotutela.

Il Capo del Compartimento, in caso di innovazione sul demanio marittimo (art. 54 C. N.) od in prossimità di esso (art. 55 C. N.) deve ingiungere al contravventore la rimessa in pristino dell'area e, in caso di mancata esecuzione, provvederà d'ufficio.

Al fine di assicurare alle Capitanerie i mezzi necessari per l'intervento d'ufficio, il Ministero della Marina Mercantile stanziava annualmente sul proprio bilancio una determinata somma a favore delle Capitanerie medesime; le somme spese dovranno essere recuperate a mezzo della procedura coattiva prevista dalle norme vigenti (art. 81 C. N.).

I Capi di compartimento provvederanno a notificare agli interessati in via amministrativa i decreti di ingiunzione di sgombero con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza e con l'esplicita avvertenza che per il successivo recupero delle somme anticipate a tal fine sarà adottata, nei loro confronti, la procedura prevista dall'art. 84 C. N.

Qualora le ingiunzioni non raggiungano alcun risultato entro il termine stabilito e laddove non sussista la possibilità di ottenere dai Comuni e da altri Organi pubblici, anch'essi tal-

volta interessati alla risoluzione del problema, i mezzi a tal fine occorrenti, le Capitanerie potranno rivolgersi a ditte specializzate nei lavori di demolizione, che offrano tutte le necessarie garanzie.

Resta fermo comunque l'obbligo di attenersi alle norme sulla contabilità di Stato per quante attiene ai rapporti tra l'Amministrazione e le ditte interessate all'esecuzione dei lavori di ripristino.

Dell'avvenuto recupero delle spese conseguenti all'applicazione della procedura di cui al menzionato art. 84 C. N. sarà informato il Ministero della Marina Mercantile.

Nel caso in cui non sia possibile identificare i contravventori, l'ordinanza di cui all'art. 54 C. N. dovrà essere emessa "in incertam personam", potrà essere affissa sulla porta della abusiva costruzione ed eventualmente, per maggior cautela, nell'albo pretorio del Comune.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, l'Autorità marittima, dopo aver proceduto direttamente alla riduzione in pristino, compila ovviamente processo verbale delle operazioni compiute. Per quanto riguarda i mobili eventualmente esistenti nella costruzione, essi saranno inventariati e immagazzinati a spese del contravventore, con la possibilità di esecuzione sui mobili stessi per il pagamento delle spese di custodia.

I mobili sopracennati, nonché i materiali di demolizione spettano incontestabilmente al contravventore, per cui, a cura dell'Amministrazione, essi devono essere conservati e possono servire a far fronte alle spese di intervento d'ufficio solo in un secondo tempo; i mobili ed i materiali saranno custoditi fino all'eventuale vendita dei medesimi nelle forme di legge e ciò dopo regolare pignoramento (dopo la notificazione della nota delle spese di demolizione resa esecutiva nelle forme volute dalle vigenti disposizioni, oppure fino alla consegna al debitore in caso di totale pagamento delle spese).

E' opportuno che la quantità dei materiali ricavati risultanti dal processo verbale di cui sopra.

Per il rimborso di spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati in applicazione dell'art. 84 C. N. l'Autorità marittima emette ingiunzione resa esecutiva con decreto del Pretore competente (si ricorda che è stata dichiarata antiqua la disposizione dell'art. 84 C. N. di cui al testo seguente: "Previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione").

C a p o IV : Azione penale.

La materia è disciplinata dagli artt. 1161, 1162, 1163 e 1164 del Cod. Nav.

Si ricorda che conoscendo il reato e non provvedendovi l'Amministrazione (Autorità Marittima) incorre nel reato di omissione di atti di ufficio perseguibili a norma dell'art. 328 del C. P.

Qualora il fatto illecito presenti i caratteri ipotizzati di più grave reato (v. art. 1161 C. N.) l'Autorità marittima terrà presente secondo i casi del disposto degli artt. 631 e 632 del C. P.

Il verbale di contravvenzione in copia, sarà inviato all'Intendenza di Finanza alla quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 R. C. N. spetta la tutela dei beni demaniali.

Nei casi in cui il fatto illecito rivesta carattere di delitto, nonché in tutti quegli altri casi nei quali pur essendovi degli illeciti di carattere meramente contravvenzionali ricorrano i presupposti della concessione, sarà inviato alla Procura della Repubblica un rapporto circostanziato, con annesso il processo verbale di contravvenzione.

C a p o V : Procedura coattiva.

Occorre richiamare i principi di ordine generale per quanto attiene al pagamento dei canoni per i concessionari regolari e per quanto riguarda il pagamento di indennizzi per occupazione abusiva del suolo.

Il R. D. 14 Aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato è applicabile anche ai proventi del demanio pubblico: canoni e tasse di concessione governativa (art. 1).

La procedura prevista dal citato testo unico è applicabile soltanto nei seguenti casi:

a) in base ad ordini d'introito emessi dalla Capitanerie di porto sulla base di regolari atti di concessione o di licenze, sia pure scaduti, purchè il canone da corrispondere per il rinnovo delle licenze stesse sia della stessa misura di quello previsto nella licenza scaduta;

b) a seguito di sentenza di condanna;

c) a seguito di disposizione legislativa che autorizzi la revisione automatica dei canoni medesimi.

Detta procedura non è quindi applicabile:

a) nei casi di indennizzi dovuti per abusiva occupazione;

- b) nei casi di rinnovi di licenze, qualora il canone venga aumentato; la procedura in tale ipotesi potrà esperirsi solo fino all'ammontare del canone corrispondente a quello previsto nella scaduta licenza;
- c) nei casi in cui vengano richiesti aumenti ai concessionari per licenza, in virtù di clausole inserite nella stessa e secondo cui i concessionari si impegnarono a versare gli eventuali aumenti richiesti in base alla determinazione del Ministero della Marina Mercantile di concerto con quello delle Finanze, ai sensi della legge 21. 12. 1961, n. 1501.

In tutti e tre i casi indicati, allorchè gli interessati non accettino di pagare le indennità od i canoni nelle misure richieste, non resta all'Amministrazione marittima che rimettere ogni decisione al giudizio della magistratura, promuovendo, nelle dovute forme, un giudizio di cognizione.

TITOLO VIII
Piattaforma continentale

La legge 21 Luglio 1967 n. 613 disciplina la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

L'art. 1 di detta legge definisce la piattaforma continentale.

L'art. 2 prevede che le autorizzazioni e le concessioni per l'esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli relativi agli idrocarburi liquidi e gassosi ed altre sostanze minerali sono di competenza delle Autorità marittime.

Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione e quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

L'art. 4 prevede che, salvo quanto disposto dalle norme della stessa legge, da quelle di polizia mineraria, e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della Navigazione, in quanto applicabili, all'Autorità marittima.

L'Autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della Marina Mercantile.

I poteri che tale legge assicura allo Stato sono ampi e vigorosi e sono stati, per così dire, verificati in alcuni casi pratici quali quello della piattaforma della Società SFIC al largo di Rimini (ricerca di falde di acqua dolce sottomarine) e quello della Società SAROM (Ravenna).

Si ritiene qui riportare in sintesi alcuni pareri del Consiglio di Stato.

Con parere n. 1247/67 del 24.9.1968 si afferma che in base alla legge 21.7.1967 n. 613 a nessun soggetto è consentito porre in essere atti incompatibili con l'esercizio delle facoltà attribuite allo Stato con la predotta legge sulla piattaforma continentale.

Pertanto il manufatto creato dalla SPIC oltre il limite del mare territoriale si concreta in azione illegittima impeditiva del libero esercizio delle facoltà di cui sopra.

Con decisione del 14.11.1969 n. 718 si sostiene che non

soltanto la trivellazione della piattaforma continentale per sfruttamento di risorsa naturale quale l'acqua dolce, ma la stessa installazione, non autorizzata, di manufatto infisso saldamente su tale piattaforma in via permanente, si pone in contrasto con le norme che riservano allo Stato ogni forma di esplorazione e sfruttamento in quanto impedisce almeno in quel punto tali attività.

Con parere n. 42/69 del 28. 1. 1969 viene dichiarato che lo Stato, in base alla precitata legge, ha il potere di concedere autorizzazioni e di consentire attività ed installazioni sulla piattaforma continentale solo in relazione agli scopi attinenti all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali della piattaforma stessa, fermo restando l'obbligo di rispettare la libertà delle acque soprastanti.

Ciò non esclude, come da parere n. 141/67 del Ministero per gli Affari Esteri-Servizio Contenzioso diplomatico in data 11 Febbraio 1969 che le norme regolatrici dell'attività di ricerca e sfruttamento della piattaforma possono essere interpretate estensivamente comprendendo lo sfruttamento di qualsiasi risorsa della medesima.

Fertanto lo Stato, senza violare il principio della libertà dell'alto mare, può consentire attività non strettamente connesse con lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino quali la sistemazione di un oleodotto sottomarino e di un punto di ormeggio del tipo mono-ormeggio, a circa 16 Km. dalla costa, progettati dalla Società SAROM a servizio della propria raffineria di oli minerali in Ravenna, per la discarica delle navi cisterna di grosso tonnellaggio.

ALLEGATI

INDICE DEGLI ALLEGATI

Verbale di consegna di bene demaniale marittimo ad altre Amministrazioni dello Stato	All. I pag. 1
Notiziario (mod.78)	All. II " 2
Avviso per il Municipio	All. III " 5
Avviso da inserirsi nel Foglio Annunzi legali della Provincia	All. IV " 6
Avviso d'asta ad unico incanto col metodo di estinzione di candela vergine	All. V " 7
Avviso d'asta ad unico incanto col metodo delle offerte segrete da confrontare con la scheda segreta della Amministrazione	All. VI " 9
Avviso d'asta ad unico incanto col metodo delle offerte segrete da confrontare col prezzo base indicato nell'avviso d'asta	All. VII " 11
Verbale d'incanto con deliberamento definitivo ad unico incanto	All. VIII " 13
Avviso d'asta - Aggiudicazione soggetta ad offerte di aumento o di ribasso	All. IX " 15
Avviso d'asta - Aggiudicazione soggetta ad offerte di aumento o di ribasso	All. X " 17
Verbale di provvisoria aggiudicazione d'incanto	All. XI " 19
Avviso di provvisorio deliberamento	All. XII " 21
Verbale di eseguita offerta del ventesimo	All. XIII " 22
Avviso di nuovo incanto	All. XIV " 23
Verbale di definitivo deliberamento in seguito a nuovo incanto	All. XV " 24
Processo verbale di diserzione d'incanto	All. XVI " 27

./.

Processo verbale di provvisoria ag- giudicazione di 2° incanto	All. XVII	pag. 30
Verbale di diserzione di nuovo incan- to e di aggiudicazione definitiva a colui che fece offerte del ventesimo dopo l'aggiudicazione provvisoria	All. XVIII	" 33
X Invito a privata licitazione	All. XIX	" 34
X Processo verbale di licitazione pri- vata	All. XX	" 35
X Processo verbale di licitazione pri- vata	All. XXI	" 37
Atti di concessione in seguito ad espletamento degli incanti	All. XXII	" 38
Licenza di subingresso	All. XXIII	" 40
Decreto di revoca delle concessioni	All. XXIV	" 42
Decreto di dichiarazione di decadenza del concessionario della concessione	All. XXV	" 43
Certificato di inadempienza	All. XXVI	" 45
Bozza di atto di concessione demaniale marittima	All. XXVII	" 46
Invito a versare la cauzione	All. XXVIII	" 71
Decreto di approvazione degli atti di concessione	All. XXIX	" 72
Verbale di consegna delle pertinenze concesse	All. XXX	" 73
Nota di liquidazione	All. XXXI	" 75
Certificato di adempienza e inesistenza di opposizioni o vincoli alla restituzio- ne della cauzione	All. XXXII	" 77
Decreto di svincolo di cauzione	All. XXXIII	√ " 78

./.

Atto di sottomissione	All. XXXIV	Pag. 79
Bozza di atto di concessione provvisoria	All. XXXV	" 82
Licenza di concessione	All. XXXVI	" 85
Licenza per estrazione e raccolta di arenne, ghiaie ed altri materiali.	All. XXXVII	" 88
Permesso di estrazione di acqua di marè	All. XXXVIII	" 90
Nulla osta	All. XXXIX	" 91

Atto formule semplificato All. XXXX

VERBALE

DI CONSEGNA DI BENE DEMANIALE MARITTIMO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DEL
LO STATO

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di

Verbale di consegna di beni demaniali marittimi all'Amministrazione
di

L'anno il giorno del mese...nel.....

Premesso:

che per

l'Amministrazione ha chiesto di occupare un'area del
demanio pubblico marittimo:

che devesi fare constatare formalmente la consegna dell'area
stessa ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti

che il Ministero della Marina Mercantile ha autorizzato la
Capitaneria di porto di a provvedere a tale
consegna con dispaccio n. del

il Sig. in rappresentanza dell'Amministratio
ne marittima, consegna al Sig. in rappresentanza
dell'Amministrazione che accetta ai sensi e per gli effetti di cui
nelle premesse del presente verbale, l'area della superficie di
sita confinante
indicato con tinta sulla planimetria allegata al pre
sente verbale come parte integrante.

E' inteso che l'autorità marittima conserva sull'area conse
gnata i poteri di polizia previsti dall'art. 30 del Codice della Na
vigazione.

E' inteso pure che cessando l'uso per il quale l'area viene
consegnata, essa sarà riconsegnata all'Amministrazione marittima con
tutte quelle opere che vi fossero state eseguite, opere che resteran
no acquisite al demanio pubblico marittimo, non appena la costruzio
ne di esse sarà stata ultimata.

Del che si è redatto il presente verbale in
originali per uso delle Amministrazioni come sopra rappresentate.

Nota: Il verbale sarà opportunamente modificato quando non si tratti
di semplici aree.

Per l'Amministrazione marittima

Per l'Amministrazione

NOTIZIARIO

Capitanerie di Porto di

NOTIZIE sulla domanda del signor.....
in data.....(per (1)).....
di un suolo o terreno di metri quadrati.....
sulla (2).....nel Comune di.....
Circondario Marittimo di.....

1° - Il detto suolo o terreno ha formato in precedenza oggetto di altre domande di vendita o di concessione? Quali furono? Perché non vennero accettate?

2° - Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sul detto terreno? Nel caso, come furono risolte?

3° - Da qualche lato la chiesta zona confina con beni privati? Havvi sospetto che questi ultimi siano stati costituiti od ampliati con occupazioni indebite di arenili demaniali? Venne provato il loro legittimo possesso? Sono stati delimitati? Quando?

4° - Il chiesto suolo o terreno giace sul lido, sulla spiaggia o sulla costiera? E' piano o inclinato? E' elevato sul mare? Di quanto?

(1) Acquisto o concessione per anni..... - (2) Spiaggia o costiera

5° - Qual'è la sua distanza dall'ordinario battente del mare? Nelle grosse mareggiate invernali è raggiunto o coperto in tutto o in parte o non raggiunto affatto dalle onde? A quale distanza dalla chiesta zona giungono le onde stesse nelle burrasche ordinarie?

6° - La spiaggia antistante è in aumento o in diminuzione? Di quanto in media all'anno?

7° - Il detto suolo o terreno a quale distanza si trova dal più vicino abitato? La sua occupazione o vendita impedirebbe la viabilità o gli interessi di qualche linea ferroviaria esistente sul luogo, o pregiudicherebbe in qualche modo altri interessi pubblici o privati?

8° - Il suolo o il terreno ha servito, serve o potrebbe in avvenire essere necessario per usi marittimi? Nel caso per quali usi? Potrebbe essere adibito per uno scopo di maggiore importanza? L'opportunità di conservare libero l'arenile per una tale eventualità, è evidente, od al contrario remota o non sicura?

9° - Convien ridurre la superficie domandata in concessione o in vendita? Ovvero spostarla a dritta o a sinistra, o concederla più a monte, presso la linea di confine dei beni

AVVISO PER IL MUNICIPIO

(Carta da bollo)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di.....

Il di porto comandante del compartimento marittimo;
Vista la domanda in data con la quale il Sig.....
..... chiede in temporanea concessione per anni
di (indicare il bene demaniale oggetto della richiesta)
.....
sito
allo scopo di
.....

RENDE NOTO:

che la domanda predetta ed il tipo planimetrico che la cor
reda rimarranno depositati a disposizione del pubblico nell'uf
ficio della cpitaneria di porto durante il periodo
giorni consecutivi i quali avranno principio il
e termineranno il incluso.

Diffida pertanto coloro che potessero avervi interesse, a
presentare per iscritto alla capitaneria di porto entro il peren
torio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero op
portune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che,
trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e
si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione
richiesta.

(Data)

Il

Comandante del compartimento marittimo

AVVISO DA INSERIRSI
NEL FOGLIO ANNUNZI LEGALI
(carta da bollo)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di

AVVISO

Il di porto comandante del compartimento marittimo rende noto:

Con istanza in data il Sig..... ha chiesto la temporanea concessione per anni di (indicare il bene demaniale oggetto della richiesta)

..... sito in allo scopo di

In applicazione del disposto dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, invita tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto, entro giorni a datare dal (data del foglio degli amunzi) quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo, e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. -

(Data)

Il

Comandante del compartimento marittimo

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO
COL METODO DI ESTINZIONE DI CANDELA VERGINE
(art.73, lettera a' regolamento contabilità) (1)

Capitaneria di Porto del compartimento
marittimo di

Si fa noto che il giorno alle ore in uno dei locali della capitaneria di porto suddetta, avanti al sottoscritto comandante del compartimento marittimo, delegato del Ministero della Marina Mercantile, si terrà un pubblico incanto per il deliberamento della concessione di seguito indicata da assentirsi a termine del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione:

Zona demaniale marittima della superficie di mq.
situata per la durata di da
destinarsi a

oppure:

Bacino di carenaggio, delle dimensioni
situato di proprietà demaniale per la durata

L'incanto si svolgerà sulla base dell'aumento del canone annuo di
L.

oppure:

L'incanto si svolgerà sulla base della diminuzione della seguente
tariffa.

L'incanto sarà tenuto col metodo della estinzione della candela vergine (art.73, lettera A del regolamento citato) e la concessione verrà senz'altro aggiudicata a colui il quale avrà offerto il maggior canone oppure: la tariffa più ridotta.

Se del caso in conformità della seconda parte dell'art.69 del regolamento:

Si procederà alla aggiudicazione definitiva anche se verrà presentata una sola offerta.

L'aggiudicazione definitiva verrà fatta, seduta stante, al miglior offerente.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'incanto (81).

Ogni concorrente all'asta dovrà, insieme all'offerta, provare di avere versato alla tesoreria di a titolo di deposito, la somma di L. Questo deposito sarà restituito dopo l'incanto agli offerenti tranne che all'aggiudicatario della concessione al quale invece sarà reso appena avrà avuto luogo la stipulazione del contratto.

(1) Gli avvisi d'asta e di licitazione vanno assoggettati alla tassa di bollo nella misura prescritta dalle vigenti leggi sul bollo.

Se però entro il termine che gli verrà assegnato all'atto dell' deliberamento, l'aggiudicatario predetto non si presenterà a sottoscrivere l'atto, decadrà dal diritto di ricevere la concessione, perderà il fatto depositato, il quale sarà devoluto alle finanze dello Stato.

La consegna della zona di terreno posta all'incanto sarà fatta all'aggiudicatario dopo che l'atto avrà ottenuto l'approvazione.

Le condizioni speciali e generali della concessione nonché il tipo planimetrico della località sono visibili in capitaneria tutti i giorni non festivi durante le ore d'ufficio.

Per le spese d'incanto, atto di concessione, registro ed altre relative che sono a carico del deliberatario, questi all'atto dell'aggiudicazione dovrà versare a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. della quale gli sarà fatta a suo tempo. regolare liquidazione.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo

/fem.

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI CON LA SCHEDA SEGRETA DELLA AMMINISTRAZIONE

(art.73, lettera B).

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

Si fa noto che il giorno alle ore in uno dei locali della Capitaneria di porto suddetta, avanti al sottoscritto comandante del compartimento marittimo, delegato dal Ministero della Marina Mercantile, si terrà un pubblico incanto per il deliberamento della concessione di seguito indicata da assentirsi al termine del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione:

Zona demaniale marittima della superficie di mq. situata per la durata di da destinarsi a etc.;

oppure:

Bacino di carenaggio, delle dimensioni situato di proprietà demaniale per la durata ecc.

L'incanto si aprirà sulla base del canone annuo di L. oppure: di proprietà demaniale per la durata

L'incanto si aprirà sulla base della seguente tariffa e si svolgerà col metodo delle schede segrete da confrontarsi con le misure di canone (o di tariffa) prestabilite nella scheda segreta dell'Amministrazione e l'aggiudicazione definitiva seguirà, seduta stante, a favore di colui che avrà offerto il maggiore aumento del canone anzidetto raggiungendo almeno l'aumento minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione

oppure:

. a favore di colui che avrà offerto la maggiore diminuzione delle tariffe anzidette, raggiungendo almeno la diminuzione minima indicata nella scheda dell'Amministrazione che all'apertura dell'asta verrà deposta sul tavolo e non sarà comunicata ad alcuno.

Le offerte dovranno essere fatte su carta da bollo e chiuse in piego suggellato con ceralacca, altrimenti non saranno ricevute.

Se del caso, in conformità della seconda parte dell'art.69 del regolamento:

si procederà alla aggiudicazione definitiva anche se verrà presentata una sola offerta.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'incanto (81).

./.

Ogni concorrente all'asta dovrà, insieme alla offerta, provare di aver versato nella tesoreria di a titolo di deposito, la somma di L. Questo deposito sarà restituito dopo l'incanto agli offerenti tranne che all'aggiudicatario della concessione al quale invece sarà reso appena avrà avuto luogo la stipulazione dell'atto.

Se però entro il termine che gli verrà assegnato all'atto del deliberamento, l'aggiudicatario predetto non si presenterà a sottoscrivere l'atto di concessione, decadrà dal diritto di ricevere la concessione e perderà il fatto deposito, il quale sarà devoluto alle finanze dello Stato.

La consegna della zona di terreno posta all'incanto sarà fatta all'aggiudicatario dopo che l'atto avrà ottenuto l'approvazione.

Le condizioni speciali e generali della concessione nonché il tipo planimetrico della località sono visibili in capitaneria tutti i giorni non festivi durante le ore di ufficio.

Per le spese d'incanto, atto di concessione, registro ed altre relative che sono a carico del deliberatario, questi all'atto della aggiudicazione dovrà versare a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. della quale gli sarà fatta a suo tempo regolare liquidazione.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo.

/Fem.

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI COL PREZZO BASE INDICATO NELL'AVVISO D'ASTA (art.73, lettera C).

Capitaneria di porto del compartimentomarittimo di

Si fa noto che il giorno alle ore in uno dei locali della capitaneria di porto suddetta, avanti al sottoscritto comandante del compartimento marittimo, delegato dal Ministero della Marina Mercantile, si terrà un pubblico incanto per il deliberamento della concessione di seguito indicata da assentirsi a termine del codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione:

Zona demaniale marittima della superficie di mq. situata per la durata di da destinarsi a etc. Oppure:

Bacino di carenaggio, delle dimensioni situato di proprietà demaniale, per la durata etc.

L'incanto si svolgerà sulla base dell'aumento del canone annuo di L. Oppure:

L'incanto si svolgerà sulla base della diminuzione della seguente tariffa:

L'incanto sarà tenuto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con le misure basi suindicate.

Le offerte dovranno essere fatte su carta da bollo e chiuse in un piego suggellato con ceralacca, altrimenti non saranno ricevute.

Se del caso, in conformità della seconda parte dell'art.69 del regolamento:

si procederà alla aggiudicazione definitiva anche se verrà presentata una sola offerta.

L'aggiudicazione definitiva verrà fatta, seduta stante, al miglior offerente:

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'incanto (81).

Ogni concorrente all'asta dovrà, insieme alle offerte, provare di aver versato nella tesoreria di a titolo di deposito, la somma di L. Questo deposito sarà restituito dopo l'incanto agli offerenti tranne che all'aggiudicatario della concessione, al quale invece sarà reso appena avrà avuto luogo la stipulazione dell'atto.

Se però entro il termine che gli verrà assegnato all'atto del deliberamento, l'aggiudicatario predetto non si presenterà a sottoscrivere l'atto di concessione, decadrà dal diritto di ricevere la concessione e perderà il fatto deposito, il quale sarà devoluto alle finanze dello Stato.

La consegna della zona di terreno posta all'incanto sarà fatta all'aggiudicatario dopo che l'atto avrà ottenuto l'approvazione.

Le condizioni speciali e generali della concessione nonché il tipo planimetrico della località sono visibili in capitaneria tutti i giorni non festivi durante le ore d'ufficio.

Per le spese d'incanto, atti di concessione, registro ed altre relative che sono a carico del deliberatario, questi all'atto della aggiudicazione dovrà versare a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. della quale gli sarà fatta a suo tempo regolare liquidazione.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo.

/fem.

DELIBERAMENTO DEFINITIVO AD UNICO INCANTO

(Carta da bollo e da iscriversi a repertorio lo stesso giorno e da registrarsi).

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

Metodo: Offerte segrete da confrontarsi con le misure basi indicate nell'avviso d'asta (art.73, lettera C).

L'anno addì del mese di in nell'ufficio alle ore

Premesso che, volendosi addivenire per mezzo di pubblici incanti alla concessione per la durata di anni di una zona di metri quadrati di terreno arenile situata nella a scopo di il Ministero della Marina Mercantile dispose che l'asta avesse luogo con deliberamento definitivo in unico incanto, in via di aumento sul canone annuo fissato nell'avviso di asta, come corrispettivo della concessione stessa, col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con le misure basi indicate nell'avviso d'asta (art.73, lettera C).

Che venne all'uopo sotto la data pubblicato analogo avviso nei comuni di nonché alla porta d'ingresso di questo ufficio, ed inserito nel come risulta dai relativi certificati.

Dinanzi a me (grado, cognome e nome dell'ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni demaniali marittime, giusta del decreto del comandante del compartimento marittimo n. del emanato in virtù dell'art.9 del Reg.Cod.Nav. ed alla presenza dei signori: testimoni idonei a forma di legge, il sig. (grado cognome e nome), comandante del compartimento marittimo di nella sua qualità di Presidente in virtù dello stesso art.9 Reg.Cod.Nav., all'ora fissata di questo giorno, dichiara aperta l'asta spiegando agli astanti l'oggetto della concessione. Li invita quindi a presentare le proprie offerte accompagnate dalle quietanze del prescritto deposito, avvertendoli che la concessione verrà aggiudicata, seduta stante, a favore del miglior offerente, ed anche nel caso che sia presentata una sola offerta.

In seguito a siffatto invito vengono consegnate quattro offerte, chiuse nelle rispettive buste, accompagnate dalla quietanza del prescritto deposito eseguito nella tesoreria provinciale.

./.

Ripetuti gli inviti ad alta voce, e nessuno dei presenti avendo accennato di voler produrre un'ulteriore offerta, il comandante del compartimento marittimo dichiara chiuso l'incanto,

Aprè dopo ciò i pieghi presentati dei quali legge agli astanti il contenuto che risulta come appresso:

- il Signor offre l'aumento di
- il Signor offre l'aumento di
- il Signor offre l'aumento di
- il Signor offre l'aumento di

Accertato che delle dette quattro offerte, quella che porta il maggior aumento sul canone indicato nell'avviso d'asta, e quindi la più vantaggiosa, è quella del signor il comandante del compartimento marittimo dichiara questi aggiudicatario definitivo della concessione. Lo invita quindi a presentarsi entro giorni in capitaneria per la stipulazione del regolare atto di concessione, con diffida in caso di inadempimento di essere privato del diritto di ricevere la concessione e di perdere il fatto deposito, il quale sarà devoluto alle finanze dello Stato.

Del che si è redatto, per tutti gli effetti, il presente processo verbale che, previa lettura fatta da me, ufficiale rogante, a chiara ed intelligibile voce, viene, con me, sottoscritto dal de liberatario, dal signor Presidente comandante del compartimento marittimo, e dai testimoni.

(Seguono le firme)

N.B. - Qualora l'asta si sia svolta con metodo diverso, si muterà opportunamente la dizione del verbale.

/fem.

AVVISO D'ASTA

AGGIUDICAZIONE SOGGETTA AD OFFERTE DI AUMENTO O DI RIBASSO
(Art. 84 e seguenti)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di
.....

Metodo: Offerte segrete da confrontarsi con le misure basi indicate nell'avviso d'asta, (art. 73, lettera C).

Si fa noto che il giorno alle ore in uno dei locali della capitaneria di porto suddetta, sita avanti al sottoscritto comandante del compartimento marittimo, e ciò delegato dal Ministero della Marina Mercantile, si terrà un pubblico incanto col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con le misure basi indicate nell'avviso d'asta (art. 73 lett. C regolamento con tabilità), per il deliberamento della concessione temporanea per anni a norma del Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione del Codice stesso, di :

Una zona arenile della superficie di metri quadrati situata sulla spiaggia di e precisamente da destinarsi a

L'incanto si aprirà sul canone annuo di L. da corrispondersi alle finanze dello Stato in corrispettivo della concessione, ed il provvisorio deliberamento seguirà a favore di colui che avrà fatto con la sua offerta il maggiore aumento.

Le offerte dovranno essere fatte su carta da bollo e chiuse in piego suggellato con ceralacca, altrimenti non saranno ricevute.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'incanto (art. 81).

Ogni concorrente all'asta dovrà, contemporaneamente all'offerta, presentare la quietanza della tesoreria provinciale comprovante il deposito effettuato della somma di L. Siffatto deposito sarà restituito dopo l'incanto agli offerenti tranne che al provvisorio aggiudicatario.

Il periodo dei fatali ossia il tempo utile per presentare offerte di migliorìa non minore del ventesimo sul canone di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore del giorno

Ottenendosi in tempo utile la detta offerta del ventesimo, od altra maggiore, si procederà ad un nuovo incanto, in giorno da destinarsi con altro avviso, sulla base della ottenuta migliorìa per l'aggiudicazione definitiva della concessione.

Se entro il termine di giorni dal definitivo deliberamento, l'aggiudicatario definitivo non si presenterà a sottoscrivere l'atto di concessione, decadrà dal diritto di ricevere la concessione e perderà il fatto deposito, il quale sarà devoluto alle finanze dello Stato.

La consegna della zona di terreno posta all'incanto sarà fatta al deliberatario dopo che l'atto predetto avrà ottenuto l'approvazione.

Le condizioni speciali e generali della concessione, sono visibili nella capitaneria di porto tutti i giorni non festivi durante le ore di ufficio.

Le spese d'incanto, atto di concessione, registro, copie, disegni, diritti di segreteria, etc. sono a carico del deliberatario, il quale perciò all'atto della aggiudicazione definitiva dovrà, in aggiunta al deposito di cui sopra, versare a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. della quale, a suo tempo, gli sarà fatta regolare liquidazione.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo.

/fem.

AVVISO D'ASTA
AGGIUDICAZIONE SOGGETTA AD OFFERTE DI AUMENTO O DI RIBASSO
(art. 84 e seguenti)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di
.....

Metodo: Estinzione candela vergine (art. 73 lettera A).

Si fa noto che il giorno alle ore in uno dei locali della Capitaneria del porto suddetto, sita in dinanzi al sottoscritto Comandante del compartimento marittimo e ciò delegato dal Ministero della Marina Mercantile, avrà luogo un pubblico incanto per il deliberamento della seguente concessione:

Concessione dell'esercizio e manutenzione delle gru esistenti sulla banchine di questo porto per la durata di anni e col pagamento all'erario dell'annuo canone di L. etc.

L'asta seguirà col metodo della estinzione delle candele vergini, secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato (art. 73 A) e la concessione verrà provvisoriamente aggiudicata a colui il quale avrà offerto il maggiore ribasso sui prezzi della tariffa di esercizio portata dal capitolato d'onori.

Ogni aspirante all'asta dovrà provare di avere versato in una tesoreria provinciale, come deposito provvisorio, la somma di Detto deposito sarà restituito a ciascun offerente tranne che al provvisorio aggiudicatario.

Il periodo dei fatali, ossia il tempo utile a presentare ulteriori offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore del giorno spirato il quale termine, non si farà più luogo all'accettazione di veruna offerta.

Ricevendosi in tempo utile l'offerta del ventesimo od altra migliore si procederà ad un nuovo incanto, sulla base della ottenuta migliorata, per l'aggiudicazione definitiva della concessione, nel giorno ed ora che saranno indicati con apposito avviso.

L'atto di concessione sarà stipulato entro quel termine che dal comandante del compartimento sarà assegnato all'aggiudicatario all'atto del definitivo deliberamento. Mancando a questo obbligo, l'aggiudicatario perderà il fatto deposito il quale sarà devoluto a beneficio delle finanze dello Stato e decadrà dal diritto di ricevere la concessione.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'asta.

-II-

Le condizioni sia speciali che generali della concessione sono visibili in Capitaneria durante le ore di ufficio.

Per le spese d'incanto, atto di concessione ed altro, che sono a carico del deliberatario, questi all'atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione, depositerà a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. della quale gli sarà fatta a suo tempo regolare liquidazione.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo.

/fem.

VERBALE

DI PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE D'INCANTO

(Carta da bollo e da iscriversi a repertorio lo stesso giorno e da registrarsi)

(Art. 84 e seguenti)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di

Metodo: offerte segrete da confrontarsi con la scheda segreta dell'Amministrazione (art.73, lettera B),

L'anno addi del mese di in
nell'Ufficio alle ore
Premesso che, volendosi addivenire per mezzo di pubblici incanti, alla concessione, per la durata di anni, di una zona di situata della superficie di metri quadrati a scopo di venne con apposito avviso d'asta in data fissato per le ore d'oggi, l'esperimento relativo da tenersi col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con la scheda segreta dell'Amministrazione, in via di aumento sul canone annuo di L. stabilito dall'art. del capitolato d'onori.

Che il citato avviso d'asta venne pubblicato nei comuni di e alla porta d'ingresso di questo Ufficio, ed inserito giusta le disposizioni del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, come risulta dai relativi certificati.

Dinanzi a me (grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del sig. comandante del compartimento marittimo n. del emanato in virtù dell'art.9 del Reg.Cod.Nav. n. del ed alla presenza dei signori testimoni idonei a forma di legge, il Sig. (grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente, in virtù dello stesso art.9 del Reg.Cod.Nav., all'ora fissata di questo giorno, dichiarò aperta l'asta e, dopo aver deponso sul tavolo la scheda segreta dell'Amministrazione chiusa in piego suggellato, fa dare lettura ai presenti delle condizioni del capitolo d'onori, e dà loro conoscenza del tipo planimetrico, invitandoli a presentare la propria offerta accompagnata dalla quietanza della tesoreria attestante il versamento del prescritto deposito.

In seguito a detto invito vengono consegnate offerte.

Nessun altro offerente essendosi intanto presentato malgrado ripetuti inviti fatti ad alta voce, il comandante del compartimento marittimo procede all'apertura delle offerte ricevute, delle quali legge il contenuto agli astanti che risulta come appresso:

Il Signor offre sul proposto annuo canone l'aumento di
il Signor offre l'aumento di
il Signor offre l'aumento di

Aperta dopo ciò la scheda dell'Amministrazione, senza darne comunicazione agli intervenuti, il signor Presidente, constatata che il minimo aumento in essa stabilito è stato superato da tutti gli offerenti, tra i quali però l'offerta più vantaggiosa è quella fatta dal signor per cui dichiara il medesimo provvisorio aggiudicatario della concessione.

Del che si è redatto, ad ogni effetto, il presente processo verbale che, previa lettura fatta da me ufficiale rogante a chiara ed intelligibile voce, viene, con me, sottoscritto dal signor Presidente, dall'aggiudicatario e dai testimoni.

(Seguono le firme).

Oppure: quando l'asta si tiene col metodo della candela vergine (art. 73 A) e si tratti di concessione cui può avere interesse il traffico marittimo:

Premesso che volendosi addivenire per mezzo di pubblici incanti alla concessione per anni dell'esercizio e manutenzione delle gru esistenti sulle banchine di questo porto venne con apposito avviso d'asta in data fissato per le ore . . . d'oggi, l'esperimento relativo, da tenersi col metodo della estinzione delle candele vergini, in via di ribasso sulla tariffa di esercizio, stabilita dall'art. . . . del capitolato d'onori.

Che detto avviso d'asta venne pubblicato etc.
Dinanzi a me Ufficiale etc. il Presidente

etc. (come al metodo precedente) dichiara aperta l'asta e fa dare letture agli intervenuti delle condizioni del capitolato di concessione, invitando coloro che intendano di fare offerte a presentare anzitutto la quietanza della Tesoreria attestante l'avvenuto versamento del prescritto deposito. Avverte poi che le offerte dovranno essere fatte in ragione di non meno di altrimenti non saranno ricevute.

In seguito di ciò, consegnano la quietanza del deposito, dichiarando di adire all'incanto, i signori

Il signor Presidente quindi fa accendere la prima candela e, prima che la medesima si spenga, il signor dichiara di offrire sulla tariffa di esercizio della concessione il ribasso di

Spentasi la suddetta ed accesa la seconda candela, il sig. . . . offre il ribasso di ed il signor quello di

Durante l'accensione della terza candela il sig. . . . dichiara di portare il ribasso a

La quarta candela si sponge consumata senza che sia prodotta alcuna nuova offerta.

In conseguenza di che, l'ultimo migliore offerente essendo il sig. . . . il comandante del compartimento marittimo lo dichiara aggiudicatario provvisorio della concessione per il ribasso da lui offerto di . . . sui prezzi della predetta tariffa.

Del che si è redatto il presente processo verbale, etc.
(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO

(Art. 84 e seguenti)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

.....

Nell'incanto pubblico tenutosi presso la suddetta Capitaneria di porto il giorno giusta l'avviso d'asta (o di secondo incanto) in data per la concessione di una zona di terre no arenile della superficie di metri quadrati situata nella spiaggia di venne la stessa provvisoriamente aggiudicata a seguito dell'ottenuto maggiore aumento di L. (ovvero) del per cento sul canone annuo fissato in L. per cui l'ammontare del canone stesso è stato elevato alla somma di L.

Epperò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di miglioria non minore del ventesimo sul canone come sopra ottenutosi, scadrà alle ore del giorno spirato il qual termine, non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere presentate in (indicare gli uffici dove possono essere presentate) e dovranno essere compilate in carta da bollo ed accompagnate dal deposito indicato nel sopraddetto avviso d'asta (o di secondo incanto), tutte le disposizioni del quale s'intendono mantenute, per l'opportuna osservanza da parte dei concorrenti.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo.

/fem.

VERBALE DI ESEGUITA OFFERTA DEL VENTESIMO

(Carta da bollo da iscriversi a repertorio lo stesso giorno e da registrarsi)

(Art. 84 e seguenti)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

L'anno addì del mese di in
dell'Ufficio alle ore

Premesso che in seguito all'avviso di provvisorio deliberamento in data pubblicato nei comuni di nonché alla porta d'ingresso di questo Ufficio, come pure inserito nel come risulta dai relativi certificati, venne stabilito per le ore d'oggi la scadenza del tempo utile (fatali), per la presentazione di offerte di migliororia non minore del ventesimo sul canone annuo di L. per il quale nell'esperimento di (1° o 2°) incanto tenutosi in questa stessa capitaneria di porto il fu provvisoriamente aggiudicata la concessione per anni di una zona di terreno arenile della superficie di mq. situata nella spiaggia di a scopo di

Dinanzi a me (grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante) ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessione di beni di demanio marittimo, giusta decreto del signor comandante del compartimento marittimo n. del emanato in virtù dell'art. 9 del Reg. Cod. Nav. del ed alla presenza dei signori testimoni idonei a forma di legge il Signor (grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente in virtù dello stesso art. 9 del Reg. Cod. Nav. all'ora fissata di questo giorno, ha dichiarato scaduto il tempo utile predetto ed è addivenuto allo spoglio delle offerte ricevute durante il medesimo, le quali sono risultate come appresso:

Il sig. ha offerto nel giorno l'ulteriore aumento del ventesimo sul canone di provvisoria aggiudicazione, elevando con ciò detto canone a L.

Il sig. nel giorno ha offerto il maggiore aumento di L. portando quindi il canone stesso a L.

Nessun'altra offerta essendo stata consegnata, e delle due sopradette essendo risultata più vantaggiosa quella del sig. il comandante del compartimento marittimo ha trasferito al medesimo la provvisoria aggiudicazione della concessione.

Del che si è redatto, ad ogni effetto, il presente processo verbale che, previa lettura fatta da me Ufficiale rogante a chiara ed intelligibile voce, viene, con me, sottoscritto dal sig. Presidente, dall'aggiudicatario e dal testimone.

(Data)

Il
Comandante del compartimento marittimo

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di
.....

Metodo: Offerte segrete sulla base dell'avvenuta offerta del ventesimo.

Si fa noto che è stata presentata in tempo utile l'offerta di aumento del ventesimo (se fosse maggiore si dirà di L. per il quale nell'incanto tenutosi il giorno venne provvisoriamente aggiudicata la concessione per la durata di anni di una zona di metri quadri di terreno arenile situata nella spiaggia di a scopo di di modo che l'ammontare del canone stesso è stato portato all'annua somma di L.

Eppertanto alle ore del giorno dinanzi al sottoscritto Comandante del Compartimento marittimo a ciò delegato dal Ministero della Marina Mercantile, sarà tenuto in uno dei locali della sopradetta Capitaneria di porto, sita in un nuovo pubblico incanto a offerte segrete, per il deliberamento definitivo della concessione di cui si tratta, a favore dell'ultimo migliore offerente, con l'avvertenza che l'incanto sarà valido anche nel caso che fosse presentata l'unica offerta (art.86).

Le offerte dovranno essere compilate in carta da bollo e consegnate in piego chiuso sigillato insieme alla quietanza del deposito nell'avviso di primo incanto.

Questo deposito, immediatamente dopo il definitivo deliberamento, verrà restituito a tutti gli offerenti, tranne che all'aggiudicatario, al quale sarà reso dopo la stipulazione dell'atto di concessione.

Non presentandosi alla sottoscrizione di detto atto, nel termine che gli sarà fissato dal comandante del compartimento marittimo, il deliberatario decadrà dal diritto di ricevere la concessione e perderà il fatto deposito, il quale sarà devoluto a beneficio delle finanze dello Stato.

I mandati di procura generale non sono validi per essere ammessi all'incanto (art.81).

Per le spese d'incanto, di atto, di registro e altre, che sono a carico del deliberatario, questi verserà a mani del comandante del compartimento marittimo la somma di L. del quale gli sarà fatta a suo tempo regolare liquidazione.

Le condizioni sia speciali che generali della concessione sono visibili in capitaneria nelle ore di ufficio.

(Data)

Il

Comandante del compartimento marittimo.

N.B.- Quando l'incanto si deve svolgere con il metodo delle candele vergini si muterà opportunamente l'avviso d'asta.

/fem.

VERBALE DI DEFINITIVO DELIBERAMENTO
IN SEGUITO A NUOVO INCANTO

(art. 84 e seguenti)

(Carta da bollo e da iscriversi a repertorio lo stesso
giorno e da registrarsi)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di
.....

Metodo: a schede segrete confrontate con le misure indicate nell'avviso
d'asta (art. 73 C).

L'anno . . . addì . . . del mese di . . . in . . . nell'Ufficio
alle ore . . .

Premesso che il giorno . . . si tenne in questa Capitaneria di porto un pubblico incanto col metodo delle schede segrete, per la concessione di una zona di terreno arenile di metri quadri . . . posta sulla spiaggia di . . . a scopo di . . . per la durata di . . . anni, venne la stessa provvisoriamente aggiudicata al sig. . . a seguito dell'offerta aumento di L. . . sul canone annuo di L. . . stabilito dall'art. . . del relativo capitolo d'oneri, come consta da processo verbale di detto giorno;

Che alla scadenza dei fatali stabilita per le ore . . . del giorno . . . la stessa provvisoria aggiudicazione venne trasferita a favore del sig. . . il quale aveva presentato in tempo utile l'offerta di aumento del ventesimo, elevando per tal modo la cifra del ripetuto annuo canone a L. . . come risulta dal relativo processo verbale;

Che infine, con avviso del . . . pubblicato nei comuni di . . . ed alla porta d'ingresso di questo Ufficio, nonché inserito nel . . . giusta il prescritto dal regolamento di contabilità generale dello Stato come ne fanno fede i certificati che si conservano, venne fissato per le ore . . . d'oggi l'esperimento di nuovo incanto, da tenersi col metodo delle schede segrete per addivenire al deliberamento definitivo della concessione.

Dinanzi a me . . . (grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), Ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del sig. Comandante del compartimento marittimo, n. . . del . . . emanato in virtù dell'art. 9 Reg. Cod. Nav. del . . . ed alla presenza dei sigg. ri . . . testimoni idonei a forma di legge, il sig. . . (grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo, nella qualità di Presidente in virtù dello stesso art. 9 del Reg. Cod. Nav., all'ora fissata di questo giorno . . . dichiara aperto l'incanto, facendo contemporaneamente dar lettura agli astanti delle condizioni del capitolo d'oneri o dando loro conoscenza del tipo planimetrico.

Invita gli astanti a presentare le loro offerte, accompagnate dal prescritto deposito, a miglioramento del canone ottenutosi in seguito dall'ultimo aumento che è stato fatto nel periodo dei fatali, provenendoli che l'aggiudicazione avrà luogo e sarà definitiva anche nel caso che sia presentata una sola offerta.

./.

Dietro tale invito vengono presentate due offerte.

A malgrado di ripetuti inviti fatti ad alta voce, nessun'altra offerta essendo stata presentata, il comandante del compartimento marittimo dichiara chiuso l'incanto.

Procede, dopo ciò, all'apertura delle due offerte ricevute, dando lettura agli astanti del loro contenuto, che risulta come segue.

Il signor oltre ai due aumenti che sono stati prodotti nel primo incanto, e nel periodo dei fatali, offre un ulteriore aumento sul canone di L.

Il signor offre a sua volta il maggiore aumento di L.

Delle due offerte predette risultando più vantaggiosa quella del sig. il comandante del compartimento marittimo aggiudica definitivamente allo stesso la concessione di cui si tratta, e lo invita a presentarsi in capitaneria entro giorni, per addivenire alla stipulazione del regolare atto di concessione, con diffida, in caso di inadempimento, di essere privato del diritto di ricevere la concessione e di perdere il fatto deposito, il quale sarà devoluto a beneficio delle Finanze dello Stato.

Del che si è redatto, ad ogni effetto, il presente processo verbale, che, previa lettura fatta da me Ufficiale rogante a chiara ed intelligibile voce, viene con me sottoscritto dal sig. Presidente, dall'aggiudicatario e dai testimoni.

(Seguono le firme)

Ovvero: quando l'incanto si svolge col metodo delle candele vergini (73 A) considerato il caso della diminuzione di tariffa.

L'anno premesso che il giorno si tenne in questa capitaneria di porto un pubblico incanto col metodo della estinzione di candele vergini per la concessione dell'esercizio e della manutenzione delle gru esistenti sulla banchine di questo porto per la durata di anni, e venne la stessa provvisoriamente deliberata al sig. a seguito del ribasso del per cento da esso offerto sui prezzi della tariffa di esercizio portata dallo art. del capitolato d'onori, come risulta da processo verbale di detto giorno;

Che alla scadenza dei fatali (si compili analogamente al precedente).

Che infine, con avviso (si compili analogamente al precedente) dinanzi a me (grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del sig. comandante del compartimento marittimo n. del emanato in virtù dell'art. 9 del Reg. Cod. Nav., n. del ed alla presenza dei signori testimoni idonei a forma di legge, il signor (grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente in virtù dello stesso art. 9 Reg. Cod. Nav., all'ora fissata in questo giorno dichiara aperto l'incanto facendo contemporaneamente dar lettura agli astanti delle

./.

condizioni della concessione. Dopo di che, invita coloro che intendano fare un'offerta a presentare anzitutto la quietanza della tesoreria attestante il versamento del prescritto deposito, avvertendoli che le offerte, per essere ricevute, dovranno essere fatte in ragione non minore di e che il deliberato sarà definito anche nel caso che sia presentata una offerta sola.

Fa quindi accendere la prima candela e, avverti che questa si spenga, il sig. che già ha prestato il voluto deposito, dichiara di offrire il . . . per cento di ulteriore ribasso sui prezzi della tariffa di esercizio, oltre ai due ribassi ottenutisi nel primo incanto e nel periodo dei fatali

Spentasi la prima, vengono accese la seconda e la terza candela, senza che siano state presentate nuove offerte.

Accesa, per ultimo, la quarta candela, ed essendosi la stessa consumata e spenta, con risultato parimenti negativo, il comandante del compartimento marittimo dichiara definitivo aggiudicatario della concessione il suddetto sig. e lo invita, etc.

Del che, etc.

(Seguono le firme)

/fem.

PROCESSO VERBALE DI DISERZIONE D'INCANTO

(in carta libera, non soggetto alla iscrizione a repertorio nè a registrazione).

Mancanza di offerenti: o offerente unico

Capitaneria di porto del compartimento marittimo

di.....

Metodo: Offerte segrete da confrontarsi con le misure indicate nell'avviso d'asta (730).

L'anno.....addì.....del mese di.....in.....nell'Ufficio.....alle ore.....

Premesso che volendosi addivenire per mezzo di pubblici incanti alla concessione per anni.....di una zona di terreno arenile situata nella spiaggia di.....della superficie di metri quadrati.....a scopo di.....venne con apposito avviso d'asta in data.....fissato per le ore.....d'oggi l'esperimento relativo da tenersi col metodo delle offerte segrete in via di aumento del canone stabilito nell'avviso d'asta.

Che detto avviso d'asta venne pubblicato nei comuni di.....ed alla porta di ingresso di questo Ufficio ed inserto.....giusta il prescritto dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, come risulta dai relativi certificati:

Dinanzi a me.....(grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del signor Comandante del compartimento marittimo n.....del.....emanato in virtù dell'art. 9 del Reg. Cod. Nav. n.....del.....ed alla presenza dei signori.....testimoni idonei a forma di legge il signor.....(grado, cognome e nome), comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente in virtù dello stesso articolo 9 del Reg. Cod. Nav., all'ora fissata di questo giorno.....dichiara aperta l'asta.

Essendo però trascorsa un'ora e nessun concorrente essendosi presentato (ovvero), e non essendosi presentato che un solo offerente, venne dichiarato deserto l'incanto.

Del che si è redatto in carta libera, ad ogni effetto, il presente processo verbale che, previa lettura fatta da me ufficiale rogante ad alta ed inelligibile voce, viene con me sottoscritto dal signor Presidente e dai testimoni.

Ovvero: quando non sia raggiunto il minimo stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione

(Tutto come il precedente fino alle parole: "dichiara aperta l'asta") è fatta dare lettura ai presenti delle condizioni della concessione nonchè visione del relativo tipo planimetrico, invitandoli ad esibire la propria offerta unitamente alla quietanza

Contemporaneamente il signor Presidente depone sul tavolo la scheda segreta dell'Amministrazione chiusa in piego suggelato.

In seguito del detto invito, vengono consegnate due offerte.

Dopo ciò nessun'altra offerta essendo presentata, nonostante nuovi inviti rivolti ad alta voce ai presenti, il comandante del compartimento marittimo, Presidente, procede all'apertura in pubblico delle dette due offerte leggendone il contenuto che risulta come segue:

il signor.....offre sul proposto annuo canone l'aumento dell'uno per cento:

il signor.....offre l'uno e cinquanta per cento di aumento.

Aperta quindi la scheda segreta dell'Amministrazione, e risultando che l'aumento minimo della stessa stabilito non viene raggiunto da nessuna delle due offerte presentate, il comandante del compartimento marittimo, senza comunicare agli astanti il contenuto di detta scheda, dichiara l'incanto di nessun effetto, provvedendo per la restituzione agli offerenti il prestato deposito.

Del che.....(come il modello precedente),

Ovvero: quando l'asta si svolge col metodo delle candele vergini considerando il caso della diminuzione di tariffe:

L'anno.....

Premesso che volendosi addivenire per mezzo di pubblici incanti alla concessione per anni.....dell'esercizio e manutenzione delle.....grue, esistenti sulle banchine di questo porto, venne con apposito avviso d'asta in data.....fissato per le ore.....d'oggi l'esperimento relativo, da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele vergini in via di ribasso sulla tariffa di esercizio stabilita dall'articolo.....del capitolo d'oneri;

Che detto avviso d'asta venne pubblicato, ecc.

Innanzi a me.....(grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), Ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni demaniali marittimi, giusta decreto del sig. comandante del compartimento marittimo p.....del.....emanato in virtù dell'art. 9 Reg. Cod. Nav. n.....del.....ed alla presenza dei signori.....testimoni idonei a forma di legge, il sig.....(grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente in virtù dello stesso articolo 9 Reg. Cod. Nav., all'ora fissata di questo giorno, malgrado l'assenza dei concorrenti, dichiara aperto l'incanto facendo accendere l'una dopo l'altra successivamente tre candele, le quali si consumano senza che sia presentata offerta alcuna.

In conseguenza di che, il comandante del compartimento
marittimo dichiara deserto l'incanto.

Dal che, ecc. (come il precedente).

PROCESSO VERBALE
DI PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE DI SECONDO INCANTO
(Carta da bollo e da iscriversi a repertorio lo
stesso giorno e da registrarsi)

Capitaneria di porto del compartimento
marittimo di.....

Metodo: Offerte segrete da confrontarsi con la scheda della Amministra-
zione (73 B).

L'anno.....addl..... del mese
di..... in..... nell'Ufficio.....
Premesso che in seguito all'avvenuta diserzione del primo incan-
to, tenutosi in questa stessa capitaneria di porto il.....
per il deliberamento della concessione per.....
anni di una zona di metri quadrati..... di terreno areni-
le sulla spiaggia di..... allo scopo di.....
venne dal Ministero della Marina Mercantile ordinato di procedere ad un
secondo incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con la
scheda segreta dell'Amministrazione alle stesse condizioni del primo.

Che mediante avviso in data..... pubblicato nei
comuni di..... ed alla porta di ingresso di questa
capitaneria, come pure inserito..... come risulta dai relativi
certificati, venne stabilito che detto secondo incanto sarebbe tenuto
alle ore..... d'oggi, in uno dei locali di questa Capitaneria di
porto.

Dinanzi a me..... (grado, cognome e nome
dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli at-
ti relativi alla concessione di beni di demanio marittimo, giusta deere-
ta del signor comandante del compartimento marittimo.....
emanato in virtù dell'art. 9 del Reg. Cod.
Nav. n..... del..... ed alla presenza dei signori.....
di legge, il signor..... testimoni idonei a forma
nome) comandante del compartimento marittimo nella qualità di Presidente
in virtù dello stesso art. 9 del Reg. Cod. Nav. all'ora fissata di questo
giorno..... dichiara aperta l'asta, e dopo aver deposto sul
tavolo la scheda segreta dell'Amministrazione, chiusa in piego suggella-
to, fa dar lettura agli intervenuti delle condizioni del capitolato d'incan-
to, e dar loro conoscenza del tipo planimetrico, e invitandolo a presenta-
re la propria offerta accompagnata dalla quietanza del prescritto depo-
sito, avvertendo che si farà luogo alla aggiudicazione quando anche sia
presentata una sola offerta.

Una sola offerta viene dopo di ciò prodotta dal signor.....

A malgrado di replicati inviti fatti ad alta voce non essendo pre-

sentata alcuna altra offerta, il comandante del compartimento marittimo aprè quella unica ricevuta, leggendone agli astanti il contenuto dal quale risulta che il sig..... offre l'aumento di L..... sul canone annuo stabilito dall'art..... del suddetto capitolato d'oneri.

Aperta successivamente la scheda segreta dell'Amministrazione e risultando che l'aumento in essa fissato come limite per la aggiudicazione, è superato dall'offerente, il comandante del compartimento marittimo, senza palesare il contenuto della scheda segreta, dichiara questi provvisorio aggiudicatario della concessione.

Del che si è redatto, ad ogni effetto, il presente processo verbale, che, previa lettura fatta a chiara ed intelligibile voce, viene, con me, sottoscritto dal signor Presidente, dall'aggiudicatario e dai testimoni.

(Seguono le firme)

Ovvero: quando l'asta si svolge col metodo delle candele vergini considerando il caso della diminuzione di tariffe;

L'anno..... Premesso che in seguito della avvenuta diserzione del primo incanto tenutosi in questa stessa Capitanea ria di porto il..... pel deliberamento della concessione per..... anni dell'esercizio e della manutenzione delle..... gruè, esistenti sulle banchine di questo porto, venne dal Ministero della Marina Mercantile ordinato di procedere ad un secondo incanto col metodo della estinzione di candele vergini ed alle stesse condizioni del primo.

Che mediante avviso in data..... pubblicato.....

Dinanzi a me..... (grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo giusta decreto del signor comandante del compartimento marittimo n..... del..... emanato in virtù dello art. 9 Reg. Cod. Nav. del..... ed alla presenza dei signori..... testimoni idonei a forma di legge, il signor..... (grado, cognome e nome), comandante del compartimento marittimo, nella qualità di Presidente in virtù dello stesso articolo 9 del Reg. Cod. Nav. all'ora fissata di questo giorno dichiara aperta l'asta e fa far lettura agli intervenuti delle condizioni del capitolato di concessione, invitando coloro che intendono di fare offerte a consegnare anzitutto la quetanza del prescritto deposito, ed avvertendoli, in primo luogo, che le offerte dovranno essere fatte in ragione non meno di..... altrimenti non saranno ricevute; ed in secondo che la concessione sarà aggiudicata anche quando sia presentata una unica offerta.

In seguito di ciò viene presentata la quietanza dell'eseguito deposito solamente dal signor.....il quale dichiara di voler adire all'incanto.

Il comandante del compartimento marittimo fa quindi accendere la prima candela, e avanti che questa si spenga, detto signor.....dichiara di offrire sulla tariffa di esercizio di cui allo articolo.....del capitolato d'onori il ribasso di.....

Spentasi la suddetta, viene accesa la seconda candela e successivamente una terza ed una quarta, la quale ultima si spegne, consumata senza che si sia presentata alcuna nuova offerta.

In conseguenza di che il comandante del compartimento marittimo dichiara provvisorio aggiudicatario della concessione il detto sig.....per il ribasso da lui offerto di L..... sui prezzi della accennata tariffa.

Del che, ecc.

VERBALE DI DISERZIONE DI NUOV. INCANTO E DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A COLUI CHE FECE OFFERTE DEL VENTESIMO DOPO L'AG-
GIUDICAZIONE PROVVISORIA

(Art. 84 e seguenti)

(Carta da bollo e da inscrivere nel repertorio lo
stesso giorno e da registrarsi)

Capitaneria di porto del Compartimento
marittimo

di.....

L'anno.....(come nel modello allegato XXVI fino
alle parole "dichiara aperto l'incanto").

Quindi, se l'asta si svolge col metodo delle offerte segre-
te.....ma essendo trascorsa un'ora senza che
alcuno si sia presentato a fare un'offerta ha dichiarato deser-
to il nuovo incanto; in conseguenza di che è rimasto definitivo
aggiudicatario della concessione il sig..... per il
maggiore aumento dal medesimo offerto nel periodo dei fatali
sopraccennato, cioè per il canone annuo di L.....

Se invece si svolge col metodo delle candele vergini.....
.....facendo accendere la prima candela. Avendo succes-
sivamente fatto accendere la seconda e poi la terza candela, e
tutte essendosi spente e consumate senza che alcuno si sia pre-
sentato a fare offerta, dichiara deserto il nuovo incanto; in
conseguenza di che è rimasto definitivo aggiudicatario della
concessione il sig.....per il sopraccennato
maggior ribasso sulla tariffa da lui offerta nel periodo dei
fatali.

(Nell'uno e nell'altro caso seguirà l'invito a stipulare
l'atto di concessione e la chiusa del verbale come nel modello
allegato XXVI).

INVITO A PRIVATA LICITAZIONE,
(Carta Libera),

All. XIX Pag. 34

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di.....

Si notifica alla S.V. che alle ore..... del giorno.....
in uno dei locali di questa capitaneria di porto, avrà luogo una
privata licitazione per il deliberamento della concessione di.....
..... -

La licitazione seguirà per mezzo di offerte a voce (ovvero:
seguirà col metodo delle offerte segrete, compilate in carta da
bollo e chiuse entro buste suggellate) e sarà aperta sulla base
del canone annuo di L..... da pagarsi alle finanze dello Sta-
to.

Il deliberamento sarà definito e verrà dichiarato, seduta stan-
te, a favore del maggiore offerente.

Ogni concorrente alla licitazione dovrà accompagnare la propria
offerta con la quietanza della tesoreria attestante l'eseguito deposi-
to di L..... -

Per tutte quelle ulteriori informazioni che le occorressero, co-
me per prendere cognizione dello schema di condizioni e del tipo
planimetrico della località, la S.V. potrà recarsi in capitaneria
durante le ore di ufficio.

(Data)

Il.....
Comandante del Compartimento marittimo

(Carta da bollo da iscriversi a repertorio lo stesso giorno e da registrarsi)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di.....

(Offerte verbali)

L'anno.....addì.....del mese di..... in.....nell'Ufficio.....-

Premesso che volendosi dare in concessione..... il Ministero della Marina Mercantile (o la Dir. Marittima o la stessa Capitaneria di Porto)..... con nota n..... del.....div.....sez.....dispone che si fosse fatto luogo ad una privata licitazione a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, onde addivenire al deliberamento della concessione stessa, in via d'aumento sul canone annuo di L.-

Che mediante avvisi particolari vennero invitati coloro che si presunsero idonei, a presentarsi in capitaneria alle ore..... di questo giorno.....avvertendoli che il deliberamento avrebbe avuto luogo mediante offerte da farsi a viva voce, e sarebbe pronunciato a favore di colui che avesse fatta l'offerta più vantaggiosa;

Dinanzi a me.....(grado, cognome e nome dell'Ufficiale rogante), ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del signor comandante del compartimento marittimo n.....del.....ed alla presenza dei signori.....testimoni idonei a norma di legge, il signor.....(grado, cognome e nome) comandante del compartimento marittimo, nella qualità di presidente in virtù dell'art. 9 del Reg. Cod. Nav. all'ora fissata di questo giorno.....dichiara aperta la licitazione privata ed invita gli intervenuti a prestare anzitutto la quietanza del deposito di L.....indicato nell'avviso.

Detta quietanza viene infatti consegnata dai signori.....

Dichiarata dopo di ciò aperta la gara, si hanno le offerte seguenti:

Il Sig.....offre l'aumento di L.....

Il Sig.....offre l'aumento di L.....

Il Sig.....offre l'aumento di L.....

Dopo quest'ultima offerta, essendosi arrestata la gara, il comandante del compartimento marittimo invita i licitanti a presentare una ulteriore migliorria, ma non avendo l'invito ottenuto alcun effetto, dichiara definitivo aggiudicatore della concessione il signor.....per il maggior aumento offerto di L.....quale di conseguenza viene portato alla somma di L.....

Del che si è redatto, ad ogni effetto, il presente processo verbale, che, previa lettura fatta da me ufficiale rogante a chiara ed intelligibile voce, viene, con me, sottoscritto dal signor presidente, dall'aggiudicatario e dai testimoni.

PROCESSO VERBALE DI LICITAZIONE PRIVATA

(Carta da bollo da iscriversi a repertorio lo stesso giorno e da registrarsi)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di.....

(Offerte scritte)

L'anno..... (in tutto conforme al precedente fino al capoverso che segue):

Che mediante avvisi particolari vennero invitati coloro che si presunsero idonei a presentarsi in capitaneria alle ore..... di questo giorno, facendo loro conoscere che il deliberamento sarebbe stato definitivo seduta stante ed avrebbe avuto luogo mediante offerte segrete da presentarsi in carta da bollo;

Dinanzi a me..... (grado, cognome e nome dell'ufficiale rogante) ufficiale designato alla formazione degli atti relativi a concessioni di beni di demanio marittimo, giusta decreto del signor comandante del compartimento marittimo n..... del..... emanato in virtù dell'art. 9 Reg. Cod. Nav..... del..... ed alla presenza dei signori..... testimoni idonei a forma di legge, il signor..... (grado, cognome e nome), comandante del compartimento marittimo, nella qualità di Presidente in virtù dello stesso art. 9 Reg. Cod. Nav., all'ora fissata di questo giorno, dichiara aperta la licitazione invitando gli intervenuti ad esibire la rispettiva offerta accompagnata da quietanza del deposito di lire..... accennata nell'avviso.

In seguito di questo invito sono presentate tre offerte chiuse entro piaghi suggellati, che il comandante del compartimento marittimo apre, leggendone ad alta voce il contenuto il quale risulta come segue:

- Il Signor..... offre sul canone l'aumento di L.....
- Il Signor..... offre l'aumento di L.....
- Il Signor..... offre quello di L.....

Di dette offerte essendo migliore quella del signor..... il comandante del compartimento marittimo dichiara questi definitivo deliberatorio della concessione per il canone stato elevato colla sua ultima offerta a L.....

Del che, ecc.

ATTI DI CONCESSIONE
IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI INCANTI

OMESSI:
TITOLO E PARTE COSTITUTIVA

Si premette

Che essendo state presentate varie istanze concorrenti, dirette ad ottenere la temporanea concessione di (indicare il bene demaniale richiesto) situato allo scopo di venne disposto dal Ministero della Marina Mercantile (o dalla Direz. Mar.) che a tale concessione si provvedesse mediante pubblica gara; previa l'espletamento della opportuna istruttoria per la redazione del capitolato d'oneri; che l'ufficio del genio civile OO. MM. di del con lettera n. del si dichiarò favorevole; che l'intendenza di finanza etc.; che in seguito a tali pareri, tenuto conto degli interessi marittimi venne compilato il capitolato d'oneri per la concessione; che il Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n. del approvò il capitolato suddetto disponendo che il pubblico incanto si tenesse col metodo (art. lettera del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); che gli avvisi d'asta vennero pubblicati (indicare i luoghi e se del caso, i periodici in cui gli avvisi furono pubblicati e le date di pubblicazione, a termine dell'art. 66 del citato regolamento di contabilità (1)); che la concessione rimase definitivamente aggiudicata al signor nello esperimento di (2) tenutosi in questa capitaneria di porto il in seguito alla offerta da esso fatta dell'aumento del % del capitolato d'oneri del ribasso del % da esso fatta sui prezzi di tariffa di cui all'art. del capitolato d'oneri come consta dai relativi processi verbali e dalla offerta ammessi in copia autentica al presente atto sotto le lettere ; tutto ciò premesso le parti come sopra costituite (etc., come allegato).

(1) La pubblicazione dell'avviso d'asta supplisce alla pubblicazione della domanda di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav.
 (2) Si dirà: di 1° o di 2° incanto, o di nuovo incanto.

Art. 1.

E' assentita dall'Amministrazione marittima al Sig. la temporanea concessione e lo uso di (indicare il bene demaniale) situato avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala redatto e firmato dal in data vidimato dall'ufficio del genio civile OO.MM. di in data col n. sottoposto al bollo straordinario in data ed annesso al presente atto sotto la lettera

Art. 2.

La concessione è subordinata alle condizioni speciali e generali contenute nel capitolato d'oneri in data e nel foglio a stampa allegati al presente atto sotto le lettere e nel foglio a stampa allegati al presente capitolato formale ed assoluto impegno di osservare strettamente tali condizioni.

Art. 3.

Il riconoscimento della demanialità della zona concessa ed in corrispettivo delle concessioni il concessionario si obbliga a pagare alle Finanze dello Stato con le modalità indicate nell'art. del capitolato d'oneri in data cui è stato elevato l'annuo canone di L. tenutosi quello stabilito nel detto articolo del capitolato d'oneri in seguito all'offerta da esso fatta nell'esperimento per la quale è in questa capitaneria di porto il stato dichiarato aggiudicatario definitivo della concessione; oppure il concessionario si obbliga ad esercitare la concessione ai prezzi di tariffa indicati nell'art. del capitolato d'oneri, ridotti del % giusta l'offerta da essi fatta nonchè di pagare etc. (come sopra) con le modalità stabilite dall'articolo del capitolato d'oneri in data

Art. 4.

Il concessionario, in adempimento a quanto prescrive l'articolo del capitolato d'oneri ha versato a titolo di cauzione la somma di L. in giusta risulta Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in E richiesto io ufficiale rogante etc.

LICENZA DI SUBINGRESSO

Capitaneria di porto del compartimento marittimo

di.....

Il sottoscritto comandante del compartimento marittimo di.....

Visto l'atto stipulato nella Capitaneria di porto di.....
il approvato con decreto in data.....
e registrato all'Ufficio del registro di.....
il..... al n..... foglio.....
ecc. mediante il quale venne concesso al.....
per la durata di anni..... l'occupazione e l'uso di una
zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq.....
(se del caso indicare l'altro bene demaniale che fosse concesso)
situata..... allo scopo di..... verso l'an-
nuo canone di.....

Vista la domanda in data..... con la quale il suddet-
to concessionario, per le ragioni indicate nell'istanza stessa
chiede di essere autorizzato a cedere la concessione al Sig.....

Vista l'istanza in data..... colla quale il Sig.....
nato a..... e domiciliato a.....
chiede a sua volta il subingresso nella concessione di cui è anzi-
corno, dichiarando di sottomettersi alla stretta osservanza di tut-
te le condizioni stabilite nell'atto sopracitato come se il mede-
simo fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

Ritenuto che nulla osta per quanto riguarda gli interessi ma-
rittimi all'accoglimento delle due istanze suddette (se del caso);

Visto il nulla osta dato dal Comando militare marittimo con di-
spaccio n..... del.....

Visti gli articoli 46 del Codice della Navigazione e 30 del Re-
golamento per l'esecuzione del suddetto

Visto il dispaccio n..... in data..... del Ministero
della Marina Mercantile - Dir. Gen. Demanio Marittimo e Porti....
oppure della Direzione Marittima di..... autoriz-
zante il richiesto subingresso;

AUTORIZZA:

Il subingresso nella concessione predetta del Sig.....
il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le con-
dizioni sia speciali che generali stabilite nell'atto.....
setto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle
sanzioni del codice della Navigazione come se l'atto stesso fosse
stato da lui stipulato.

L'atto per la cessione da parte del Sig..... (concessiona-
rio) a favore del Sig..... (subentrante) dei diritti
inerenti alla concessione dovrà essere redatto e registrato a
parte, entro..... dalla data della presente licenza, sotto
pena di nullità della stessa; e dovrà essere esibito alla capita-
neria di porto di..... entro..... della sua regi-
strazione (1)

(Data).....

Il.....

Comandante del compartimento marittimo

Il sottoscritto alla presenza degli infrascritti testimoni di chiara di accettare, senza registrazione alcuna le condizioni con tenute nel presente atto e quelle stabilite nell'atto in data.... di sopra indicato, riflettente la concessione a fa- vore del Sig..... e gli obblighi dall'atto stesso deri- vanti come se fosse stato da lui stesso stipulato. Dichiaro altre si di eleggere domicilio agli effetti di quest'atto in..... via.....

(Data).....

(Firme)

(1) Il sig..... ha presentato l'atto di cessione in suo favore della concessione oggetto della presente licenza, atto stipulato il..... registrato il.....

Data.....

Il.....

Comandante del compartimento marittimo

DECRETO DI DICHIARAZIONE

DECADENZA DEL CONCESSIONARIO DALLA CONCESSIONE

Il Ministro della Marina Mercantile

(~~Avvisatore~~ Marittimo)

Viste le disposizioni contenute nel cap. 1° del titolo 2° del libro 1° parte 1° del Codice della Navigazione e Capo 1° del titolo 2° libro 1° del Regolamento per l'esecuzione di detto Codice.

Visto l'atto stipulato nella capitaneria di porto di il approvato con decreto in data e registrato all'ufficio del registro* di il al N. foglio ecc. mediante il quale venne concesso al per la durata di anni l'occupazione e l'uso di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri situata allo scopo di verso l'annuo canone di L. e con l'obbligo di versare a titolo di cauzione la somma di L. effettivamente depositata giusta quanto risulta da (estremi della polizza)

Visto l'articolo dell'atto suddetto che fa obbligo al concessionario di

Visto che il concessionario non ha ottemperato agli obblighi derivanti dal citato atto per non avere (eventualmente): giusta quanto è risultato da sopralluogo eseguito il dalla capitaneria di porto di (verbale in data)

Visto il certificato in data della capitaneria di porto di attestante che il concessionario per i motivi anzidetti si è reso inadempiente agli obblighi contrattuali:

Vista la copia letterale rilasciata dall'ufficio del registro (o dalla intendenza di finanza) di in data il quale risulta che il concessionario ha pagato il canone fino al giorno

Vista la nota della Capitaneria di Porto di del con la quale si invita il Concessionario a presentare le sue deduzioni.

Esaminate le deduzioni presentate in data

Considerato che le deduzioni sono infondate per i seguenti motivi

Visto l'art. 47 lettera e del Codice della Navigazione:

Decreta:

Il Sig. è dichiarato decaduto dalla concessione assentita col suscitato atto

CERTIFICATO DI INADEMPENZA

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di.....

Il comandante del compartimento marittimo sottoscritto:

Visto l'atto n..... registro concessioni e n.....
repertorio, stipulato nella capitaneria di porto di.....
il..... approvato con decreto..... in data.....
e registrato all'ufficio del registro di..... il.....
al vol. n..... ecc.;;..... mediante il quale venne concesso al
..... per la durata di anni..... e de-
correre dal..... l'occupazione e l'uso di una zona di suolo
demaniale marittimo situata allo scopo..... di.....
e verso l'annuo canone di L..... e con l'obbligo di versare
a titolo di cauzione la somma di L..... effettivamente deposi-
tata, giusta quanto risulta dalla..... (polizza).....

Visto l'art..... dell'atto che fa obbligo al concessio-
nario di.....

accertato che da parte del concessionario non è stato adempiu-
to a tale obbligo, poichè egli..... ecc.....

Visto la copia letterale del libro debitori rilasciata dallo
Ufficio del registro di..... in data..... comprovante
che il concessionario ha pagato i canoni fino al.....

D i c h i a r a :

Che il concessionario sig..... si è reso ina-
dempiente agli obblighi assunti con l'atto..... per non ave-
re.....

(Data)

IL.....
Comandante del Compartimento Marittimo

Bozza di atto di concessione demaniale marittima.

Atto con il quale l'Amministrazione marittima concede a..... una zona di demanio marittimo (o di spazio acqueo od un immobile demaniale marittimo) della superficie di..... situata..... allo scopo di..... per la durata di..... a decorrere dalla data di approvazione dell'atto stesso (o dalla data dell'atto di sottomissione qualora esista) verso il pagamento del canone annuo di L..... e con il versamento della cauzione di L.....

Repubblica Italiana

L'anno..... addì..... del mese di..... nella Capitaneria di Porto di..... dinanzi a me..... (cognome, nome, grado dell'ufficiale rogante), Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione di beni demaniali marittimi con decreto n..... in data..... del Capo del Compartimento Marittimo a termine dell'art.9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 ~~febbraio~~ ^{luglio} 1952, n.328 ed alla presenza del Signori..... (generalità dei testimoni), testimoni noti ed idonei a termini di legge, sono presenti:

da una parte

Il..... (grado, cognome, nome ed attribuzioni dell'Ufficiale che interviene) in rappresentanza dell'Amministrazione marittima a termine dell'art.9 del Regolamento citato;

e dall'altra

(se il concessionario è una persona-fisica che interviene in proprio)

Il Signor..... nato a..... il..... domiciliato in..... (se interviene un procuratore munito di procura generale)

Il Signor.....nato

.....il.....

.....

(se interviene un procuratore munito di procura speciale)

Il Signor.....nato

a.....il.....domici

liato in.....

il quale interviene quale procuratore generale del Signor.....

.....nato a.....

il.....domiciliato in.....

.....come da atto di procura generale in data

.....a rogito del notaio.....

.....esercitante in.....e presso

il medesimo depositato, del quale atto si allega copia autentica sot

to la letteraonde addivenire, in nome e nell'interesse del

suo mandante, alla stipulazione del presente atto;

(se interviene un procuratore munito di procura speciale)

Il Signor.....nato

a.....il.....domici

liato in.....etc., come da atto di procura

speciale in data.....a rogito del

notaio,.....esercitante in.....

atto che si allega in originale al presente atto di concessione sot

to la lettera.....onde addivenire in nome e nell'inte

resse del suo mandante alla stipulazione del presente atto di conces

sione;

(se il concessionario è un Comune)

Il Signor.....nato

a.....il.....domici

liato in.....Sindaco del

Comune di.....espressamente autorizzato con deliberazione

del Consiglio Comunale in data.....

.....approvata da.....in

data.....ed ammessa in copia autentica al pre

sente atto sotto la lettera.....;

(se concessionaria è una Società)

Il Signor.....nato

..... il domici-
 liato in..... il quale intervie-
 ne in nome e per conto della Società.....
 costituitasi in Belle-Buxelles..... come da atto a rogito del
 notaio Felici PIERREY..... in data 6.5.1907..... regi-
 strato a Belle 18.5.1907..... allegato in copia autentica sotto la lettera
 con annesso statuto, che, come risulta dal certificato in data
 del..... allegato sotto la let-
 tera..... è quello in vigore ed interviene nella sua quali-
 tà di..... della Società stessa, carica conferitagli
 giusta quanto risulta dal verbale dell'assem-
 blea generale dei soci, (oppure) dal certificato del Tribunale Civile
 di..... in data..... allegato in copia autentica
 sotto la lettera..... e per effetto dei poteri attribuiti
 gli dagli articoli..... dello statuto sociale (oppu-
 re) ed espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto
 come da deliberazione dell'assemblea generale dei soci (o del Consi-
 glio di Amministrazione) allegata in copia autentica sotto la lette-
 ra.....

Si premette:

(nel caso di concessione nuova):

che con istanza in data..... carredata
 da opportun... pian... il Signor..... ha
 chiesto all'Amministrazione marittima la temporanea concessione e l'u-
 so di..... (indicare il bene demaniale chiesto)
 situato..... allo
 scopo di.....

(nel caso di concessione suppletiva):

che con atto stipulato presso.....
 approvato con decreto..... in data..... è re-
 gistrato a..... il..... al n.....
 etc. venne concessa al Signor.....
 l'occupazione e l'uso di.....
 situato..... per la durata di.....
 a decorrere da..... verso il pagamento dell'annuo

canone di.....allo
 scopo di.....
 che con istanza in data.....corredata da
 opportun.....pian.....detto concessionario ha chiesto che in ag-
 giunta alla concessione di cui al predetto atto gli sia concesso di
 occupare nella località stessa un.....
 (indicare il nuovo bene demaniale chiesto) per la durata di.....
 allo scopo di.....(nel caso di rinnovazione della con-
 cessione):

che con atto stipulato presso.....approvato con
 decreto.....in data.....e registrato
 a.....il.....al n.....
 etc., venne concessa al Signor.....
 l'occupazione e l'uso di.....si
 tuato.....per la durata di.....
 a decorrere da.....verso il pagamento dell'annuo canone
 di.....allo
 scopo di.....;

che il dato atto è venuto quindi a scadere il.....
 che con istanza in data.....corre
 data da opportun.....pian.....il concessionario ha chiesto la rin-
 novazione della concessione di cui al predetto atto scaduto per la
 durata di.....etc.;

che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di.....
 con lettera n.....del.....si è dichiara
 o favorevole alla concessione;

che del pari parere favorevole nei riguardi dei servizi de-
 maniali ha espresso l'Intendenza di Finanza con lettera N.....
 del.....avanzando anche opportune proposte
 sulla misure del canone;

che ai sensi dell'art.2 della legge 27 Dicembre 1961 n.1501
 il Ministero della Marina Mercantile ha determinato la misura del ca-
 none di concerto con il Ministero delle Finanze, come risulta dalle
 note dei due Ministeri n.....in data.....e
 n.....in data.....;

che la Soprintendenza ai Monumenti ha espresso parere favorevole con nota n.....del.....;

che l'Ente Provinciale del Turismo ha espresso parere favorevole con nota n.....del.....;

che la Circostrizione Doganale di.....con lettera n.....del.....ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;

che il Comando Militare Marittimo di.....con lettera n.....del.....ha dichiarato nulla ostare per parte sua all'accoglimento dell'istanza;

che il Comune di.....ha rilasciato la licenza edilizia n.....in data.....; (in caso di rinnovazione della concessione, qualora sia stato rilasciato l'atto di concessione provvisoria, ai sensi dell'art.10 Reg. Cod.Nav., occorre citare gli estremi di detto atto, indicando l'autorizzazione data dal Ministero della Marina Mercantile);

(se è stata consentita l'anticipata occupazione della zona, ai sensi dell'art.35 Reg/Cod.Nav., citare gli estremi dell'atto di sottoscrizione);

che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nell'albo del Comune di.....ed inserita nel foglio degli annunci legali della provincia di.....come risulta dal certificato del sindaco in data.....dall'esemplare del periodico suddetto n.....del.....allegati sotto le lettere.....nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;

oppure:

è stata presentata opposizione da.....che detta opposizione è stata respinta dal Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n.....del.....

che infine il Ministero della Marina Mercantile (o la Direzione Marittima) con dispaccio n.....del.....ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, della

cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

L'Amministrazione marittima concede al.....
.....la temporanea occupazione e
l'uso di.....della superficie di mq....
.....situata in.....
avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico
in scala da 1 a.....redatto e firmato dal professioni-
sta abilitato.....
in data.....con il numero.....
sottoposto al bollo straordinario in data.....
vidimato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. in data.....
con il N.....ed annesso al presente atto sotto la
lettera.....

Detta area demaniale (oppure detto immobile demaniale) con
fina a nord con.....a sud con.....
....., ad est con.....
a ovest con.....

La concessione è assentita allo scopo di.....
.....(indicare con
precisione lo scopo della concessione).

La concessione avrà la durata di anni.....
a decorrere dalla data di approvazione dell'atto (o dalla data dello
atto di sottomissione, se esiste).

La concessione è revocabile in tutto od in parte per speci-
fici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni
di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazio-
ne marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro com-
penso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente
atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la conces-
sione.

Art. 2

Il concessionario si obbliga a costruire entro la zona concessa le opere seguenti: 1°; 2°
(descrizione delle opere, e se queste sono diverse: uso cui ognuna deve essere destinata).

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di dette opere dovranno essere conformi alla relazione tecnica in data ed ai disegni in scala da 1 a redatti e firmati dal professionista abilitato in data vistati dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di in data con il n. sottoposti al bollo straordinario in data ed annessi al presente atto sotto le lettere.....

Art. 3

I lavori per l'esecuzione delle opere di cui all'art. dovranno avere inizio entro dalla data di consegna del (indicare il bene demaniale concesso); il loro stato di avanzamento allo scadere del primo, secondo, terzo ecc. semestre od anno dovrà essere il seguente; tali lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro dall'inizio, salvi i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà della Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'esercizio della concessione dovrà avere inizio il; esso non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi se non in casi di forza maggiore, da valutarsi dall'Amministrazione marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Ammi

nistrazione di non tener conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o nello
inizio della gestione, sia nel caso di sospensione dell'esercizio ol-
tre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sotto-
porre il concessionario per la durata massima dimesi ad
una penale di L.....per ogni giorno di ritardo, ferma
restando la facoltà dell'Amministrazione marittima di dichiarare la
decadenza della concessione, ai sensi dell'art.47 Cod.Nav.-

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effet-
to del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione es-
ser prelevato dalla cauzione.

Art. 4

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà
pagare l'annuo canone di L.....
che sarà dallo stesso versato all'Ufficio finanziario competente in
rate semestrali(o annuali) anticipate, con la decorrenza stabilita
dall'art.1 del presente atto.

Per i fini previsti dall'art.47 lettera d) del Codice della
Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

Art. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il pre-
sente atto il concessionario ha versato, a titolo di cauzione, per
essere vincolata nella Cassa depositi e prestiti fino al termine del-
la concessione la somma di L.....in numera-
rio; (oppure se si tratta di titoli) ha depositato a titolo di cauzio-
no, per etc.....n.....titoli del.....
.....(precisare la qualità dei titoli, che
debbono essere titoli dello Stato o garantiti dallo Stato), per il
capitale nominale di L.....corrispondente,
secondo il valore di borsa del giorno.....(giorno precedente
al versamento) alla somma di L.....come risulta dalla di-
chiarazione provvisoria di versamento n.....in data.....
della sezione di Tesoreria Provinciale di.....(quando

il versamento è eseguito nella Provincia di Roma si dirà: del Tesorier
re Centrale) (ovvero): dalla polizza n.....di posizione
.....del.....emessa dall'Intendenza di
Finanza di.....(quando il versamento è eseguito
nella provincia di Roma si dirà: emessa dalla Direzione Generale della
Cassa Depositi e Prestiti). Detta cauzione sarà restituita al termine
della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiu
to a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art.47 Cod.Nav. l'Amministrazione
concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dal
la presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato
consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione
concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autori
tà giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insinda
cabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla
decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero
ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri deri
vanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la som
ma depositata a titolo di cauzione.

Art. 6

In questo articolo dovranno inserirsi le condizioni particola
della concessione, in particolare le condizioni proposte dalle Auto
rità di cui sono stati chiesti i pareri).

Art. 7

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova,
sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e
spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per
adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazione, colmature del bene
stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee
od aeree etc. e salva la responsabilità che al concessionario possa
eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Art. 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM.. A tal fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia il concessionario sarà sempre unico responsabile della esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ultimate le opere l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. provvederà, in contraddittorio con il concessionario, al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Ufficio ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di quanto previsto dall'art.10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. in contraddittorio con il concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.

Art. 9

Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione marittima, qualora non preferisca applicare l'art.47 Cod.Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempimento,

provvedere d'ufficio a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

- Art. 10

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti ^{centesimi} (ventesimi, trentesimi, etc., secondo che la durata della concessione sia fissata in 20, 30 anni etc.) del costo delle spese stesse, da determinarsi in sede di collaudo, ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso, compenso od indennizzo e o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettivi ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge,

il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissandogli il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

Art. 11

Le norme e le tariffe per l'esercizio della concessione dovranno essere presentate dal concessionario all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio della concessione.

Dette norme e tariffe non potranno essere applicate se non dopo l'approvazione dell'Autorità Marittima.

Art. 12

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite presso una compagnia di assicurazione bene accettata all'Amministrazione governativa contro i danni del fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per esercitarle fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

Art. 13 X

L'Amministrazione marittima non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto della mareggiata, sia pure eccezionale, o per effetto di erosioni.

Art. 14 /

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi cause esplicito consenso.

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art. la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

Art. 14/bis

(Norme aggiuntive per atti di concessione riguardanti stabilimenti balneari).

Il concessionario dovrà mettere in esercizio lo stabilimento balneare non più tardi del di ogni anno ed intraprendere quindi tempestivamente i lavori necessari.

Qualora tali lavori non apparissero rispondenti alle pre

scrizioni sulla disciplina delle attività balneari emanate dal Capo del Circondario Marittimo, l'Amministrazione marittima, dopo opportune sollecitazioni ed i conseguenti provvedimenti contravvenzionali, potrà far luogo all'applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. -

Prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare, all'inizio di ogni stagione, il concessionario dovrà dimostrare di aver ottenuto la licenza di esercizio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza prescritta dall'art. 86 del T.U. 18.6.1931, numero 773 sulle leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 155 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 ed inoltre l'autorizzazione sanitaria del Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, prescritta dall'art. 24 del D.P.R. 10 Giugno 1955, n. 854.

Il concessionario è inoltre obbligato a curare continuamente la perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia antistante lo stabilimento fino al mare e delle zone laterali per una ampiezza di metri..... dai confini della zona concessa, rimuovendo le immondizie, le alghe ed ogni altro materiale di rifiuto.

Se lo stabilimento è munito di recinzione normale alla battigia, dovrà essere lasciata libera una fascia di arenile di ml..... misurata in riferimento al medio mare estivo, allo scopo di consentire il libero transito del pubblico.

Non sono ammesse recinzioni in filo spinato né in materiale che impedisca la visuale.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sugli arenili non dovrà essere mai tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia; inoltre gli ombrelloni e le attrezzature balneari, anche mobili, non possono essere sistemati sulla fascia di arenile destinata al libero transito del pubblico.

Gli impianti per uso balneare dovranno essere, oltre che rispondenti a tutte le norme dell'igiene, decorosi e di ragionevoli dimensioni, tali da non deturpare i lungomare e le spiagge con costruzioni ingombranti e antiestetiche, e da lasciare libera al massimo la vista del mare.

Le cabine non dovranno essere disposte in file continue, ma opportunamente intervallate da spazi liberi per ogni piccolo gruppo, qualora le stesse siano in posizione tale da impedire la vista del mare; la recinzione degli stabilimenti verso terra non deve essere in muratura, ma con rete metallica o con altro sistema a giorno.

All'inizio di ogni stagione balneare i concessionari dovranno curare la revisione e la manutenzione degli impianti (sia in legno che in muratura) con particolare riguardo alla tinteggiatura.

« Durante il tempo dei bagni il concessionario dovrà costantemente tenere in prossimità della battigia n..... battelli che dovranno essere condotti da personale in possesso di regolare abilitazione di salvataggio. Nello stabilimento dovranno poi prestare servizio almeno n..... bagnini muniti del certificato di abilitazione della Soc. Nazionale Salvamento o della Federazione Italiana Nuoto.

I battelli dovranno essere adeguatamente attrezzati per il soccorso ai pericolanti e dovranno essere muniti, in ogni caso, di due salvagenti anulari ciascuno e di cinture di salvataggio nel numero ritenuto necessario dall'Autorità marittima.

In prossimità del mare ed in altri punti adatti dello stabilimento dovranno essere sempre tenuti n..... salvagenti anulari muniti di sagola lunga almeno 20 metri, sistemati su appositi supporti ben visibili.

Ai sensi dell'art.156 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, citato, il concessionario deve organizzare un servizio di pronto soccorso, istituendo un apposito posto attrezzato adeguatamente con personale e mezzi e dotato, ove occorra, di un apparecchio per la respirazione artificiale degli asfittici.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare con cavi e gavitelli le zone di mare ritenute sicure.

Con appositi cartelli dovrà inoltre indicare gli eventuali ostacoli fissi non visibili in superficie, le buche, etc.

Art. 14 ter

Particolari condizioni relative alle concessioni per costituzioni di servitù a carico di zone di demanio pubblico marittimo.

L'Amministrazione marittima concede al Signor.....

.....a titolo temporaneo la facoltà di:
(seguono alcuni esempi).

1°) praticare nel muro di recinzione del fabbricato sito.....
.....lato che corre lungo la spiaggia, una porta di accesso
alla spiaggia stessa con autorizzazione ad accedere alla spiaggia stes-
sa. L'ubicazione della porta risulta dal disegno firmato ecc., vidima-
to, ecc., annesso, ecc.;

2°) aprire sul fronte verso mare del fabbricato sito.....
.....prospiciente alla spiaggia appartenente al pubblico demanio
marittimo distante dalla linea di confine metri.....n.....
finestre senza inferriate con vetri e persiane.....ecc. giusta
quanto risulta dal disegno firmato ecc. vidimato ecc.....
.....bollato ecc.....

3°) di costruire il tetto del fabbricato sito.....
nella maniera risultante dal disegno firmato.....
vidimato ecc.....per modo che le acque piovano vengo-
no a scolare sulla spiaggia.

La concessione avrà la durata di anni.....
a decorrere da.....

Essa sarà però revocabile anche prima della scadenza, ogni qual volta
così sia richiesto in tutto o in parte per specifici motivi attinenti
al pubblico uso del mare od altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio dell'Amministrazione marittima, senza che il concessionario
abbia diritto ad indennizzo, compenso o rimborso di sorta. Per tale
revoca si applicano le disposizioni degli articoli 42 - 44 - 1° comma
e 48 del Codice della Navigazione e dell'art.26 del Regolamento per
l'esecuzione di detto codice.

Al termine della concessione ed in tutti i casi di anticipa-
ta cessazione di essa il concessionario sarà tassativamente obbligato

e

..... togliere le porte che colla presente concessione è autorizzato a praticare, murando il vano a regola d'arte, restandogli in_ bito assolutamente l'accesso alla spiaggia dalla sua proprietà.....
..... oppure a togliere le finestre che dalla presente concessione è autorizzato ad aprire sul muro del suo fabbricato sito.....
murando i vani a regola d'arte, ecc. oppure a modificare il tetto co_ struito sul fabbricato sito, ecc..... in modo che sia in maniera as_ soluta evitato ogni stillicidio delle zone di demanio pubblico maritti_ mo, ecc..... e così via a seconda dei casi.

Il concessionario nel caso in cui non vi provveda egli stesso, riconosce all'Amministrazione marittima il diritto di eseguire di uffi_ cio entro l'ambito della sua proprietà i lavori suindicati nel presente articolo atti ad eliminare le limitazioni d'uso al demanio pubblico ma_ rittimo consentite a suo favore per effetto della presente concessione.

Art. 14 quater

Particolari condizioni per concessione di servizi di fornitura d'acqua alle navi

Art. 1

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere a sua cura e spe_ se, sempre in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, l'impianto completo delle tubazioni ed accessori e di eseguire, ove occorra, tut_ ti lavori di manutenzione, di restauro nelle condutture, nonché dei selciati, pavimentazioni ed altre opere soggette ai guasti in dipenden_ za delle condutture stesse.

Il concessionario si impegna altresì di eseguire tutti i lavori di prolungamento delle condutture, di istituzione di nuove boc_chette, ecc., che si rendessero necessari per eventuali modifiche od ampliamenti delle opere portuali o comunque per le nuove esigenze del traffico.

I lavori per l'impianto di nuovi condutture e per le eventua_ ri riparazioni dovranno essere compiuti sotto il controllo del genio_ vile opere marittime che dovrà collaudarli.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione marittima qualora non preferisca applicare l'art.47 del Codice della Navigazione potrà provvedere di ufficio, a spese del concessionario, alla esecuzione dei lavori necessari, con facoltà di rivalersi sulla cauzione ferma in tal caso la responsabilità del concessionario per le spese maggiori.

Art. 2

Il concessionario deve mantenere permanentemente in efficienza non meno di.....apparecchi completi (contatori, manichette ed accessori - del tipo standard -) per il rifornimento delle navi, in perfetto stato di funzionamento, e deve corrispondere prontamente alle domande di rifornimento di acqua alle navi rifornendo sia di giorno che di notte anche.....navi contemporaneamente.

L'esercizio della condotta sarà continuativo.

L'acqua deve essere mantenuta ad una pressione sufficiente per il facile e rapido rifornimento delle navi.

Art. 3

In caso di incendio potrà attingersi l'acqua di tutte le bocche di presa impiantate sulle banchine del porto con la massima erogazione che le condutture possano dare, restando salva, in tal caso, la facoltà del concessionario di rivendicare da coloro nel cui interesse fu adoperata l'acqua per affrontare l'incendio, l'ammontare relativo al prezzo di costo dell'acqua erogata.

Art. 4

Il concessionario per la fornitura d'acqua alle navi riscuoterà il prezzo debito stabilito dalle seguenti:

Tariffe - (prezzo dell'acqua)

Per le navi mercantili, per ogni metro cubo L.....

Per le navi ed.....cubo L.....

(indicare se nel prezzo suddetto sia compreso l'uso degli apparecchi e delle manichette e se per la distribuzione di acqua nelle ore notturne vi sia aumento di tariffa).

Il concessionario non potrà, per nessuna ragione, far pagare pel rifornimento dell'acqua alle navi altra somma oltre quella stabilita nel presente articolo.

Il concessionario potrà ribassare i prezzi stabiliti, previo avviso alla capitaneria di porto per le necessarie comunicazioni al pubblico.

Qualora si verifichi un aumento del costo dell'acqua il concessionario potrà chiedere all'Amministrazione marittima la revisione del prezzo di vendita per il relativo aumento.

Sono a carico del concessionario gli apparecchi di attacco delle bocchette di presa e quelli di misura (contatori) nonché le manichette di conveniente lunghezza e sempre in buone condizioni per fornire l'acqua alle navi e galleggianti ormeggiati presso le banchine.

I contatori dovranno essere controllati dall'ufficio competente.

La Capitaneria di porto e l'ufficio del genio civile opere marittime, potranno in qualunque momento procedere alle opportune verifiche ed il concessionario dovrà fornire tutto ciò che fosse necessario per tali verifiche.

Art. 5

L'Amministrazione marittima si riserva il diritto nel caso di disservizio, valutato a suo insindacabile giudizio, di utilizzare per il tempo e le operazioni che riterrà necessarie tutti gli impianti ed accessori eseguendo direttamente i rifornimenti e detraendo, in tal caso, dalle somme riscosse per i rifornimenti stessi, quelle spese direttamente per eseguirli.

Il concessionario si impegna, di non ostacolare in veruna guisa i rifornimenti che saranno eseguiti in tali circostanze.

./.

Art. 15

La consegna al concessionario dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione governativa nonché le rate maturate del canone stabilito

All'uopo il ~~comandante~~ del compartimento marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del registro competente per territorio l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa, su conforme ordine di introito della Capitaneria di porto.

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dello atto, il concessionario dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

Art. 16

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte del concessionario nell'allegato n..... al presente atto.

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 17

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in..... via.....

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intellegibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo; hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di.....fogli di carta da ballo scritti su facciate.....e righe..... da persona di mia fiducia. Inoltre comprende n.....allegati, comtrassegnati con le lettere da A a.....richiamati nel contesto dell'atto.

Allegato n.

Art. 46 Cod. Nav.

(Subingresso nella concessione)

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione alla autorità competente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario sui beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione; ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza, se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47

(Decadenza della concessione)

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto nell'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'Amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 23 Reg. Cod. Nav.
(Responsabilità del concessionario)

Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nello esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24 Reg. Cod. Nav.
(Variazioni al contenuto della concessione)

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza supplementari dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.

Art. 25 Reg. Cod. Nav.
(Scadenza della concessione)

Scaduto il termine della concessione, questa si intende

cessata di diritto, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 27 Reg. Cod. Nav.
(Vigilanza)

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo.

L'Autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 Reg. Cod. Nav.

(Obblighi del concessionario per l'esercizio di vigilanza)

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, della amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 Reg. Cod. Nav.

(Limiti dei diritti del concessionario)

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 Reg. Cod. Nav.

(Subingresso)

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione o il relativo atto è rilasciato dal capo del

compartimento.

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 33 Reg. Cod. Nav.

(Esibizione del titolo di concessione)

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

INVITO A VERSARE LA CAUZIONE

Capitaneria di porto del compartimento marittimo

di

OGGETTO: Versamento della cauzione per la concessione demaniale marittima richiesta da V.S.

Al signor..... (richiedente).....
.....

Dovendosi provvedere alla stipulazione dell'atto di concessione demaniale marittima richiesta da V.S., prego di provvedere ad effettuare presso la (Direzione generale della cassa depositi e prestiti, oppure, Intendenza di finanza di) il deposito della somma di L..... in numerario, o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso di borsa del giorno precedente al versamento, che dovrà costituire la cauzione a garanzia degli obblighi che la S.V. verrà ad assumere con lo stipulato atto relativo alla concessione richiesta da V.S., di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq..... situata allo scopo di

Resta ben fermo ed inteso che con la presente l'Amministrazione marittima non assume impegno di sorta a stipulare l'atto e ad assentire la concessione.

Il presente invito sarà allegato alla dichiarazione che la S.V. dovrà presentare alla (Direzione generale della cassa depositi e prestiti, oppure: alla Intendenza di finanza di) per effettuare il suddetto deposito cauzionale. -

Il.....
Comandante del compartimento marittimo

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Viste le disposizioni contenute nel capo I del titolo 2 del libro I della parte I del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e nel capo I del titolo 2 del libro I del Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'atto stipulato il nella Capitaneria di porto di mediante il quale si concede a la temporanea occupazione e lo uso di situati in per la durata di anni a decorrere (1)* da e verso l'annuo canone di determinato, a norma dell'art. 2 della legge 21.12.1961, n. 1501, di concerto con il Ministero delle Finanze, che si è espresso al riguardo con lettera n. del da pagarsi a rate anticipate e con l'obbligo di versare nella Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di (in lettere) perchè vi resti vincolata fino al termine della concessione;

Vista la polizza n. (n. di posiz.) emessa dalla Direzione Provinciale di Servizio Cassa depositi e prestiti in data in sostituzione della ricevuta provvisoria n. del comprovante il deposito o versamento di

D E C R E T A :

Il suddetto atto di concessione è approvato.
I canoni relativi ammontanti in complesso a L. saranno imputati:

- L. al capitolo del bilancio di entrata dell'esercizio finanziario;
- L. al corrispondente capitolo di ciascuno dei ... esercizi successivi fino ad un ammontare complessivo di

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

(1)* data d'approvazione dell'atto o data dell'atto di sottomissione.

(doppio originale in carta da bollo da registrarsi entro 20 giorni dalla sua data)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

Processo verbale di consegna al (concessionario) di (indicare il bene demaniale) concessogli con l'atto stipulato il

L'anno addi del mese di in (luogo dove si trova il bene da consegnare).

Si premette che con atto stipulato nella capitaneria di porto di il approvato con decreto ministeriale (o direzionale) in data e registrato a il al volume foglio etc. venga concesso al per la durata di a decorrere da un (indicare il bene concesso) allo scopo di

e verso l'annuo canone di

Dovendosi ora a termini dell'art.34 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione procedere alla formale consegna al concessionario del (indicare il bene demaniale) suddetto, si sono recati sopraluogo nel detto giorno:

il Signor (grado, cognome e nome); in rappresentanza dell'Amministrazione marittima; (se del caso): delegato dal Signor Comandante del compartimento marittimo (se del caso)

il Signor in rappresentanza dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di delegato dall'ingegnere capo di detto Ufficio (se del caso).

I medesimi in contraddittorio del concessionario Sig. personalmente intervenuto (oppure) del Sig. rappresentante del concessionario giusta allegato hanno con la scorta della copia conforme dell'atto e dell'annesso tipo planimetrico, proceduto alla identificazione della località e del (bene demaniale) formante oggetto della concessione.

Dopo di che, mediante opportuni rilievi e misurazioni, hanno stabilito la precisa ubicazione del (bene demaniale) che resta individuato (si accennerà possibilmente a sicuri punti di riferimento atti a stabilire i limiti della zona o dell'altro bene demaniale concesso). e le altre condizioni contenute nell'atto e secondo risulta dal piano annessovi.

Terminate tali operazioni il in rappresentanza dell'Amministrazione marittima ha fatto consegna al Signor del (bene demaniale).

./.

..... concessogli, e detto Sig.
ha dichiarato di riceverlo per l'uso ed alle condizioni stabilite
nell'atto di concessione, senza alcuna riserva od eccezione.

Del che si è redatto in doppio originale il presente processo
verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli in-
tervenuti.

(Seguono le firme)

V. il
Comandante del compartimento marittimo.

/fem.

Capitaneria di Porto di

Nota di liquidazione del deposito fatto dal Sig.
per le spese dell'atto da lui stipulato il.
per la concessione di

Deposito fatto L.

Spese

Indennità pagate al funzionario del genio civile CO. MM.
per visita sopralluogo. L.
Carta bollata per la pubblicazione della domanda
nel comune. "
Carta bollata per la pubblicazione nei fogli An
nunzi legali. "
Inserzione nel detto foglio. "
Bellatura del medesimo. "
N. fogli di carta bollata per l'atto origi-
nale. "
N. detti per la copia ad uso dell'Ufficio
del registro. "
N. detti (per la copia ad uso del concessio-
nario. "
Per la compilazione di n. copie della plani-
metria ammessa all'atto.
Bollatura di n. di detto. "
Id. di n. esemplari del foglio a stampa del
le condizioni generali. "
Importo di n. esemplari di detto foglio. "
Per tassa di registro. "

Diritti di segreteria

sull'originale

per onorario. L.
per scritturato. L.
per copia. L.

sulla copia del
concessionario

per onorario. "
per scritturato. "

Consegna
dell'arenile

competenze all'Ufficiale di
porto. L.
id. al rappresentante del
genio civile Opere Marit-
time. L.

= 2 =

Carta bollata poi verbale di consegna.....L.....

 Somma delle speseL.....
 a debito.....L.....
 a credito del concessionario.....L.....

(Data)

Il
 Comandante del compartimento marittimo

Dichiaro io sottoscritto di non aver nulla da osservare circa la presente nota di liquidazione di spese alla quale appongo la mia firma in segno di bene stare (se del caso) segnando nel contempo ricevuta della suddetta somma di lire.....(in lettere) restituitami quale sopravanzo del fatto deposito.

(Data)

 Marca
 da bollo /

 Firma
 concessionario

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di...

Il comandante del compartimento marittimo sottoscritto:

Visto l'atto n. 628... reg. concessioni, e n. 1195... repertorio, stipulato nella capitaneria di porto di... APPROVATO con decreto... in data... e registrato all'ufficio del registro di... mediante il quale venne concesso al... l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima nella spiaggia di... situata... per la durata di anni... e verso il canone annuo di lire...

Visto che l'atto predetto scaduto il... non è stato rinnovato; e che il concessionario ha riconsegnato in perfetta regola la zona tenuta in concessione giusta quanto risulta dal verbale in data...

Vista la domanda in data... con la quale il sig. chiede lo svincolo della cauzione ammontante a L. 25.000... (in numerario) oppure costituita da... del valore complessivo nominale di Lire... versata in forza dell'articolato... del citato atto come risulta dalla dichiarazione provvisoria di versamento n. 2... rilasciata dalla tesoreria provinciale di... in data... convertita nella polizza n. 14.327... emessa il 30.9.1951... dalla Direzione di...

Vista la copia letterale del libro debitori rilasciata in data... dal... attestante che il concessionario ha corrisposto tutti i canoni impostigli dal citato contratto;

Certifica:

che da parte del concessionario... sono stati esattamente adempiuti tutti gli obblighi derivanti dal citato atto di concessione... e non esistono impedimenti legali nè opposizioni... alla restituzione della cauzione versata in dipendenza dell'atto stesso...

Il... Comandante del compartimento marittimo

DECRETO DI SVINCOLO DI CAUZIONE

Il Ministro della Marina Mercantile (o Direttore Marittimo)

Viste le disposizioni contenute nel Capo I titolo II del libro I della Parte I del Codice della Navigazione e nel Capo I titolo II del libro I del Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso;

Visto l'atto stipulato nella Capitaneria di porto di il approvato con decreto in data e registrato all'ufficio del registro di al n. mediante il quale veniva concesso al sig. per la durata di l'occupazione e l'uso di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. situata allo scopo di verso l'annuo canone di

Visto che l'atto predetto, scaduto il non è stato rinnovato;

Vista la domanda in data del sig. intesa ad ottenere la restituzione della cauzione di lire versate a termine dell'art. del predetto atto come risulta dalla in data rilasciata dalla di

Visto il certificato in data della Capitaneria di porto di comprovante l'inesistenza di impedimenti legali allo svincolo della cauzione e che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti col predetto atto. e che la zona concessa è stata ripresa in consegna regolare dalla Amministrazione marittima giusta quanto risulta dal verbale in data

Vista la copia letterale del libro debitori rilasciata in data dall'Ufficio del registro (o dalla intendenza di Finanza) di dalla quale risulta che il concessionario è al corrente con il pagamento dei canoni;

DECRETA

E' autorizzata a favore degli aventi diritto la restituzione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti col predetto atto di concessione demaniale (indicare la data dell'atto) cauzione ammontante a L. (in lettere) versate in numerario (oppure se la cauzione fu versata in titoli) cauzione costituita da n. titoli: (indicare la qualità dei titoli) del valore complessivo nominale di L. lire (in lettere) giusta quanto risulta dalla polizza n. di rilasciata da in data

(Data)

IL MINISTRO (o Direttore Marittimo)

ATTO DI SOTTOMISSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addi del mese di innanzi
a me (grado, cognome e nome), ufficiale de
signato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marit
giusta decreto del comandante del compartimento marittimo in
data emanato in di-
pendenza dell'atto del Regolamento del Codice della Navigazione, al
la presenza dei signori (testimoni), si
sono costituiti.

da una parte

Il (grado, nome e cognome)
comandante del compartimento marittimo di in rap-
presentanza dell'amministrazione marittima a termi-
ni dell'art. 9 del regolamento predetto, oppure: (il grado, nome e
cognome) (Presidente dell'Ente Autonomo del
porto di), in rappresentanza ecc.,
a termini, ecc.

e dall'altra

Il (generalità del richiedente adottan-
dosi le stesse dizioni indicate per gli atti di concessione).
Si premette che con istanza in data il (ri-
chiedente), ha chiesto la concessione di una zona arenile, sita, ecc.
..... della superficie di mq. ecc.
quale risulta indicata nel piano unito sotto la lettera
allo scopo di

Che con successiva istanza in data il
(richiedente), ha domandato che, nelle more della istruttoria per la
concessione richiesta, gli fosse consentita la immediata occupazione
delle zone, e l'immediato inizio dei lavori, quali risultavano dai
progetti allegati sotto le lettere prospettando moti-
vi di urgenza;

Che il Ministro della Marina Mercantile (o Direttore Marit-
timo), vagliati tali motivi, autorizzò con nota del n.
l'accoglimento dell'istanza in data avanzata dal richie-
dente, purchè questi sottoscrivesse il presente atto di sottomissio-
ne;

Che l'ufficio del genio civile Opere Marittime espresse favo-
revole;
Che la domanda è stata pubblicata come risulta
senza dar luogo ad opposizioni;

Che il richiedente ha esibito la licenza edilizia comunale
n. in data

Che l'Intendenza di Finanza ecc. confermando
la narrativa precedente, le parti comparenti dichiarano quanto segue:

Il (richiedente) si obbliga col presente atto:

- 1) - di accettare, senza alcuna riserva, tutte quelle condizioni che l'Amministrazione marittima stimerà opportuno di inserire nell'atto di concessione da stipularsi;
- 2) - di riconsegnare all'Amministrazione concedente le zone occupate, dopo averle ridotte, a sua cura e spese, nel pristino stato con conseguente demolizione delle opere erette, senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualora l'Amministrazione neghi la concessione e nei termini indicati nella relativa concessione; riconoscendo il dichiarante la facoltà dell'Amministrazione marittima di demolire di ufficio le opere, in caso di non ottemperanza, e di riprendere di ufficio possesso della zona a spese del dichiarante stesso;
- 3) - di corrispondere il canone, nella misura che sarà determinata dall'Amministrazione nell'atto definitivo di concessione, con decorrenza dalla data del presente atto di sottomissione, impegnandosi a versare il canone, egualmente determinato dall'Amministrazione, anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione, per tutto il periodo dell'occupazione;
- 4) - di versare la somma di L..... (numerario e titoli ammessi, al valore di borsa) a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente atto, restando l'Amministrazione marittima facoltizzata di incamerare, in tutto o in parte, il suddetto deposito, senza bisogno di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal (richiedente), per canoni, spese di riduzione in pristino, di sgombramento, ecc. ed in genere per qualunque motivo, sia a titolo di penale, restando il (richiedente) sempre responsabile di quanto dovesse, anche oltre il suddetto deposito prestatato, e restando, altresì obbligato ad eseguire i depositi suppletivi, che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Amministrazione necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, soprattutto per garanzia dei canoni, seguendosi, per tali depositi suppletivi, le condizioni determinate sotto il presente comma n. 4, per il deposito originario.
Le somme depositate potranno anche essere dall'Amministrazione marittima impiegate per il pagamento delle tasse e dei diritti, inerenti alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione.
- 5) - di iniziare i lavori entro..... e di completarli entro..... dall'inizio (qualora i lavori dovessero durare più di un anno deve essere indicata la percentuale di avanzamento di essi per ciascun anno)
- 6) - di rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue ed ai terzi, per effetto dell'occupazione domandata e dall'esecuzione dei lavori, manlevando l'Amministrazione marittima da qualunque azione o molestia;
- 7) - altre eventuali clausole di carattere speciale.

Il signor comandante del compartimento marittimo (oppure il per il porto ecc.), in rappresentanza di dichiara di consentire l'immediata occupazione dell'area richiesta dal e l'immediato inizio dei lavori progettati subordinatamente alla osservanza delle suddette condizioni dichiarate dal (richiedente), prendendo atto dell'avvenuto versamento della somma di L. che il (richiedente) ha effettuato a titolo di deposito cauzionale provvisorio a garanzia degli obblighi assunti col presente atto presso la sezione della Tesoreria provinciale di giusta risulta dalla quietanza n. del che tale deposito sarà restituito al (richiedente), dopo la entrata in vigore dell'atto definitivo di concessione, e sempre che siano state esattamente osservate dal (richiedente) tutte le condizioni stabilite nel presente atto, e siano state dallo stesso versate le somme dovute per qualunque titolo in dipendenza dell'atto di concessione.

Il deposito sarà restituito anche nel caso in cui l'Amministrazione, per sua volontà, non intenda addivenire alla concessione richiesta, sempre che il (richiedente) abbia esattamente osservate le disposizioni del presente atto.

Richiesto io ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il suesposto atto di sottomissione, mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti, che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di foglio di carta bollata scritto su n. facciate e vi è (o vi sono) allegati n. piani.

(Seguono le firme)

registro atti

iscrizione a repertorio N.....

(su carta bollata come gli atti di sottomissione)

Bozza di atto di concessione provvisoria
(art. 10 Reg. Cod. Nav.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'annoaddi.....
del mese di.....innanzi a me..... (grado, cognome e nome).....
ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo giusta decreto del Comandante del Compartimento Marittimo in data.....emanato in dipendenza dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 ed alla presenza dei signori..... (testimoni).....si sono costituiti:

da una parte

il.....(grado, cognome e nome)..... Comandante del Compartimento Marittimo di.....in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima a termini dell'art. 9 del Regolamento predetto.

o dall'altra

il.....(regolarsi come per gli atti di concessione, sia che si tratti di persona fisica, sia che si tratti di Società od altro Ente pubblico o privato).

Si premette che con atto.....(citare tutti gli estremi, l'oggetto, lo scopo, etc. dell'atto suddetto).

Che con istanza in data.....il..... ha chiesto il rinnovo della concessione assentita con il citato atto.

Che il Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Pesca e del Demanio Marittimo con dispaccio n.....in data.....ha autorizzato che la concessione, nelle more dell'istruttoria, venga regolata con atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 Reg. Cod. Nav....

Art. 1

La concessione di cui alle premesse, per il periodo intercorrente tra il giorno.....(data di scadenza dell'atto).....ed il giorno.....(data presumibile di approvazione dell'atto di rinnovo) è rinnovata con il presente atto di concessione provvisoria.

(N.B. Qualora non si possa prestabilire, nemmeno con approssimazione, la data di approvazione del nuovo atto di concessione, si può stipulare l'atto di concessione provvisoria per un semestre od un anno con facoltà di rinnovo alla scadenza del semestre o dell'anno. Si può anche stabilire la scadenza alla data di approvazione dell'atto di rinnovo, senza precisare il giorno).

Art. 2 (se ricorre il caso)

In conseguenza dell'avvenuto passaggio delle opere costruite dal concessionario in proprietà dello Stato ai sensi dell'art. dello scaduto atto e dell'art. 803 Regol. Maritt. del 1879 (oppure dell'art. 49 Cod.Nav.) l'oggetto della presente concessione è modificato nel senso che fanno parte di essa oltre l'area demaniale prevista nello scaduto atto, anche le opere su di essa costruite ed elencate e descritte nel loro stato di consistenza nel verbale di riconsegna con allegato testimoniale di stato in data..... che si allegano in copia al presente atto.

Art. 3

In riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della concessione il concessionario si obbliga di pagare l'annuo canone di L..... con decorrenza dalla data di scadenza dell'atto che si rinnova, (il canone potrà esser fissato in misura uguale a quello dell'atto scaduto, ma potrà anche esser stabilito nello atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggior misura che venga determinata d'accordo con l'Intendenza di Finanza, in relazione all'entità della concessione, allo scopo che si intende conseguire ed ai profitti che può trarre il concessionario. La determinazione dell'obbligo di corrispondere una maggiore misura di canone, anche per il periodo di tempo in cui la concessione è regolata con atto di concessione provvisoria, è poi necessaria quando l'oggetto della concessione si sia modificato per l'avvenuto passaggio delle opere in proprietà dello Stato alla scadenza del vecchio atto. In tal caso la Capitaneria deve sempre inserire nell'atto di concessione provvisoria una clausola in virtù della quale il concessionario si obbliga a pagare le differenze dovute di canone, dalla data di scadenza del vecchio atto, non appena l'Intendenza di Finanza avrà proposto la nuova maggior misura di canone per il nuovo atto di concessione definitivo).

Detto canone è stato pagato dal concessionario in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di validità del presente atto (indicare la somma complessiva) all'Ufficio finanziario competente come risulta dalla bolletta allegata n..... in data.....

(N.B. - Qualora l'atto di concessione provvisoria dovesse avere una durata piuttosto lunga, si può stabilire l'obbligo di pagare il canone annuo in rate semestrali anticipate a decorrere dalla data di scadenza dell'atto che si rinnova. In tal caso la Capitaneria dovrà inviare la partita di debito all'Ufficio del Registro ed il concessionario prima della firma dell'atto di concessione provvisoria, dovrà esibire la bolletta

testante il pagamento della prima rata del canone che sarà citata nel presente articolo ed allegata all'atto.)

Art. 4

Restano in vigore in quanto applicabili, tutte le clausole contenute nel cessato atto di concessione.....

Art. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario ha versato la somma di L..... (la cauzione deve essere il doppio di una annualità di canone) a titolo di deposito cauzionale provvisorio presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di....., giusta risulta dalla quietanza n..... in data..... nell'intesa che tale deposito sarà restituito all'interessato dopo che l'atto definitivo di concessione sarà entrato in vigore e sempre che siano state esattamente dal concessionario tutte le condizioni stabilite nel presente atto.

Il deposito sarà restituito anche nel caso in cui l'Amministrazione per sua volontà non intenda addiventare alla concessione definitiva, sempre che il concessionario abbia esattamente osservate le disposizioni del presente atto.

(N.B. Qualora si ritenga sufficiente la cauzione versata a garanzia dell'atto scaduto, si può estendere il vincolo di detta cauzione per tutta la durata dell'atto di concessione provvisoria, senza far versare una nuova cauzione).

Art. 6

Il concessionario ha pagato la tassa di concessione governativa per la presente concessione provvisoria, come risulta dalla bolletta allegata n..... in data.....

Art. 7

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il domicilio in.....Via.....

Richiesto io ufficiale designato a ricevere gli atti di concessioni demaniali marittime, ho ricevuto e pubblicato il suosteso atto di concessione provvisoria mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di.....fogli di carta bollata scritto su.....fasciato e vi sono allegati n.....

(seguono le firme)

LICENZA DI CONCESSIONE

N..... del Registro concessioni

Anno 19.....

N..... repertorio

Capitaneria di porto del compartimento marittimo

di

Il Comandante di porto Capo del Compartimento marittimo suddetto

Vista l'istanza presentata da

in data 19.....;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di con lettera N. del 19... e dalla dogana di con lettera N. del

Visto il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile opere marittime con lettera N. del

Visto

Viste le disposizioni contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice di Navigazione e 5 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione di detto Codice;

C O N C E D E

a di occupare della superficie di mq. situat. nel di e precisamente

allo scopo di

e con obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo relativo (tale canone dovrà essere pagato in unica rata anticipata se la durata della concessione non è superiore ai due anni oppure in due rate anticipate se la concessione è di durata superiore ai due anni).

Questa concessione, che s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi (1) a decorrere dal terminando col

(1) - in tutte lettere.

TESTIMONI

Il Comandante del Compartimento

(1) Per quanto riguarda le concessioni per stabilimenti balneari, per costruzione di serbatoi e rifornimento acqua alle navi oc corre riferirsi alle clausole particolari indicate negli art.,..... dello schema di atto di concessione.

LICENZA PER ESTRAZIONE E RACCOLTA DI ARENE,
GHIAIE ED ALTRI MATERIALI

Capitaneria di porto del compartimento marittimo
di

Licenza per estrazione e raccolta di arene, ghiaie ed altri
materiali.

Il comandante del compartimento marittimo di
Vista la domanda del Sig. in data
Vista la tabella n. che disciplina l'estrazione
di dal (luogo di estrazione)
Viste le quietanze n. in data dell'ufficio
del registro di attestanti l'eseguito pagamento del
..... in L. (1) e della tassa di concessione 50
vernativa in L.
Visti gli articoli 51 Codice della Navigazione e 53 e seguen-
ti del Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso.

CONCEDE

al sunnominato Sig. di estrarre personalmente o far
estrarre dal suo incaricato e di asportare
metri cubi (o quintali) di
dalla spiaggia (comune di) nello spa-
zio di giorni a decorrere dal giorno

Detto materiale deve servire per uso di e sarà tra-
sportato nel comune di per mezzo di
Copia della presente licenza dovrà essere presentata all'Uf-
ficio di porto del luogo di estrazione.

L'estrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1° il materiale dovrà essere estratto in quantità giornaliera non superiore ai mc.
- 2° non dovranno essere lasciate buche od avvallamenti dovendo l'e-
strazione effettuarsi a strati uniformi e sottili, in modo da non
alterare in alcun modo il buon regime ed il naturale declivio del-
la spiaggia.
- 3° i prelevamenti dovranno essere effettuati tenendosi distante
dalla proprietà pubblica e privata di almeno metri.
- 4° la presente licenza cesserà di avere vigore anche prima della
scadenza quando i prelevamenti raggiungessero prima di tale scaden-
za il quantitativo concesso. Essa è revocabile in qualunque tempo,
a giudizio discrezionale dell'autorità marittima, senza che possa

gorgere nel concessionario alcun diritto ad indennità o risarcimento o rimborso.

5° il concessionario resta esclusivamente responsabile di tutti i danni che pel fatto dell'estrazione possano verificarsi sia alle cose che alle persone.

6° la presente licenza è inoltre subordinata alle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e del Regolamento di esecuzione al codice stesso in materia di concessioni demaniali marittime, in quanto applicabili, e va soggetta a tutte le discipline relative alla polizia marittima ed a quelle previste da leggi o regolamenti (doganali, sanitarie, militari, ecc.)

7° il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

8° resta salvo l'obbligo del concessionario di presentare prima di eseguire l'estrazione, la prescritta denuncia al comando della guardia di finanza a tutela del monopolio del sale.

..... addì

Per accettazione:

Il concessionario

li.....*

Comandante del compartimento marittimo

di.....

Nota (1) - Il canone deve essere corrisposto in una unica rata anticipata se la concessione è di durata non superiore al biennio o in due rate anticipate se la durata è superiore.
Deve essere comunque indicato il canone.

PERMESSO DI ESTRAZIONE DI ACQUA DEL MARE

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo

di

Il comandante del compartimento marittimo;

Vista la domanda avanzata dal sig.
diretta ad ottenere il permesso di estrarre
di acqua marina allo scopo di

Viste le disposizioni del medico provinciale

Vista la dichiarazione vistata dal Sindaco e vidimata dal
comando della guardia di finanza in data

Visti gli art. 16 e 19 della legge 4 luglio 1929, n. 1315;

PERMETTE

al sig. di estrarre mc. di acqua ma-
rina nel (indicare con precisione la località) ...

..... alle seguenti condizioni

.....
(indicare le condizioni da imporsi a tutela degli interessi maritti
mi e sanitari)

.....
L'estrazione dovrà essere effettuata nei giorni
trascorsi i quali il presente permesso non sarà più valido.

Per accettazione
(firma del richiedente)

Il
Comandante del compartimento marittimo

di

Nulla Osta n.....

(Art. 55 Codice della Navigazione e art. 22 Regolamento al Codice di Navigazione)

Capitaneria di porto del compartimento marittimo di

Il sottoscritto comandante del compartimento marittimo;
Vista la domanda in data presentata da

sig. nato a il domicilio
to a per ottenere il nulla
osta, prescritto dall'art. 55 del Codice della Navigazione, allo sco
po di

.....
nei limiti della proprietà confinante
comune di nella località detta

Vista la planimetria allegata al presente atto, vistata dal-
l'Ufficio del genio civile Opere marittime

Visti gli art. 55 Codice della Navigazione e art. 22 del Re-
golamento per l'esecuzione del codice medesimo;

..... dichiara nulla ostare
per quanto concerne l'Amministrazione marittima, che entro i limiti del-
suddett. Sig. privata proprietà nel luogo suindicato, faccia
la i lavor....

Dovranno però essere strettamente osservate le seguenti condi-
zioni: 1° - resta a carico dell'interessato l'ottenimento della licen-
za edilizia comunale e delle autorizzazioni prescritte da leggi e re-
golamenti;

2° - non essere indotte servitù di sorta, sulle pertinenze demaniali
adiacenti, nè limitazione alcuna all'uso delle stesse;

3° - (1)

I sig.

sottoscrive il presente Nulla osta con intervento di due testimoni in segno di completa accettazione, senza restrizione alcuna, delle condizioni e degli obblighi suindicati e dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via

Il presente documento non potrà essere invocato come titolo di riconoscimento, da parte dell'Amministrazione marittima, dalle ragioni di proprietà sul suolo ove verranno eseguite le opere e i lavori autorizzati attesoche quest'atto viene emesso ai soli effetti dell'articolo 55 del Codice della Navigazione. Esso potrà essere revocato nel caso in cui non fossero state osservate tutte le condizioni alle quali è stato subordinato.

..... addi 19.....

IL di porto

Comandante del compartimento marittimo

I richiedenti

I testimoni

(1) Condizioni speciali imposte dall'Amministrazione